

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

570^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 23 MARZO 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. VII-XXI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-107

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)*109-193

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)*195-240

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO		(992) ROLLANDIN. – <i>Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione</i>
RESOCONTO STENOGRAFICO		(1238) ROLLANDIN ed altri. – <i>Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale</i>
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	(1350) D'AMICO. – <i>Modifiche all'articolo 135 della Costituzione</i>
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2	(1496) MASSUCCO ed altri. – <i>Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale</i>
DISEGNI DI LEGGE		(1653) MARINO ed altri. – <i>Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione</i>
Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:		(1662) TONINI ed altri. – <i>Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione</i>
(2544) <i>Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione</i>		(1678) MANCINO ed altri. – <i>Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione</i>
(252) STIFFONI. – <i>Modifica dell'articolo 67 della Costituzione</i>		(1888) MANCINO ed altri. – <i>Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento</i>
(338) BEVILACQUA. – <i>Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica</i>		(1889) MALAN ed altri. – <i>Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro</i>
(420) MANCINO. – <i>Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo</i>		(1898) NANIA ed altri. – <i>Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione</i>
(448) DANIELI Paolo. – <i>Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario</i>		(1914) D'AMICO. – <i>Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione</i>
(617) EUFEMI ed altri. – <i>Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere</i>		(1919) TURRONI ed altri. – <i>Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo</i>

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

(1933) **BASSANINI ed altri.** – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione

(1934) **DEL PENNINO e COMPAGNA.** – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione

(1998) **PASTORE ed altri.** – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione

(2001) **CREMA.** – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(2002) **CREMA.** – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri

(2030) **DEL PENNINO.** – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione

(2117) **BARELLI.** – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione

(2166) **PASSIGLI ed altri.** – Modifica all'articolo 60 della Costituzione

(2320) **MANCINO ed altri.** – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale

(2404) **PASSIGLI ed altri.** – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione

(2449) **GRILLO.** – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale

(2507) **VILLONE e BASSANINI.** – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale

(2523) **MARINI e COVIELLO.** – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

* VILLONE (DS-U)	Pag. 4, 5
PETRINI (Mar-DL-U)	6, 7, 8 e passim
* BASSANINI (DS-U)	10, 12, 13 e passim
NANIA (AN)	12, 13, 29 e passim
MARINI (Misto-SDI)	25, 84, 85 e passim
MALAN (FI)	27
COMPAGNA (UDC)	28
D'ONOFRIO (UDC), relatore	30, 45, 72 e passim
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	30, 46, 73 e passim
* PASSIGLI (DS-U)	12, 30, 31 e passim
VITALI (DS-U)	32, 33, 34 e passim
* MANZELLA (DS-U)	44
BATTISTI (Mar-DL-U)	46, 47, 48 e passim
RIPAMONTI (Verdi-U)	77, 96, 97
* DEL PENNINO (Misto-PRI)	78, 81, 94
PASTORE (FI)	81, 82
COMPAGNA (UDC)	83, 84
ZANCAN (Verdi-U)	87, 95
DEL TURCO (Misto-SDI)	88, 89
BOBBIO Luigi (AN)	90
DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	92
DE PETRIS (Verdi-U)	98
FALOMI (Misto)	100
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	4, 6, 7 e passim
Verifiche del numero legale	14, 20, 32 e passim

ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2833

PRESIDENTE	102
----------------------	-----

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 24 MARZO 2004

102

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2544:

Articolo 28 ed emendamento 28.804 e seguenti	109
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 28	123
Articolo 29 ed emendamenti	124
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 29	133
Articolo 30 ed emendamenti	136

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 30	Pag. 137	COMMISSIONI PERMANENTI	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4	161	Presentazione di relazioni	Pag. 230
Emendamento 6.0.804 (testo 2) tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6	166	Trasmissione di documenti	230
Articolo 31 ed emendamenti e proposta di stralcio	166	COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 31	171	Trasmissione di documenti	230
Articolo 32 ed emendamenti	173	DISEGNI DI LEGGE	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 32	183	Annunzio di presentazione	230
ALLEGATO B		INTERROGAZIONI	
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .	195	Annunzio	102
		Interrogazioni	231
		<hr/>	
		N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.</i>	

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 18 marzo.

Comunicazioni all'Assemblea

RESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(252) *STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione*

(338) *BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

(420) *MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

(448) *DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*

- (617) *EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*
- (992) *ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*
- (1238) *ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*
- (1350) *D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*
- (1496) *MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*
- (1653) *MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*
- (1662) *TONINI ed altri. – per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*
- (1678) *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*
- (1888) *MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*
- (1889) *MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*
- (1898) *NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*
- (1914) *D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*
- (1919) *TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*
- (1933) *BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*
- (1934) *DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*
- (1998) *PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*

(2001) CREMA. – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(2002) CREMA. – *Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) DEL PENNINO. – *Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) BARELLI. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

(2166) PASSIGLI ed altri. – *Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) MANCINO ed altri. – *Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale*

(2404) PASSIGLI ed altri. – *Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

(2449) GRILLO. – *Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

(2507) VILLONE e BASSANINI. – *Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

(2523) MARINI e COVIELLO. – *Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta antimeridiana sono stati approvati gli articoli 26 e 27 ed è mancato il numero legale sulla votazione dell'articolo 28.804. Poiché il senatore VILLONE (DS-U) chiede che la votazione di tale emendamento sia effettuata mediante procedimento elettronico, sospende la seduta in attesa della decorrenza del termine di preavviso.

La seduta, sospesa alle ore 16,37, è ripresa alle ore 16,58.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 28.804.

VILLONE (DS-U). Annunciando il voto favorevole all'emendamento 28.805, ribadisce la ferma contrarietà al modello di premierato proposto dalla maggioranza, ispirato ad una sorta di democrazia guidata se non autoritaria, che nei fatti determina la fuoriuscita dal modello di democrazia parlamentare a favore di un modello estremamente rigido, che rappresenta una regressione rispetto alla plurisecolare evoluzione della democrazia parlamentare. Ribadisce invece il proprio favore per il cancellierato alla tedesca e, in subordine, per il premierato proposto dal centrosinistra.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 28.805, 28.605 e 28.17. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 28.5, la prima parte del 28.30, (con preclusione della seconda parte dello stesso e degli emendamenti fino al 28.24) 28.801, 28.29 (identico al 28.702) e 28.16. È inoltre respinto l'emendamento 28.607.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 28.1 e 28.608 sono stati ritirati.

BASSANINI (DS-U). Ritira l'emendamento 28.609 e annuncia il voto favorevole sugli emendamenti 28.610 e 28.611 come riformulati (v. *Allegato A*), che limitano i rischi di una forma di Governo, quale quella proposta dalla maggioranza, ossessionata dalla personalizzazione del potere e che determina insopportabili elementi di rigidità del sistema affidando al *premier* un potere di ricatto sul Parlamento. Gli emendamenti prevedono infatti che nel caso in cui la Camera neghi la fiducia al Governo, il Primo ministro possa riformulare il provvedimento respinto e chiedere una nuova fiducia della Camera. È una soluzione ragionevole che evita alcune delle conseguenze perniciose del modello prescelto dalla maggioranza, in questo caso il necessario scioglimento della Camera quando sono praticabili soluzioni alternative sicuramente più utili agli interessi del Paese.

NANIA (AN). Si dichiara contrario agli emendamenti del senatore Bassanini, in particolare il 28.610, che dimostra in modo inoppugnabile la nostalgia del centrosinistra per i ribaltoni, in quanto consente al Presidente della Repubblica di nominare un nuovo Primo ministro sulla base delle indicazioni della maggioranza parlamentare espressa dalle elezioni. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

BASSANINI (DS-U). Respingendo le obiezioni sollevate dal centrodestra circa una presunta volontà di ribaltoni, ritira l'emendamento 28.610 (testo 2) mantenendo il successivo 28.611 (testo 2), in alcun modo interpretabile in quel senso.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 28.611 (testo 2), 28.612, 28.15, 28.613, 28.26 prima parte (con la conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 28.702^a), 28.6, 28.616 prima parte (risultando conseguentemente preclusi la restante parte e i successivi fino al 28.615), 28.21, 28.13, 28.20 e 28.802. Previa verifiche del numero legale, chieste dal senatore PETRINI, sono respinti gli emendamenti 28.28 e 28.22. Risultano altresì respinti gli emendamenti 28.14 e 28.18.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 28.7 e 28.806 sono decaduti. Gli emendamenti 28.27 e 28.614 sono stati ritirati.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Dichiaro il voto contrario all'articolo 28, modificativo dell'articolo 94 della Costituzione, in quanto la norma anziché consolidare l'Esecutivo – la cui stabilità è peraltro assicurata dal sistema elettorale maggioritario – opera un trasferimento di poteri dal Parlamento al Governo, segnando la fine del parlamentarismo. Risulta inoltre violato l'articolo 67 della Costituzione laddove si definisce un vero e proprio vincolo di mandato per una parte almeno dei deputati. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

BASSANINI (*DS-U*). I Democratici di sinistra voteranno contro l'articolo che conferma la scelta inquietante operata nella riforma di fuoriuscita dal sistema parlamentare laddove, mediante l'ipotesi di scioglimento automatico di fatto delineata nell'ultimo comma, svuota la Camera dei propri poteri facendo venire meno la necessità per il Primo ministro di conservarne la fiducia per poter governare. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

MARINI (*Misto-SDI*). L'articolo 28, di modifica dell'articolo 94 della Costituzione, annulla il lungo percorso di costruzione del sistema democratico iniziato con la Rivoluzione francese e accolto nella Costituzione vigente che pone al centro il Parlamento, ribaltando il rapporto tra potere esecutivo e potere legislativo a vantaggio del primo laddove di fatto cancella la garanzia democratica rappresentata dalla fiducia espressa dalla Camera al Governo e dal mantenimento di quel rapporto. (*Applausi dai Gruppi Misto-SDI, DS-U e Mar-DL-U*).

MALAN (*FI*). Forza Italia voterà a favore dell'articolo 28 in quanto il nuovo sistema delineato assicura una effettiva maggiore governabilità da parte del Primo ministro indicato dalla volontà popolare. Peraltro tale soluzione, come gran parte di quelle contenute nel disegno di legge, trova fondamento nei lavori della Commissione bicamerale e fu allora appoggiata anche da rappresentanti del centrosinistra, che invece ora contraddittoriamente la tacciano di antiparlamentarismo. (*Applausi dal Gruppo FI*).

COMPAGNA (UDC). I senatori dell'UDC votano a favore dell'articolo 28 ritenendolo coerente con il sistema che si va delineando nella riforma, che non può essere considerato una uscita dal parlamentarismo, a meno che non si vogliano considerare estranee a questa forma di governo antiche e consolidate esperienze di presidenzialismo e semipresidenzialismo. Peraltro, la crisi extraparlamentare che portò allo scioglimento delle Camere nel 1993 ha dimostrato che gli andamenti della vita politica riescono a volte a superare gli obiettivi fissati dalla politica costituzionale. L'UDC sostiene l'impianto della riforma e non ha appoggiato le ipotesi presidenzialiste, ritenendo più rispondente alla propria cultura liberale la sussistenza della figura del Presidente della Repubblica, con funzioni di garanzia costituzionale. (*Applausi dai Gruppi UDC e AN*).

NANIA (AN). Saranno i cittadini, attraverso il voto che esprimeranno nel referendum confermativo sulle riforme costituzionali in esame, a dire se preferiscono mantenere in piedi un sistema che consente manovre, anche surrettizie, di trasformismo o se vogliono accedere ad una democrazia moderna che garantisca il rispetto della scelta espressa con il voto dagli elettori. I timori circa la tenuta del sistema democratico sollevati da sinistra sono chiaramente strumentali, se solo si considera che, in occasione dei lavori della Bicamerale, Rifondazione comunista presentò un disegno di legge che prevedeva il collegamento tra Primo ministro e candidati al Parlamento, il potere di nomina e revoca dei Ministri da parte del Capo del Governo e l'approvazione della mozione di sfiducia da parte della Camera, con conseguente scioglimento automatico del Parlamento in caso di approvazione. (*Applausi dal Gruppo AN*).

Il Senato approva l'articolo 28.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 28.0.1 e 28.0.600 sono stati ritirati. Passa all'esame dell'articolo 29 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

D'ONOFRIO, *relatore*. Esprime parere contrario.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni elettroniche, chieste dal senatore PASSIGLI (DS-U), il Senato respinge gli emendamenti 29.1 (identico al 29.9 ed al 29.15), 29.801 e 29.600. Previa distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore VITALI (DS-U), il Senato respinge gli emendamenti 29.800, 29.4 e 29.14 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e degli emendamenti 29.703, 29.5 e 29.8). Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dallo stesso senatore VITALI, vengono respinti gli emendamenti 29.3, 29.7, 29.10 (identico al 29.701), 29.13 (identico al 29.702) e 29.11 (identico al 29.704). Risultano infine respinti

gli emendamenti 29.12 (identico al 29.700), 29.2 e 29.16 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dei restanti emendamenti all'articolo 29).

PASSIGLI (DS-U). Con l'approvazione dell'articolo 29 si esce irrimediabilmente dal sistema parlamentare approdando ad un ibrido istituzionale che non solo non presenta le garanzie ed i bilanciamenti propri delle forme di governo presidenziali, ma non ottiene neppure i risultati che i proponenti intendono perseguire. Infatti, in caso di crisi nella maggioranza, si potrebbe avere una mozione di sfiducia da parte della Camera che, fatto inedito rispetto alle altre esperienze costituzionali, porterebbe automaticamente allo scioglimento del Parlamento e quindi anziché colpire il Primo Ministro si ritorcerebbe contro il Parlamento stesso; in alternativa si individua un meccanismo di sfiducia costruttiva che per un verso può essere reso inutilizzabile da un piccolo gruppo di deputati legati al Capo del Governo, per altro verso costituzionalizza il potere di ricatto dei piccoli partiti all'interno della coalizione di maggioranza, cui viene dato addirittura il potere di decidere della sopravvivenza della legislatura. Il sistema delineato è un capolavoro di incompetenza che espone la democrazia a rilevanti pericoli e che non potrà che essere bocciato dai cittadini nel referendum. (*Applausi del senatore Vitali*).

NANIA (AN). Il meccanismo di elezione ed i poteri del Primo ministro ricalcano proposte avanzate nel passato dalla sinistra ed evidentemente allora non ritenute dalla stessa pericolose per la democrazia. In realtà si prevede che, se l'intera maggioranza cambia opinione nei confronti del Primo ministro, scatta una clausola di flessibilità che ne consente la sostituzione; ma se a cambiare idea è soltanto una componente della maggioranza, allora deve prevalere il rispetto della volontà espressa dai cittadini nelle elezioni: si evita di cedere al ricatto e si torna democraticamente al giudizio degli elettori. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

PETRINI (Mar-DL-U). Il rispetto della volontà popolare che viene addotto ad obiettivo principale del sistema individuato dalla riforma non può che essere legato unicamente all'espressione del consenso sul nome del Primo ministro: la rappresentatività è un concetto variegato, deve trovare espressione in forma dinamica nel corso della legislatura e non può essere fossilizzata e mortificata nella sola scelta del capo, attuata una volta ogni cinque anni e non più modificabile, nei fatti, per il quinquennio successivo. Rileva infine la laconicità dei pareri espressi dal relatore e dal Governo, testimonianza dell'atteggiamento della maggioranza che ha dichiarato disponibilità a concorrere con l'opposizione alla definizione delle riforme fino al momento in cui non è giunta faticosamente ad un accordo interno, rifiutando da allora in poi pervicacemente di confrontarsi con le proposte del centrosinistra. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore VITALI (DS-U), il Senato approva l'articolo 29. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VITALI, il Senato respinge l'emendamento 29.0.5 prima parte (con preclusione della seconda parte dello stesso e dei successivi emendamenti fino al 29.0.1).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 30 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MANZELLA (DS-U). L'emendamento 30.0.3, coerentemente al principio dell'imparzialità della pubblica amministrazione e dell'esclusivo servizio alla Nazione dei pubblici impiegati, stabilisce che i dirigenti non possano essere dispensati dal servizio né trasferiti in relazione al mutamento dell'indirizzo politico, ma soltanto a causa del mancato conseguimento degli obiettivi. Il 30.0.5 delinea una cornice costituzionale per le funzioni di garanzia svolte dalle Autorità pubbliche indipendenti preposte ad assicurare il pluralismo delle comunicazioni, la tutela dei consumatori, la riservatezza ed il risparmio. (*Applausi del senatore Bedin*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

D'ONOFRIO, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 30, compresi quelli aggiuntivi che disciplinano l'attività della pubblica amministrazione e delle Autorità indipendenti, in quanto sia la varietà degli interessi tutelati sia la necessità di valutare i rapporti tra le Autorità e il Governo nazionale e le Regioni non consentono il varo di una disciplina costituzionale della materia, essendo preferibile mantenere in vigore gli articoli 97 e 98 della Costituzione.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore BATTISTI (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 30.2 (identico al 30.3), 30.600 e 30.800. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BATTISTI, il Senato approva l'articolo 30.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore BATTISTI, il Senato respinge gli emendamenti 30.0.16 prima parte (con preclusione della seconda parte e degli emendamenti 30.0.100 e 30.0.15), 30.0.17 prima parte (con preclusione della seconda parte e del 30.0.6), 30.0.500, 30.0.200 prima parte (con preclusione della seconda parte e degli emendamenti 30.0.18 e 30.0.9). È inoltre respinto l'emendamento 30.0.300. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore BATTISTI, il Senato respinge gli emendamenti 30.0.8, 30.0.7, 30.0.601, 30.0.600 prima parte (con preclusione della seconda parte e degli emendamenti fino al 30.0.11), 30.0.19, 30.0.21, 30.0.20, 30.0.13, 30.0.1 prima parte (con preclusione della seconda parte e degli emendamenti

fino al 30.0.605), 30.0.22 e 30.0.23. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore BATTISTI, sono respinti gli emendamenti 30.0.12, 30.0.26 prima parte (con preclusione della seconda parte e del 30.0.25) e 30.0.27. Con distinte votazioni, sono inoltre respinti gli emendamenti 30.0.24 e 30.0.29 prima parte (con preclusione della seconda parte e del 30.0.30).

PASSIGLI (DS-U). Chiede alla Presidenza un più attento controllo sulla regolarità delle operazioni di verifica del numero legale.

Il Senato respinge l'emendamento 30.0.5. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore BATTISTI (MarDL-U), il Senato respinge l'emendamento 30.0.28. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore BATTISTI, il Senato respinge gli emendamenti 30.0.602, 30.0.603, 30.0.604, 30.0.34, 30.0.31, 30.0.35 prima parte (risultando conseguentemente preclusi la restante parte e il successivo 30.0.36), 30.0.38 e 30.0.37. Previa verifiche del numero legale, chieste dal senatore BATTISTI, sono respinti gli emendamenti 30.0.32 e 30.0.40 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del 30.0.2). Risulta altresì respinto l'emendamento 30.0.42.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti tendenti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 4, precedentemente accantonati, di cui si è già proceduto all'illustrazione.

D'ONOFRIO, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti in oggetto nonché sul 6.0.804 (testo 2), di analogo contenuto. Osserva infatti che la questione dell'informazione politica rientra pienamente nelle previsioni di cui all'articolo 21 della Costituzione, per la cui attuazione si prevede già in altra parte della riforma il ricorso a leggi bicamerali.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

BASSANINI (DS-U). Manifesta delusione per il parere contrario espresso dal relatore su una serie di emendamenti di contenuto analogo che si pongono in un'ottica di rafforzamento delle garanzie democratiche e, in particolare, delle condizioni di parità nell'accesso al sistema delle comunicazioni di massa da parte delle forze politiche nel corso della competizione elettorale.

PASSIGLI (*DS-U*). Non parteciperà al voto dell'emendamento 4.0.5, stigmatizzandone la prevedibile reiezione.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Anche nell'ipotesi ormai delineata dalla riforma di forte compressione della sovranità popolare, limitata alla mera espressione del *premier*, occorre introdurre regole a garanzia dello svolgimento di un'equilibrata competizione elettorale, quale principio fondamentale della democrazia. (*Applausi del senatore Castellani*).

NANIA (*AN*). Alleanza Nazionale non solleva obiezioni sul principio affermato negli emendamenti ma ritiene preferibile rinviare la questione a leggi bicamerali secondo l'orientamento in tal senso manifestato in sede di Commissione bicamerale da autorevoli esponenti del centrosinistra.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BASSANINI (DS-U) è respinto l'emendamento 4.0.5 prima parte (risultando conseguentemente preclusi la restante parte e gli emendamenti fino al 4.0.704). Sono altresì respinti gli emendamenti 4.0.3 (identico al 4.0.702) e 4.0.1 (identico al 4.0.703).

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'emendamento 6.0.804 (testo 2), tendente ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 6, precedentemente accantonato.

BASSANINI (*DS-U*). L'emendamento è stato modificato secondo l'orientamento manifestato dalla senatore Nania, ma si nega ugualmente l'introduzione nella Costituzione di un principio fondamentale per la democrazia quale il pluralismo dell'informazione e le pari condizioni di accesso ai mezzi di informazione, quanto mai necessario in un sistema che affida forti poteri al premier. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

NANIA (*AN*). Anche in questo caso si ritiene preferibile affrontare le questioni con legge bicamerale.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Con l'emendamento si chiede alla maggioranza di affermare la veridicità delle posizioni più volte manifestate a favore del pluralismo e della libertà di informazione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), è respinto l'emendamento 6.0.804 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 31 e degli emendamenti ad esso riferiti.

DEL PENNINO (*Misto-PRI*). L'emendamento 31.1 delinea un nuovo modello di articolazione del Consiglio superiore della magistratura, secondo quello della Corte costituzionale, riservando la nomina di un terzo

dei componenti al Presidente della Repubblica, anziché limitarsi, come nell'articolo proposto dalla Commissione, a marginali modifiche dell'articolo 104 della Costituzione. Con la proposta di stralcio S31.100 si intende invece stralciare la parte relativa alla nomina del vice presidente del CSM da parte del Presidente della Repubblica

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

D'ONOFRIO, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti e sulla proposta di stralcio proponendo una riformulazione degli emendamenti 31.11 e 31.5 nel senso di prevedere, per la quota riservata alle Camere, l'elezione di un terzo dei componenti da parte del solo Senato federale integrato con i Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

PASSIGLI (*DS-U*). Accoglie la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento 31.5 (*v. Allegato A*) e ritira l'emendamento 31.11.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

Con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore BATTISTI (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 31.600, 31.6, 31.7 e 31.700, tra loro identici.

DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Ritira l'emendamento 31.1, per non pregiudicare l'ipotesi (da oggi però ancora più lontana) di una seria riforma del CSM.

Il Senato respinge l'emendamento 31.9. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore NANIA (AN), il Senato approva l'emendamento 31.5 (testo 2).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 31.602 e 31.603 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 3.2000.

COMPAGNA (*UDC*). Dichiaro voto favorevole alla proposta di stralcio del comma 2, esprimendo delusione per la disattenzione della maggioranza su un nodo fondamentale del rapporto tra giurisdizione e Costituzione. Si è persa l'occasione per far tornare il CSM alla funzione neutra e di garanzia che fu proposta alla Costituente da Leone e Calamandrei, cui venne preferita una scelta di autogoverno corporativo della magistratura. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN. Congratulazioni*).

NANIA (*AN*). L'argomento sollevato dai senatori Del Pennino e Compagna è di grande rilievo e merita di essere oggetto di una riforma specifica, seria ed approfondita. Il voto contrario alla proposta di stralcio

è motivato pertanto non da ragioni di merito ma dall'opportunità di non gravare ulteriormente su una riforma già a lungo discussa.

MARINI (*Misto-SDI*). Il tema in discussione non è un aspetto irrilevante nella riforma costituzionale e va esaminato alla luce del lungo cammino che storicamente ha portato all'affermazione dell'autonomia della magistratura nell'ambito delle costituzioni liberali ispirate al principio della divisione dei poteri. Un potere, per essere autonomo, deve essere innanzitutto indipendente sul piano organizzativo e disciplinare: preso atto di questa necessità, il giudizio su episodi criticabili e su taluni aspetti delle vicende di Tangentopoli non può indurre ad un atteggiamento negativo nei confronti dell'intero corpo della magistratura e giustificare addirittura un mutamento della sistemazione istituzionale concepita a tutela della sua autodeterminazione. Rileva ancora una volta che un passaggio importante, per taluni versi esaltante, come quello della riforma della Carta costituzionale viene condotto dalla maggioranza in totale contrapposizione nei confronti della minoranza, sotto i ricatti di una parte politica e con l'acquiescenza di un Presidente del Consiglio più interessato alla sopravvivenza del proprio Governo che non alle questioni fondamentali dell'ordinamento democratico.

ZANCAN (*Verdi-U*). Le modifiche costituzionali in tema di magistratura proposte dalla maggioranza sono pessime, come dimostra il potere di nomina del vice presidente del CSM attribuito al Presidente della Repubblica. Tuttavia non si può votare a favore della proposta di stralcio stante l'esigenza che la Costituzione disciplini puntualmente un organo di rilevanza costituzionale come il CSM. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U*).

PETRINI (*Mar-DL-U*). Dalla discussione sembra emergere la non completa consapevolezza che si sta votando lo stralcio del comma che prevede la nomina del vice presidente del CSM da parte del Presidente della Repubblica.

Il Senato respinge la proposta di stralcio S31.100.

DEL TURCO (*Misto-SDI*). Le incertezze emerse sull'oggetto ed il contenuto della votazione inducono a chiedere la controprova.

PRESIDENTE. Il senso della votazione è stato chiaro e le incertezze cui il senatore Del Turco si riferisce sono nate da un mero equivoco, superato prima del voto.

Pravia verifica del numero legale, chiesta dal senatore BATTISTI (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 31.4, 31.10 e 31.604, tra loro identici. Viene quindi respinto anche l'emendamento 31.605.

BOBBIO Luigi (AN). La nomina del vice presidente da parte del Presidente della Repubblica assicura che il CSM svolga un ruolo di garanzia dei diritti dei cittadini ponendo fine all'autoreferenzialità e alla prevalenza di logiche di schieramento e di corporazione. Annuncia pertanto il voto favorevole ad una indispensabile modifica dell'articolo 104 della Costituzione. (*Applausi dal Gruppo AN*).

MARINI (Misto-SDI). L'integrazione del Senato federale quale collegio elettorale dei membri laici del CSM con i Presidenti delle Regioni stride rispetto alla caratteristiche della funzione giurisdizionale quale attività svolta dallo Stato nell'interesse dei cittadini. Rappresenta quindi una confusione di ruoli, inutile rispetto alla realizzazione del federalismo e anzi in contrasto con i precetti di una Costituzione effettivamente federale che richiede una precisa distinzione di ruoli. Sarebbe pertanto necessaria una pausa di riflessione e una presa d'atto circa le nefaste conseguenze determinate da una riforma costituzionale condizionata dal rispetto degli equilibri politici della maggioranza.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Il voto contrario del Gruppo è coerente con le posizioni assunte in questi anni sul rapporto tra potere politico e magistratura: l'autogoverno del CSM si incardina nell'elezione del vice presidente, mentre la nomina da parte del Presidente della Repubblica riflette inevitabilmente gli equilibri politici e quindi completa il disegno coerentemente perseguito dalla maggioranza in questa legislatura di indebolire l'autogoverno della magistratura per renderla meno indipendente. (*Applausi del senatore Fassone*).

PASSIGLI (DS-U). Poiché il Presidente della Repubblica viene eletto a maggioranza assoluta da un collegio espressione della maggioranza politica e non è quindi organo di garanzia, tale maggioranza si riverbera anche nella nomina del vice presidente del CSM e quindi svuota di contenuto una delle più rilevanti novità della Costituzione del 1948, cioè l'indipendenza dello stesso CSM a presidio della piena realizzazione del principio della divisione dei poteri.

DEL PENNINO (Misto-PRI). Voterà contro l'articolo 31 perché la nomina dei componenti del CSM da parte del Senato federale integrato riduce il già scarso peso specifico dei componenti laici in tale organo, complica ulteriormente il ruolo istituzionale del Senato federale, pregiudica la complessiva riforma della giustizia ed anzi aggrava la già deprecabile situazione attuale. (*Applausi dei senatori Morando e Vitali*).

ZANCAN (Verdi-U). Il testo dell'articolo manca di razionalità in quanto svincola il potere di nomina del Presidente della Repubblica dalla concreta esperienza di funzionamento dell'organo, nel quale inevitabilmente si determina una distinzione tra maggioranza ed opposizione, per cui l'eventuale nomina di un componente riconducibile alla minoranza po-

trebbe determinare ulteriore confusione istituzionale. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U e del senatore Debenedetti*).

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore BATTISTI (Mar-DL-U), il Senato approva l'articolo 31 nel testo emendato. Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 31.0.2 e 31.0.3. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), è respinto l'emendamento 31.0.100. Previa verifica del numero legale, anch'essa chiesta dal senatore RIPAMONTI, è respinto il 31.0.4. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BATTISTI, il Senato respinge l'emendamento 31.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 32 e degli emendamenti ad esso riferiti.

DE PETRIS (*Verdi-U*). L'articolo 32 proposto dalla Commissione delega alla Regione Lazio la definizione dello Statuto speciale di Roma capitale; tale disposizione equivale ad ignorare la particolare condizione della capitale della Repubblica e nei fatti pregiudica lo svolgimento delle sue funzioni. Ciò motiva la presentazione di un emendamento soppressivo, volto a ripristinare l'attuale testo dell'articolo 114, che affida alla legge dello Stato il compito di disciplinare l'ordinamento di Roma capitale; ridurre l'autonomia della capitale non è questione soltanto cittadina, ma riguarda l'intero Paese e l'unitarietà della Repubblica che la capitale rappresenta. Illustra inoltre gli ulteriori emendamenti, tendenti a riconoscere autonomia normativa e finanziaria a Roma capitale. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U e dei senatori Labellarte e Moncada*).

FALOMI (*Misto*). La formulazione dell'articolo 32, sostitutivo dell'articolo 114 della Costituzione, si traduce in un misconoscimento del ruolo rivestito dalla città di Roma quale Capitale d'Italia nella storia del Paese a partire dall'antichità ma anche del significato che essa assume a livello internazionale quale centro della cattolicità, oltre che in un'assenza di previsioni riguardo alle risorse necessarie per esercitare le funzioni aggiuntive. Gli emendamenti presentati propongono pertanto di assegnare alla città di Roma, per l'assolvimento della funzione di capitale, autonomia finanziaria e di risorse aggiuntive ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione nonché potestà normativa anche legislativa, sentita la Regione Lazio.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 2833

PRESIDENTE. Comunica che, secondo il calendario dei lavori, la discussione del disegno di legge n. 2833, in materia di agricoltura e pesca,

proseguirà nella seduta pomeridiana di domani a partire dalle ore 20, con eventuale prolungamento della seduta oltre l'orario stabilito. Stante l'imminente scadenza del provvedimento, la Presidenza ha proceduto all'armonizzazione dei tempi di esame del decreto-legge (*v. Resoconto stenografico*). Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute di domani.

La seduta termina alle ore 20,28.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,32*).

Si dia lettura del processo verbale.

BETTONI BRANDANI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 18 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andreotti, Antonione, Baldini, Boschetto, Bosi, Camber, Collino, Corsi, Cutrufo, D'Alì, Danzi, De Corato, Degennaro, Dell'Utri, Ferrarello, Lauro, Mantica, Mugnai, Sanzarello, Saporito, Siliquini, Trematerra, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ferrara, per attività della 5^a Commissione permanente; Greco, per attività dell'Assemblea parlamentare euromediterranea; Budin, Crema, Gubert, Nessa, Rigoni, Tirelli e Gaburro, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Demasi, Filippelli, Giovanelli, Marano, Morra, Pascarella e Sodano Tommaso, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse; De Zulueta, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,35*).

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(252) *STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione*

(338) *BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

(420) *MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

(448) *DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*

(617) *EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

(992) *ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*

(1238) *ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*

(1350) *D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*

(1496) *MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*

(1653) *MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*

(1662) *TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*

(1678) *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*

(1888) *MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*

(1889) *MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*

(1898) *NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) *D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

(1919) *TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

(1933) *BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*

(1934) *DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

(1998) *PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*

(2001) *CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(2002) *CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) *DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) *BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

(2166) *PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale*

(2404) *PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

(2449) *GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

(2507) VILLONE e BASSANINI. – *Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

(2523) MARINI e COVIELLO. – *Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana sono stati approvati gli articoli 26 e 27 ed ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.804.

VILLONE (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Villone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso, di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,37, è ripresa alle ore 16,58).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

dante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.804, presentato dal senatore Pascarella.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.805.

* VILLONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, votando a favore dell'emendamento 28.805, ribadiamo la nostra contrarietà ad un disegno che è ormai assolutamente chiaro. Ciò che emerge dalle scelte della maggioranza è un modello assai rozzo e semplificato di democrazia guidata e forse anche di democrazia autoritaria.

Il collega Andreotti, lo ricordo ancora, qualche giorno fa diceva che stiamo uscendo dal sistema parlamentare. *(Brusio in Aula).*

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

VILLONE (DS-U). E diceva una cosa certamente esatta. Bisognerebbe chiarire ai colleghi che non se ne rendono conto – non certo al senatore Andreotti – che uscire dal sistema parlamentare significa uscire da una evoluzione plurisecolare che ha creato un modello istituzionale assai articolato, molto flessibile, ricco di opzioni, tant'è vero che sistemi come la Gran Bretagna, la Germania o l'Italia facevano tutti capo alla forma di governo parlamentare, pur essendo tra loro molto diversi. Anche nell'esperienza del nostro Paese, a partire dallo Statuto, nell'arco di più di un secolo di storia, tolta la parentesi del regime fascista, abbiamo avuto una pluralità molto articolata di esperienze.

La scelta della maggioranza la definirei di regressione genetica. È come se dall'*homo sapiens* si passasse all'*homo* di Neanderthal. Alla prima categoria tutti riteniamo di appartenere, probabilmente per qualcuno senza ragione e senza merito. D'altra parte, che si faccia in questo caso

una scelta regressiva ben si capisce considerando che non più di qualche giorno fa si leggeva sui giornali che nelle scuole medie del nostro Paese questa maggioranza ha fatto scomparire la teoria evoluzionistica. Quindi quanto accade in quest'Aula è l'espressione di un più generale indirizzo di Governo.

Qui abbiamo una scelta, quella della maggioranza, che passa dalla flessibilità alla rigidità, da un'ampia capacità evolutiva ad una capacità ristretta o nulla, dall'aderenza duttile tra istituzioni e società, attraverso la rappresentanza politica, ad un rapporto rigidamente scandito dalla tempistica del voto. Si vota, si affida tutto all'unto del Signore o delle televisioni, e se ne parla dopo cinque anni.

Personalmente ritengo che la scelta migliore per il nostro Paese sarebbe un cancellierato alla tedesca. Ritengo accettabile ed efficace anche la proposta del premierato che avanza il centro-sinistra. Considero invece frutto di una visione regressiva e fideistica delle istituzioni l'opzione scelta dalla maggioranza, che respingo con fermezza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.805, presentato dal senatore Villone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.605, presentato dal senatore Petrini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.17, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.5.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

dante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.5, presentato dal senatore Gubert.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 28.30.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 28.30, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, fino alle parole «del Governo».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 28.30 e gli emendamenti 28.701, 28.12 e 28.24.

Metto ai voti l'emendamento 28.607, presentato dai senatori Magnalbò e Bongiorno.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.801.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.801, presentato dal senatore Passigli.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.29, identico all'emendamento 28.702.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.29, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico all'emendamento 28.702, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.16.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.16, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Gli emendamenti 28.1 e 28.608 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 28.609.

* BASSANINI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI *(DS-U)*. Signor Presidente, intervengo a questo punto per ritirare l'emendamento 28.609 ed insistere invece per la votazione degli emendamenti 28.610 (testo 2) e 28.611 (testo 2), riformulati sulla base di alcuni suggerimenti del presidente Amato, che li firma con me.

Si tratta di due emendamenti importanti, signor Presidente, perché cercano di ridurre almeno il danno di questa forma di Governo iperpersonalistica e assolutamente concentrata in capo ad un uomo solo, fino al punto di dargli enormi poteri di condizionamento del legislativo, ai limiti addirittura di ricatto sulla Camera dei deputati. Ma nel perseguire questa strada, dovuta ad un'ossessiva esaltazione della personalizzazione del potere, si va molto oltre il limite che consentirebbe comunque di far funzio-

nare un sistema, introducendo elementi di rigidità insopportabili per un sistema democratico, e ancor più per un sistema parlamentare.

Noi qui cerchiamo di risolvere uno di questi due punti di rigidità: che cosa succede nel caso in cui venga posta la questione di fiducia (il nuovo testo propone sostanzialmente la forma del voto bloccato alla francese) e la Camera neghi l'approvazione del provvedimento? In base al testo a noi sottoposto, la soluzione è quasi inevitabilmente la crisi di Governo, lo scioglimento della Camera e nuove elezioni; perché solo raccogliendo quell'enorme maggioranza di parlamentari tutti appartenenti alla maggioranza iniziale intorno ad una proposta di sostituzione del Primo Ministro e di formazione di un nuovo Governo è possibile evitare lo scioglimento delle Camere.

Ma questo può comportare effetti estremamente negativi: si apre una crisi quando basterebbe, magari, per risolvere il problema, una nuova formulazione del provvedimento a cui la Camera ha negato l'approvazione, che tenga conto di rilievi o di osservazioni, magari assolutamente ragionevoli. Perché irrigidire così il sistema?

Noi proponiamo che in questo caso sia possibile anche proseguire nella vita e nell'attività del Governo in carica (come vedete, non c'è nulla di antiberlusconiano in questo, al contrario); che sia possibile al Presidente del Consiglio in carica trovare un'altra strada, cioè quella di accettare i rilievi e le osservazioni che hanno portato alla reiezione del provvedimento, e di ripresentarlo in una diversa formulazione chiedendo a quel punto il rinnovo della fiducia da parte della Camera. Ci sembra una soluzione ragionevole, la quale, in questi termini, non intacca affatto il modello complessivo seguito dalla maggioranza.

Diciamo subito che sarebbe bene poi intervenire anche sul comma successivo, che contiene anch'esso un elemento di rigidità insopportabile. Infatti in caso di votazione della mozione di sfiducia tale comma non prevede altro che lo scioglimento automatico della Camera, anche in questo caso mettendo il Paese, che magari già si trova in una situazione di emergenza, in condizioni ancora peggiori. Si aprirebbe infatti una crisi di Governo, si aprirebbe una campagna elettorale e si arriverebbe addirittura alla formazione di un nuovo Parlamento e di un nuovo Governo dopo le elezioni, quando è chiaro che in situazioni di emergenza probabilmente sono ben altre le soluzioni più utili al governo del Paese.

Dico questo, pur continuando a ribadire che restiamo contrari all'impianto complessivo della riforma, che non si ispira in realtà al modello del premierato forte all'inglese, ma a un modello che si basa su una ossessiva ed eccessiva accentuazione del ruolo isolato, individuale del Primo Ministro; e tuttavia, pur nell'ambito di quel modello, noi riteniamo che almeno evitare alcune sue conseguenze assolutamente perniciose sulla funzionalità delle istituzioni sarebbe segno di intelligenza da parte di questo Senato e della sua maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 28.610 (testo 2).

NANIA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (AN). Signor Presidente, noi esprimiamo voto contrario rispetto all'emendamento 28.610. A parte i riferimenti alla pericolosità complessiva per il sistema (riferimenti ai quali di rimando rispondiamo con le abbondanti prese di posizione manifestate in passato dai vari D'Alema e dai vari Salvi), voglio dire che questi emendamenti non possono essere accolti perché rappresentano la prova di un'inguaribile nostalgia per i ribaltoni.

In quest'emendamento, infatti (lo dico ai colleghi della maggioranza), si prevede che, nel caso in cui ci sia un voto di sfiducia (tanto per capirci, pensiamo al caso in cui, nel 1996, Rifondazione Comunista determinò con il proprio voto la sfiducia al presidente Prodi), il Presidente della Repubblica può dare vita ad un nuovo Governo «sulla base delle indicazioni della maggioranza parlamentare»...

BASSANINI (DS-U). Quello in votazione è un altro emendamento, senatore Nania, è il 28.610 (testo 2).

NANIA (AN). Mi hanno detto 28.610 a pagina 136 dello stampato principale.

PRESIDENTE. C'è un nuovo testo, una riformulazione, senatore Nania.

NANIA (AN). Se me lo date... Dalla Presidenza mi era stato detto: pagina 136, emendamento 28.610. È stata la Presidenza.

BASSANINI (DS-U). Ma il nuovo testo dell'emendamento è stampato da molti giorni.

NANIA (AN). Ho chiesto dove eravamo arrivati nel dibattito e la Presidenza mi ha detto che l'emendamento era il 28.610.

PASSIGLI (DS-U). Siete così blindati che non ve ne accorgete.

BASSANINI (DS-U). Diamo tempo al senatore Nania di leggerlo.

NANIA (AN). Sembrava che nella nuova formulazione aveste scoperto Marte, invece anche in essa si parla delle «indicazioni della maggioranza parlamentare», quindi di questa inguaribile nostalgia per i ribaltoni, ragion per cui, come è avvenuto nel caso della mozione di sfiducia votata da Rifondazione Comunista nei confronti del Governo Prodi...

PAGANO (DS-U). Parla della Lega, Nania.

NANIA (AN). ...la maggioranza parlamentare espresse come candidato primo ministro D'Alema e portò con sé il noto amico della Casa delle Libertà Clemente Mastella.

Essendo un'indicazione come si capisce non impegnativa, anche guardando l'emendamento successivo, il 28.611, nel quale addirittura si dice «sulla base dei risultati delle elezioni», non c'è dubbio che D'Alema faceva parte dell'Ulivo e che, sulla base dei risultati elettorali, proveniva dal centro-sinistra, ma non c'è dubbio che il suo Governo è stato frutto dello sfratto che Rifondazione Comunista ha dato a Prodi e degli accordi fra Cossutta, D'Alema e Mastella. Questa nostalgia la lasciamo tutta a voi.

Quando ci spiegherete con le vostre proposte come eviterete, la prossima volta, nel caso in cui dovesse vincere Prodi, che Rifondazione Comunista lo possa mandare a casa, allora probabilmente troveremo un'intesa per cambiare il Paese senza ribaltoni e senza ribaltini. Ancora attendiamo una risposta in proposito. *(Applausi dai Gruppi AN e FI)*.

* BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 28.610 (testo 2) e mantengo invece il successivo 28.611 (testo 2), al quale non si applica nessuna delle osservazioni critiche, ancorché da me non condivise, del collega Nania. Così gli risolviamo il problema, perché nell'emendamento 28.611 (testo 2) le espressioni che hanno inquietato, a mio avviso del tutto impropriamente, il senatore Nania, non ci sono affatto. Evidentemente egli ha letto solo il testo del primo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 28.611 (testo 2).

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.611 (testo 2), presentato dai senatori Bassanini e Amato.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.28.

Verifica del numero legale

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.28, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.14.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 28.14, presentato dal senatore Bassanini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.18, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.612.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.612, presentato dal senatore Crinò.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.15.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.15, presentato dal senatore Bassanini.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.613.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta

appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.613, presentato dal senatore Bassanini.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 28.26.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 28.26, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alla parola «motivata».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 28.26 e gli emendamenti 28.19, 28.31 e 28.702a.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.6.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.6, presentato dal senatore Gubert.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 28.616.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 28.616, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «proporre lo scioglimento della Camera».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 28.616 e gli emendamenti 28.617 e 28.615.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.21.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.21, presentato dal senatore Passigli.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.22.

Verifica del numero legale

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.22, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.13.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.13, presentato dai senatori Bassanini e Manzella.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 28.7 e 28.806 sono decaduti, mentre gli emendamenti 28.27 e 28.614 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.20.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.20, presentato dal senatore Passigli.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.802.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.802, presentato dal senatore Passigli.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 28.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, con l'articolo 28, dando il potere di scioglimento delle Camere al Presidente del Consiglio, o al *Premier* per meglio dire, si intende rafforzarne la funzione.

Come ho già avuto modo di dire, la stabilità del Governo è, come l'esperienza ci dimostra, ampiamente assicurata dal sistema maggioritario, che obbliga le coalizioni ad aderire all'azione e al programma di Governo. Questa norma, piuttosto che consolidare il Governo, trasferisce poteri dal Parlamento al Governo e segna sostanzialmente la fine del parlamentarismo: il nostro non è più un sistema parlamentare.

D'altra parte, il fatto che vi siano deputati che possono avere un rapporto di fiducia con il Governo e deputati che non possono averlo stabilisce chiaramente un mandato imperativo, dividendo i deputati fra quelli che hanno il potere più ampio e quelli che hanno un potere limitato.

Tutto ciò è in aperta e palese contraddizione con l'articolo 67 della nostra Costituzione che abbiamo riproposto nella medesima formulazione della Costituzione repubblicana. Il mandato imperativo c'è, esiste, e soprattutto non esiste più un sistema parlamentare perché il *Premier* è indicato con una elezione diretta.

L'argomento attorno al quale si svolgerà la campagna elettorale riguarderà l'elezione del *Premier* della coalizione A o della coalizione B. Se ci fosse una terza coalizione, quindi un terzopolismo, potremmo trovarci nella situazione di non poter avere una maggioranza parlamentare collegata al *Premier* e quindi nella condizione di non poter assegnare al *Premier* il mandato per assolvere alla funzione stessa.

Ci troveremmo, perciò, o nella condizione di ritornare ad un parlamentarismo, che in questo momento però sarebbe espulso dalla nostra Costituzione, ovvero nella necessità di modificare la nostra legge elettorale affinché essa introduca un premio di maggioranza ulteriore a quello già intrinseco al sistema maggioritario. Avremmo, quindi, un sistema elettorale ipermaggioritario e tutto questo sempre a detrimento della rappresentatività residua del Parlamento.

Noi giudichiamo tutta questa riforma in modo estremamente negativo. D'altra parte, che si vada ad un superamento del Parlamento e della sua funzione rappresentativa così come l'abbiamo conosciuta nei cinquant'anni della storia repubblicana è assolutamente palese ed evidente anche dalle ultime esternazioni che il presidente del Consiglio Berlusconi ha ritenuto di dover fare.

Egli ha chiaramente detto che i Regolamenti parlamentari sono superati e che si perirebbe, se fosse nel suo potere, di proporre riforme «scandalose» – come lui stesso le ha definite – che prevederebbero il voto ponderato in capo ai Presidenti dei Gruppi parlamentari, i quali pertanto voterebbero per tutti i parlamentari del proprio Gruppo. Così abbiamo finalmente avuto l'idea di quel che sarà il Parlamento del futuro: un Parlamento intimamente e intrinsecamente legato al suo Governo, che agisce con una funzione di ratifica notarile degli atti legislativi dell'Esecutivo.

Non avremo più un sistema parlamentare rappresentativo ma soltanto un'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ritenendo che in questo si possa esaurire il procedimento democratico. È un passaggio di estrema delicatezza e gravità. Noi lo denunciemo come estremamente grave; speriamo che qualche coscienza nel Paese si risvegli e capisca la gravità di questa situazione. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

* BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, voteremo contro l'articolo 28 che completa e corona una scelta estremamente inquietante. Si invita il Paese a fare un salto nel vuoto; si esce dal sistema parlamentare senza approdare da nessuna parte.

Non c'è sistema parlamentare che preveda un meccanismo di scioglimento automatico e che preveda altresì che in caso di sfiducia al Primo Ministro non vi sia altra soluzione che lo scioglimento delle Camere. Ri-

peto, l'ultimo comma di questo articolo prevede un caso di scioglimento automatico. Non è stato previsto nessun rimedio.

In questo modo, la Camera dei deputati è nelle mani del Primo Ministro, che ne fa quel che vuole, e viene così meno il meccanismo chiave, l'elemento portante, l'architrave del sistema parlamentare, la necessità, cioè, per il Governo ed il Primo Ministro di conservare la fiducia della Camera per poter governare. Questo è l'elemento portante dei sistemi parlamentari anche nella variante britannica del premierato forte all'inglese.

Nel sistema che ci proponete questo elemento scompare, perché la Camera è nelle mani e alla mercé del Primo Ministro, che altrimenti la scioglie, e quindi la Camera non ha più alcun potere di condizionarne e determinarne le scelte. In questo modo, si apre una deriva verso un sistema peronista, cesarista o plebiscitario nel senso tecnico della parola che non appartiene più alle forme di governo democratico.

Per un Paese democratico che vuole restare tale, questo è un vero e proprio salto nel vuoto; noi combatteremo questa scelta, non solo in questa sede, ma anche nelle successive letture parlamentari di questa riforma, e di fronte all'opinione pubblica con la richiesta di *referendum*. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

MARINI (*Misto-SDI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINI (*Misto-SDI*). Signor Presidente, non so se abbiamo piena consapevolezza che con l'articolo 28 noi torniamo a prima del 1848; l'attuale regime parlamentare, infatti, quello previsto nella Costituzione del 1947, è la conseguenza di un lungo percorso, che inizia con la Rivoluzione francese e che vede i suoi momenti più eclatanti nel 1848, prima con gli Statuti provvisori, poi annullati, e successivamente con l'avvento degli Stati nazionali.

Un punto mi sembra sia sempre stato presente nel legislatore, soprattutto in quanti si ponevano lungo la traiettoria del rinnovamento: la democrazia cammina con le gambe dei Parlamenti, e quindi del suffragio universale che delega al Parlamento la sovranità popolare, e il Parlamento è il centro del sistema democratico.

Sto per dirvi un paradosso: quasi quasi potrei dire che probabilmente, rispetto all'articolo che stiamo per votare, era più avanzato lo Statuto di Pio IX del 1848, perché, perlomeno, in quello vi erano tre punti fondamentali che oggi non sono rimarcati così come lo furono da papa Mastai Ferretti.

Essi sono: la divisione dei poteri, chiarissima nello Statuto varato nel 1848 e fatto da un Papa; l'inalterabilità della magistratura e quindi il rispetto assoluto del potere giudiziario; l'invulnerabilità – anche se sembra strano – dei diritti di libertà. A me pare che stiamo dimenticando questi principi che pure furono un grande patrimonio delle rivoluzioni di quell'epoca. Arriviamo al punto di immaginare che sia possibile avere un Parla-

mento che niente di meno non ha il potere di esprimere un consenso permanente al Governo e quindi al Capo del Governo.

Se al Parlamento si toglie questo rapporto con il *Premier*, con il Capo del Governo e con il Governo nel suo insieme, cioè la fiducia iniziale ed il relativo mantenimento, il Parlamento viene privato del potere essenziale: un Esecutivo cioè che discenda dal potere legislativo.

Con questa riforma invece il rapporto viene capovolto, per cui il potere esecutivo diventa preminente rispetto al potere legislativo e lo stesso viene svuotato delle prerogative tradizionali dei Parlamenti e delle Costituzioni europee degli Stati occidentali.

Ritengo che chi vota questo articolo completi non solo un capolavoro di Costituzione pasticciata ma anche un trasferimento di potere nemmeno in capo ad un Presidente eletto dal popolo ma in capo ad un *Premier*, al Capo del Governo, che non è nemmeno eletto direttamente dal popolo.

Quindi, la Carta che sta per essere votata è molto ibrida e confusa e verso di essa non ci può che essere una critica molto convinta da parte dell'opposizione. Per questo, colleghi, ritengo che, perlomeno rispetto a questo punto fondamentale, che riguarda le prerogative del Parlamento, debba essere svolta una riflessione più approfondita. Anche il modo di procedere nell'approvazione della Costituzione attraverso tappe forzate, attraverso voti rapidi uno dietro l'altro – metodo che sappiamo totalmente mancante di riflessione – non può farci onore e non può essere accettato da una democrazia che vuole essere partecipativa.

Mi chiedo dove in questa Carta che stiamo per approvare vi sia un rapporto, se non di fiducia permanente, perlomeno di controllo per cui il popolo, se dovesse rendersi conto di aver sbagliato, possa correggere l'espressione del voto se non attraverso una delega ed un potere che il Parlamento deve avere.

Badate, colleghi, che gli stessi costituenti americani – siamo alla fine del 1700 – si posero il problema di un voto popolare che fosse espressione di un momento emotivo, non di un giudizio pacato da parte degli elettori. Pertanto, lo scostamento tra il voto dei grandi elettori ed il voto che i grandi elettori danno al Presidente costituisce un periodo di riflessione che serve proprio a far sì che, qualora il voto popolare fosse stato condizionato da forme emotive, si possa correggere, proprio per dare alla Nazione nel suo insieme la possibilità di ritrovare una linea di comportamento non dannosa ma ispirata all'interesse nazionale.

Penso che il fatto che il Parlamento debba esprimere il consenso al Capo del Governo e che questo consenso debba essere mantenuto sia una forma di garanzia democratica, nell'interesse del popolo, nell'interesse della Nazione.

Anche l'interesse nazionale, che ho voluto porre più volte alla vostra attenzione e che mi sembra non sia presente nella Costituzione che state per approvare, vi sembra cosa di poco conto? Vi sembra cosa di poco conto non tenere più conto dell'interesse nazionale, per cui si parla sempre di una specie di investitura popolare che non c'è e che è in funzione dell'interesse nazionale, fondamentale soprattutto nell'epoca in cui viviamo?

Queste brevi considerazioni, Presidente, invitano a fare attenzione. Chi sta per approvare questa Costituzione sta commettendo un grave errore di cui si pentirà. (*Applausi dai Gruppi Misto-SDI, Mar-DL-U e DS-U*).

MALAN (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, Forza Italia voterà con convinzione a favore dell'articolo 28 perché ritiene che completi una riforma costituzionale utile a conferire realmente agli elettori il potere di scegliere chi li governa, avendo precise garanzie in ordine al fatto che chi li governa non sia sostituito da qualcuno che il popolo non ha scelto o ha addirittura bocciato.

Potremmo stupirci di quanto ha affermato l'opposizione contro l'articolo 28 se non fossimo abituati a una forma di doppia morale per cui lo stesso testo di legge è ritenuto un pericolo per la democrazia se è votato dagli avversari, mentre è un normale sicuro passo avanti nella democrazia se è proposto dall'opposizione.

Vorrei ricordare, ancora una volta, che le parti del disegno di legge di riforma maggiormente criticate costituiscono punti presi, e spesso ammorbiditi, da testi presentati dall'attuale opposizione. Mi riferisco, per quanto riguarda il potere di scioglimento della Camera da parte del Primo Ministro, alla più volte menzionata bozza Salvi.

Quella proposta non fu presentata nella Commissione bicamerale per le riforme come un'idea personale, ma ebbe l'appoggio del fior fiore della rappresentanza della sinistra. Non risulta che coloro che erano in maggioranza nella scorsa legislatura nella Commissione bicamerale complottassero contro la democrazia, volessero porre fine al Parlamento così come lo conosciamo, volessero avviare una deriva plebiscitaria. Parti di questa riforma erano contenute persino nel programma dell'Ulivo nel 1996, la cui terza tesi prevedeva la menzione del nome del Primo Ministro nella scheda elettorale.

Questo programma elettorale è stato poi messo nel cassetto perché nessuna delle 88 tesi ha avuto attuazione: c'è chi ritiene che gli impegni assunti con gli elettori siano transitori e da dimenticare, ma noi abbiamo un'opinione opposta.

Di fronte a critiche pure legittime, siamo persuasi della nostra coerenza circa un punto fondamentale: il rispetto della volontà degli elettori. È stato detto che il sistema maggioritario garantisce la stabilità dei Governi; è evidente che ciò non è vero perché nel vigente sistema maggioritario si sono susseguiti sette Governi di cui soltanto tre – due Governi Berlusconi e il governo Prodi – sono stati scelti dagli elettori, gli altri sono risultati da movimenti interni al palazzo, legittimi anche da un punto di vista costituzionale, ma non derivati dalla volontà degli elettori.

L'articolo in esame applica il principio fondamentale dell'articolo 1 della Costituzione, secondo cui la sovranità appartiene al popolo. Noi riteniamo che la seconda parte della Costituzione debba tentare di dare la migliore attuazione a questo principio fondamentale, altri ritengono che la seconda parte della Costituzione dovrebbe dar modo di trovare sotterfugi e infingimenti per non rispettare la volontà popolare.

Noi riteniamo che i Governi debbano essere scelti dai cittadini, debbano impegnarsi su un programma e renderne conto agli elettori. (*Applausi dal Gruppo FI*).

COMPAGNA (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (UDC). Signor Presidente, per esprimere molto brevemente il voto favorevole dei senatori dell'UDC all'articolo 28, in quanto esso ci appare abbastanza coerente con il sistema che stiamo delineando in questa riforma.

I riferimenti storici che sono stati fatti da molti colleghi ci sembrano un po' enfatici. Non ci pare legittimo parlare di oscuramento del parlamentarismo, a meno di non voler escludere dal parlamentarismo moderno tutte le forme riconducibili all'esecutivo forte, al semipresidenzialismo e al presidenzialismo.

Se riguardo alla storia d'Italia si vuole dire che non specificatamente questo articolo, ma questo impianto cancella e modifica il sistema scaturito alla Costituente dall'ordine del giorno Perassi, quello cioè relativo alla forma di Governo strettamente parlamentare, non c'è dubbio, si rischia la banalità. Non voglio seguire né il senatore Nania né i suoi contraddittori sui continui riferimenti alla scorsa legislatura. Mi sembra appropriato un riferimento ad una legislatura più *antiqua*.

Colleghi, senatore Mancino, io c'ero: le modalità in cui maturò lo scioglimento del Parlamento nel gennaio del 1993, non furono estremamente extraparlamentari, ma violentemente antiparlamentari. Il Parlamento fu sciolto nel corso di un dibattito su una mozione di fiducia alla Camera dei deputati, nell'interruzione dei lavori tra un intervento e l'altro.

Questo per dire che la politica costituzionale ha talvolta una fantasia che il testo scritto non consente. Da questo punto di vista c'è sembrata inutile la nuova versione dell'emendamento Bassanini e sul punto mi trovo d'accordo con le considerazioni del collega Nania.

L'articolo 28 è coerente con l'ancoraggio complessivo di questa riforma. Ci accusate di essere vili perché non avremmo il coraggio di proclamarcì esplicitamente presidenzialisti. È una viltà che non ci appartiene. Semplicemente, fin dall'inizio di questo dibattito, abbiamo ritenuto più rispondente alla continuità della nostra democrazia liberale che al vertice dello Stato permanesse un'istanza di potere neutro, di garanzia, di quarto potere come nel costituzionalismo liberale, collega Marini, dell'Ottocento.

Di qui il nostro voto favorevole a questo articolo, che non è che un tassello di un impianto che non ci pare carente da questo punto di vista. (Applausi dai Gruppi UDC e AN).

NANIA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (AN). Signor Presidente, voteremo a favore di questo articolo, perché rappresenta uno dei passaggi fondamentali della proposta di Governo che stiamo portando avanti, che ci auguriamo sia sottoposta a *referendum* popolare.

Su questo pacchetto di riforma la necessità di un *referendum* popolare non si contratta. Noi lo chiediamo con forza, perché desideriamo che siano i cittadini a dirci se vogliono forme surrettizie di ribaltone o se, diversamente, vogliono fare ingresso in una democrazia nella quale siano loro ad indicare chi governa e a giudicare chi ha governato.

Al collega e amico Compagna dico che non mi diletto in una contrapposizione con quello che è stato fatto nella scorsa legislatura; mi diletto, invece, ma con grande preoccupazione, nell'analizzare la Costituzione in vigore, perché quel che è stato fatto nella scorsa legislatura, e che non è atto politico, si è tradotto nella Carta in vigore. Per questo motivo mi pare importante mettere in evidenza come la proposta di riordino complessivo del sistema che proponiamo sia la più aperta nei confronti delle opposizioni.

C'è una proposta di legge, che è stata presentata durante i lavori della Bicamerale, nella quale si dice che viene scelto come candidato Primo Ministro il candidato a cui è collegato il maggior numero di deputati eletti. Questa è la proposta che noi stiamo discutendo. Non si vota con schede separate per il Primo Ministro, ma viene nominato Primo Ministro il candidato che, insieme ai parlamentari cui è collegato, raggiunge la maggioranza, come è scritto in questa proposta di legge.

Nella stessa proposta si prevede poi che il Primo Ministro nomina e revoca con proprio decreto i Ministri. Noi sappiamo che questo è stato uno dei punti indicati fra quelli di maggiore preoccupazione, perché si toglie al Presidente della Repubblica – è stato detto – il potere di nominare i Ministri.

Ancora, all'articolo 4, si dice che un quinto dei deputati può presentare una mozione di sfiducia; quindi si attribuisce il potere di presentare la sfiducia soltanto ad un'Assemblea, la Camera dei deputati, sulla base della circostanza che con il sistema che si propone le funzioni tra il Senato e la Camera diventano funzioni differenziate, attribuendosi alla Camera la funzione di esprimere il voto di fiducia. E si aggiunge – attenzione – che, se la mozione è approvata dalla maggioranza assoluta dei parlamentari, il Presidente della Repubblica scioglie il Parlamento e indice nuove elezioni. Vi è, cioè, il famoso scioglimento automatico, che è stato attaccato e cri-

ticato come rigido per come è previsto nell'attuale proposta della Casa delle Libertà.

Riflessioni finale: sapete da chi è presentata questa proposta di legge? Dall'onorevole Armando Cossutta per conto di Rifondazione Comunista! *(Applausi dal Gruppo AN)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 28.

È approvato.

Gli emendamenti 28.0.1 e 28.0.600 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'ONOFRIO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 29.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.1, identico agli emendamenti 29.9 e 29.15.

PASSIGLI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Passigli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29.1, presentato dal senatore Gubert, identico agli emendamenti 29.9, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, e 29.15, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.801.

PASSIGLI *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Passigli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29.801, presentato dai senatori Bassanini e Mancino.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.600.

PASSIGLI *(DS-U)*. Chiediamo di nuovo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Passigli, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29.600, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.800.

Verifica del numero legale

VITALI *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.800, presentato dal senatore Pascarella.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.3.

VITALI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29.3, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.7.

VITALI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29.7, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.4.

Verifica del numero legale

VITALI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.4, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.12, identico all'emendamento 29.700.

VITALI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 29.12, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico all'emendamento 29.700, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.10, identico all'emendamento 29.701.

VITALI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29.10, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico all'emendamento 29.701, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.13, identico all'emendamento 29.702.

VITALI *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29.13, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico all'emendamento 29.702, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 29.14.

Verifica del numero legale

VITALI *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 29.14, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, fino alla parola «dirige».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 29.14 e gli emendamenti 29.703, 29.5 e 29.8.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.2.

VITALI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 29.2, presentato dal senatore Crinò.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.11, identico all'emendamento 29.704.

VITALI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29.11, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico all'emendamento 29.704, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 29.16.

VITALI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 29.16, presentato dal senatore Villone e da altri senatori, fino alle parole «dello Stato.».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 29.16 e gli emendamenti 29.603, 29.602, 29.605 e 29.606.

Passiamo alla votazione dell'articolo 29.

* PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli senatori, con l'approvazione dell'articolo 29 in sostanza riscriviamo interamente il Titolo III della Costituzione e fuoriusciamo irrimediabilmente dalla forma di Governo parlamentare, senza peraltro accedere alle garanzie e ai pesi e contrappesi del presidenzialismo. Approdiamo quindi ad un sistema ibrido, che oltretutto non raggiunge nessuno degli obiettivi che dichiara di voler conseguire.

Vediamo meglio. In caso di crisi della o nella maggioranza si aprono due ipotesi. La prima prevede uno scioglimento automatico della Camera, se l'iniziativa della sfiducia è assunta dal Parlamento. La sfiducia, che è lo strumento principe del Governo parlamentare, si rivolge paradossalmente contro il Parlamento. Non si è mai visto, nella storia dei Parlamenti, un Parlamento sciolto per aver sfiduciato l'Esecutivo, lo scioglimento essendo limitato al solo caso in cui non si possa formare una maggioranza alternativa. Nella storia dei Parlamenti il solo fatto di sfiduciare l'Esecutivo non ha mai comportato lo scioglimento automatico del Parlamento.

Perché è così pericolosa questa prima ipotesi? Perché un Parlamento che non voglia essere sciolto può artificiosamente mantenere in vita un Governo ormai privo di una maggioranza fattiva, un Esecutivo morto-vivente, uno *zombie*, che rimane in piedi pur non riuscendo a governare. Avremmo così una stabilità priva di qualsiasi positività.

La seconda ipotesi è persino più inquietante, ed è quella che prevede che, in caso di sfiducia da parte del Parlamento, su di una richiesta del Governo, si possa eleggere un nuovo Primo Ministro attraverso la sfiducia costruttiva qui prevista, che ho più volte definito una finta sfiducia costruttiva.

Essa ha infatti due difetti: da un lato, presenta la possibilità di un eccessivo potere del *Premier*, che con un gruppo di fedelissimi può ottenere lo scioglimento del Parlamento rendendo impossibile l'esercizio della sfiducia costruttiva (giacché, come abbiamo visto nel corso del dibattito, bastano pochissimi deputati per ottenere tale risultato); ma, dall'altro lato, paradossalmente, è anche vero il contrario: e cioè che un gruppo piccolissimo di deputati può tenere sotto scacco l'intera maggioranza, provocando lo scioglimento del Parlamento e la fine della maggioranza anche per pochissimi voti.

Abbiamo qui un ulteriore paradosso: inteso come strumento di rafforzamento del *Premier*, l'istituto della sfiducia costruttiva in realtà non permette di superare l'eterogeneità delle coalizioni, superabile solo attraverso una modifica della legge elettorale. La forma di Governo qui prevista costituzionalizza infatti il potere di ricatto dei piccoli Gruppi. Su questo non ho sentito, senatori Nania e Malan, nessuna vostra risposta.

Qui si costituzionalizza il potere di ricatto di piccoli gruppi, e un Parlamento che in questo momento è sotto schiaffo da parte della componente minoritaria della maggioranza non solo vota sotto schiaffo, ma addirittura costituzionalizza il potere oggi di questa infima minoranza che non raggiunge il quattro per cento dei voti e domani di qualsiasi minoranza all'interno di qualsiasi maggioranza.

È un capolavoro di incompetenza costituzionale quello che stiamo facendo, proprio perché non raggiunge nessuno degli obiettivi che si ripropone, ed espone l'intero sistema a grossi pericoli. Io credo che questo capolavoro di incompetenza non sia più rimediabile, almeno in quest'Aula del Parlamento.

Abbiamo completato, con l'approvazione del Titolo III, la distruzione e del modello parlamentare e del modello presidenziale, cui avremmo potuto alternativamente porre mano. Siamo giunti invece in una terra incognita, che presenta tutti i difetti che io vi enunciavo.

Credo che questo capolavoro di incompetenza non potrà che essere cancellato dal popolo italiano: saremo infatti obbligati, nostro malgrado, ad appellarci al *referendum* confermativo. Dico nostro malgrado perché noi guardiamo alla storia della Costituzione repubblicana, dove troviamo – al contrario di quanto oggi avviene – un esempio fulgido di collaborazione tra forze politiche motivate sì da posizioni politiche diverse, ma unite da un identico disegno di formulazione condivisa delle regole fonda-

mentali. È quel disegno che è a voi mancato e della cui mancanza voi porterete la responsabilità. (*Applausi del senatore Vitali*).

NANIA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (AN). Signor Presidente, premesso che noi partiamo dal punto di vista di agire in una democrazia della fiducia e non in una democrazia diffidente, senatore Passigli a questa obiezione abbiamo già risposto, e voglio dire che i casi sono due: o è l'intera maggioranza che cambia opinione, e se l'intera maggioranza cambia opinione sul *Premier* ci sono i meccanismi adatti per sostituirlo, perché, accettando anche ragionamenti che sono venuti dall'altra parte, se è l'intera maggioranza che cambia opinione nella nostra proposta c'è la soluzione.

Secondo problema: se è un pezzo di maggioranza che cambia opinione. Non c'è bisogno di andare lontano a pensare, su questo tema, come si comporta la nostra proposta e come si dovrebbe comportare il sistema politico. Se è tutta la maggioranza noi abbiamo risposto che è possibile il cambiamento perché c'è un rispetto della scelta elettorale dei cittadini. Se è invece un pezzo della maggioranza – pensiamo a Rifondazione Comunista nel 1998 – allora, senatore Passigli, lo dovrebbe chiedere a Prodi quando, a Bologna, voleva proporre lo scioglimento delle Camere. Se in quel caso fosse stata in vigore questa nostra proposta, lo dovrebbe chiedere al centro-sinistra come sarebbe andata a finire.

Ebbene, se un pezzo della maggioranza ricatta, lo può fare solo con questo sistema, perché Rifondazione Comunista con il vostro sistema al quale siete abbarbicati, può far cadere un Presidente del Consiglio, mandarlo a casa e sperare che ci sia il Mastella di turno. Con il sistema che noi invece vorremmo introdurre in Costituzione, che era il vostro sistema ma che voi oggi rinnegate, se un pezzo della maggioranza vuole ricattare, come fece Rifondazione Comunista nel 1998, allora si possono sciogliere la Camera e presentarsi dinanzi agli elettori, cosa che voleva fare Prodi nel 1998, ma che una congiura di Palazzo – come ben sapete – gli ha impedito.

Pertanto, se cambia opinione tutta la maggioranza c'è la soluzione e la clausola di flessibilità, ma se un pezzo di essa vuole ricattare deve stare attento perché quel pezzo se ne va a casa e sono gli elettori a decidere, come ha detto un altro esponente della vostra maggioranza, Salvi, quando ha presentato il premierato dicendo: attenzione, se un pezzo determina lo scioglimento non si chiudono i parlamentari in uno stadio, ma sono gli elettori che scelgono, come si conviene in una democrazia normale.

Ritengo che questo sistema abbia raccolto suggerimenti e proposte che vengono dal centro-sinistra, però, siccome voi siete scienziati, se una cosa la proponete voi si può fare ed è giusta, se la proponiamo noi non si può fare ed è pericolosa per la democrazia, anche se ripete le stesse parole delle vostre proposte. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

PASSIGLI (*DS-U*). E se c'è una crisi internazionale che fai?

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, molto brevemente perché il tempo comincia a scarseggiare, vorrei sottolineare alcuni aspetti di questo dibattito.

Sia il senatore Nania che il senatore Malan sono convinti che questa riforma costituzionale sia in grado di esaltare e di rispettare la volontà popolare e su questo elemento fondano il loro entusiasmo nei confronti della riforma stessa.

Il problema è che la volontà popolare, quale loro la immaginano e rappresentano, non è semplificabile e riconducibile alla scelta di un Primo Ministro, ma è qualcosa di estremamente variegato e difficile da sintetizzare. Proprio per questo la volontà popolare richiede un sistema rappresentativo che sia in grado di darne una espressione dinamica, perché quella volontà popolare nel corso di una legislatura è inevitabilmente portata a cambiare, a riaggregarsi con il cambiare delle problematiche e delle prospettive. Questo lo abbiamo verificato abbondantemente tutti noi che abbiamo vissuto una legislatura.

Pensare che quella volontà popolare sia qualcosa di univoco, di semplificabile e soprattutto di incontrovertibile e di immutabile è un assurdo. È lì l'errore: crediamo di esaltare la democrazia esaltando la volontà popolare, viceversa, stiamo riducendo la volontà popolare ad un atto che si esercita una volta ogni cinque anni; essa diventa imm modificabile, non ha più alcuno strumento per rappresentarsi in modo dinamico, come invece accadeva nel sistema parlamentare che prevedeva un rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento.

In questo modo, non stiamo esaltando la volontà popolare, la stiamo mortificando ritenendo che possa esprimersi e concludersi nella scelta di un capo. È una semplificazione assolutamente inaccettabile di cui voi portate la grave responsabilità.

Voglio anche far presente un'altra situazione, signor Presidente. Ora lei chiederà, dopo questa votazione, al relatore – *relator ridens* – il parere sugli emendamenti relativi al prossimo articolo.

Ebbene, signor Presidente, come sempre sentiremo che il parere è contrario su tutti gli emendamenti e il Governo aggiungerà che è conforme al parere del relatore. Ciò naturalmente qualifica la discussione che stiamo facendo: si è sempre sostenuto che le riforme costituzionali dovessero essere fatte con il concorso dell'opposizione; questo concorso è stato valido fintantoché la maggioranza non ha trovato un accordo sulla forma da dare al Senato, nel momento in cui questo accordo è stato trovato, ed è stato sancito via *fax*, il concorso dell'opposizione è stato rifiutato costantemente tutte le volte che lo abbiamo offerto, sempre e costantemente. Questa è un'altra responsabilità che avete. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

VITALI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 29.

È approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 29.0.5.

VITALI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

dante procedimento elettronico, la prima parte dell'emendamento 29.0.5, presentato dal senatore Gasbarri, fino alle parole «di regolamento».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 29.0.5 e gli emendamenti 29.0.4, 29.0.3, 29.0.2 e 29.0.1.

Passiamo all'esame dell'articolo 30, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

* MANZELLA (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti 30.0.3, 30.0.10 e 30.0.5.

Direi che questi emendamenti sono quanto rimane di quello che nei lavori di Commissione era apparso un ragionevole progetto, comune a maggioranza e opposizione, al quale mi era sembrato che il relatore e Presidente della Commissione non si opponesse. Il progetto di creare un'area non maggioritaria, direi un'area consorziale tra maggioranza e opposizione.

I Governi passano, la pubblica amministrazione e le autorità indipendenti restano. E almeno a me era parso che emendamenti di questo tipo potessero essere accolti in sede di discussione in Assemblea; questa prospettiva era stata anche uno dei motivi di una certa accelerazione dei lavori di Commissione. Ora, non so se questo progetto è definitivamente naufragato, con responsabilità pesanti, mi sembra tuttavia giusto richiamare quei motivi espressi già in sede di Commissione per difendere questo tentativo di completamento di una riforma.

L'emendamento 30.0.3 riguarda la pubblica amministrazione. Nel progetto della nostra Costituzione i pubblici impiegati sono dichiarati al servizio esclusivo della Nazione. Ora, nella nostra esperienza repubblicana, soprattutto negli ultimi tempi, si sono succeduti vari Ministri della funzione pubblica di questa e dell'altra parte politica, pensiamo a Sabino Cassese, a Franco Frattini e a Franco Bassanini, e certamente in questa sequenza sono stati effettuati vari esperimenti. Tutti siamo insoddisfatti di certe cose che si verificano nella pubblica amministrazione, che sem-

brano contrastare con quel principio costituzionale della pubblica amministrazione al servizio esclusivo della Nazione.

Ecco quindi che il primo emendamento dice semplicemente che i dirigenti non possono essere dispensati dal servizio né essere destinati ad altre funzioni in relazione al mutamento dell'indirizzo politico-amministrativo ma soltanto per il mancato conseguimento degli obiettivi a loro assegnati. È una formula così neutra e nello stesso tempo così decisiva nel cogliere questa esclusività del servizio alla Nazione tale da consentire che i pubblici impiegati, nel mutare dei Governi, siano comunque fedeli a questo mandato, che non occorrono altre parole per illustrarlo.

Il secondo emendamento tende a costituzionalizzare quell'area non maggioritaria assicurata dalle Autorità indipendenti. L'emendamento 30.0.5 tende appunto a dare una cornice di costituzionalità a queste grandi aree che tutti assieme, maggioranza ed opposizione, consideriamo indisponibili ad interventi maggioritari nel senso proprio e specifico della parola. Quali sono queste aree? Certamente le comunicazioni di massa, la tutela dei consumatori, dei risparmiatori, la sfera personale di riservatezza.

Questi emendamenti sono quel che resta di un disegno complessivo di riequilibrio della nostra Costituzione; due elementi che, se incastonati in questo progetto, darebbero ad esso un respiro tale da avere quel consenso che fin qui è stato negato. (*Applausi del senatore Bedin*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, chiedo se devo esprimere il parere sugli emendamenti accantonati relativi agli articoli 4 e 6 che era stato stabilito sarebbero stati esaminati dopo la votazione dell'articolo 30.

PRESIDENTE. Ciò avverrà dopo aver esaminato gli emendamenti aggiuntivi relativi all'articolo 30.

D'ONOFRIO, *relatore*. Il mio parere è contrario agli emendamenti relativi all'articolo 30. Purtroppo, vorrei svolgere alcune considerazioni.

Innanzitutto, la mia contrarietà non è riferita ai contenuti degli emendamenti che trattano questioni che riguardano la pubblica amministrazione e le Autorità indipendenti. La mia contrarietà è dovuta al fatto che intanto rimangono in vigore le disposizioni della Costituzione vigente, più volte ricordata con molta enfasi in modo positivo. Il testo di riforma costituzionale non è privo di una parte relativa alla pubblica amministrazione, ma gli articoli 97 e 98 vigenti rimangono in vigore in quanto non modificati. Da questo punto di vista, quindi, non vi è una incompletezza del disegno di riforma.

Per quanto riguarda poi le Autorità amministrative indipendenti, bisogna certamente dire che siamo in presenza di un fenomeno molto vario,

talmente vario che abbiamo avuto difficoltà in passato, quando abbiamo parlato del Presidente della Repubblica, a considerare le sue funzioni in riferimento alle autorità amministrative indipendenti come caratterizzate da un solo potere.

Le Autorità amministrative indipendenti sono molto varie tra di loro e come noi sappiamo ve ne è più d'una ed è in corso l'esame da parte del Parlamento di un disegno di legge che prevede una riforma delle attuali Autorità amministrative indipendenti.

È quindi opportuno che su questa materia vi sia una riflessione autonoma e distinta dalla riforma costituzionale, nella consapevolezza che stiamo costruendo un testo che, attraverso il Senato federale, rappresenta già un notevole limite al potere della maggioranza di Governo.

Da questo punto di vista, le Autorità amministrative indipendenti, che nel contesto del sistema bicamerale sono considerate sottratte alla potestà di indirizzo del Governo, qualche volta sono tali e qualche volta no. Allo stato dell'evoluzione della materia non vi è un consolidato costituzionale tale da far ritenere possibile una disciplina costituzionale uniforme con riferimento alle Autorità amministrative indipendenti. Il tentativo che vi fu in Commissione bicamerale non sortì effetto particolare; la materia è importante ma è opportuno in questo momento non irrigidirla in una formula costituzionale unica.

Pertanto, il parere è contrario agli emendamenti riguardanti gli articoli 97 e 98 della Costituzione, perchè non creano un vuoto, e agli articoli aggiuntivi riguardanti le Autorità amministrative indipendenti, perché si tratta di materia ancora molto fluida rispetto alla quale manca un orientamento uniforme proprio in ordine ai rapporti con il Governo della Repubblica.

Con il nuovo sistema dovremo capire in che termini le Autorità andranno a raccordarsi con il potere autonomo delle Regioni e soprattutto con i poteri legislativi esclusivi previsti all'articolo 33 del testo in esame. Il dibattito sulle Autorità amministrative indipendenti va considerato alla luce delle riforme costituzionali quando queste dovessero entrare definitivamente in vigore.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere contrario per gli stessi motivi indicati dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.2, identico all'emendamento 30.3.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.2, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico all'emendamento 30.3, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.600.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.600, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.800.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.800, presentato dai senatori Bassanini e Mancino.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 30.

Verifica del numero legale

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 30.

È approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 30.0.16.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 30.0.16, presentato dal senatore Baratella, fino alla parola «trasparenza».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 30.0.16 e gli emendamenti 30.0.100 e 30.0.15.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 30.0.17.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 30.0.17, presentato dal senatore Baratella, fino alle parole «dell'amministrazione».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 30.0.17 e l'emendamento 30.0.6.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.500.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.0.500, presentato dal senatore Debenedetti.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 30.0.200.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 30.0.200, presentato dal senatore Vitali, fino alle parole «dell'amministrazione».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 30.0.200 e gli emendamenti 30.0.18 e 30.0.9.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.300.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 30.0.300, presentato dal senatore Vitali.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.8.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.0.8, presentato dal senatore Baratella.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.7.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

dante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.0.7, presentato dal senatore Baratella.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.601.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.0.601, presentato dal senatore Bassanini.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 30.0.600.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 30.0.600, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «degli stessi».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 30.0.600 e gli emendamenti 30.0.3, 30.0.10 e 30.0.11.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.19.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.0.19, presentato dal senatore Baratella.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.21.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.0.21, presentato dal senatore Debenedetti.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.20.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.0.20, presentato dal senatore Debenedetti.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.12.

Verifica del numero legale

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.0.12, presentato dal senatore Bassanini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.13.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.0.13, presentato dal senatore Bassanini.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 30.0.1.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 30.0.1, presentato dal senatore Bassanini, fino alle parole «loro componenti».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 30.0.1 e gli emendamenti 30.0.4, 30.0.700, 30.0.14 e 30.0.605.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.22.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.0.22, presentato dal senatore Debenedetti.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.23.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.0.23, presentato dal senatore Debenedetti.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.24.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, credo sia opportuno verificare la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 30.0.24, presentato dal senatore Debenedetti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 30.0.26.

Verifica del numero legale

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per ribadire la necessità di verificare il numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 30.0.26, presentato dal senatore Debenedetti, fino alle parole «suoi risultati».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 30.0.26 e l'emendamento 30.0.25.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 30.0.29.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 30.0.29, presentato dal senatore Debenedetti, fino alla parola «illegittimamente».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 30.0.29 e l'emendamento 30.0.30.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.27.

Verifica del numero legale

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo di verificare di nuovo la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.0.27, presentato dal senatore Debenedetti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.5.

* PASSIGLI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, in quest'Aula si continua a falsare i risultati del numero legale votando per gli assenti. Potrei indicare il settore in cui questo avviene. Vorrei non essere obbligato a fare nomi: le persone interessate sono state ripetutamente avvertite.

Chiederei pertanto un maggiore controllo, soprattutto in questo settore dello schieramento (*Il senatore indica i banchi del Gruppo LP*). Credo che il numero legale sia, in questa fase, importante.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.0.5, presentato dal senatore Manzella.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.28.

Verifica del numero legale

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, dopo le parole del senatore Passigli credo sia opportuno verificare il numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

PASSIGLI (*DS-U*). (*Indicando i banchi del Gruppo LP*). Ultimo banco vicino alla porta!

STIFFONI (*LP*). Senatore Passigli, è la mia tessera!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.0.28, presentato dal senatore Debenedetti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.602.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.0.602, presentato dal senatore Bassanini.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.603.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.0.603, presentato dal senatore Bassanini.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.604.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

dante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.0.604, presentato dal senatore Bassanini.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.34.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.0.34, presentato dal senatore Ayala.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.31.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.0.31, presentato dalla senatrice Piloni.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.32.

Verifica del numero legale

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.0.32, presentato dalla senatrice Piloni.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 30.0.35.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 30.0.35, presentato dal senatore Calvi, fino alle parole «di giurisdizione».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 30.0.35 e l'emendamento 30.0.36.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.38.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.0.38, presentato dal senatore Montino.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.37.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.0.37, presentato dal senatore Calvi.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 30.0.40.

Verifica del numero legale

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 30.0.40, presentato dal senatore Battafarano, fino alla parola «esercita».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 30.0.40 e l'emendamento 30.0.2.

Metto ai voti l'emendamento 30.0.42, presentato dal senatore Fasone.

Non è approvato.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4, precedentemente accantonati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4, che abbiamo accantonato fino a questo momento, erano relativi alle questioni dell'informazione prevalentemente, ma non esclusivamente, politica.

Da quando li abbiamo accantonati ad ora abbiamo votato, su suggerimento o su richiesta in particolare del senatore Bassanini (ma lo dico perché ha votato il Senato), un insieme di disposizioni che demandando alla legge bicamerale l'attuazione di principi costituzionali, tra cui quelli di cui agli articoli dal 13 al 21 della Costituzione, che disciplinano l'esercizio di diritti fondamentali. La previsione del coinvolgimento del Senato federale in questo processo fa di esso un organo costituzionale.

Siccome la questione dell'informazione è materia fondamentale dell'articolo 21 della Costituzione, esprimo parere contrario sugli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi sia dopo l'articolo 4 sia dopo l'articolo 6.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue D'ONOFRIO, *relatore*). Aggiungo che nel testo costituzionale che stiamo votando inseriremo norme transitorie che prevedono espressamente una nuova disciplina legislativa per i sistemi elettorali della Camera e del Senato che, dal punto di vista dell'esperienza, contengono anche disposizioni concernenti l'informazione politica.

Quindi, al di là delle questioni che riguardano la natura completa o incompleta, piena o non piena, neutrale o non neutrale dell'informazione politica (e che potrebbero far sorgere problemi rilevanti soprattutto in riferimento a quotidiani, radio o televisioni che hanno un orientamento volutamente di schieramento politico, e quindi non potrebbero subire le stesse imposizioni), il parere è contrario per questo insieme di ragioni.

Si coglie, quindi, l'importanza della garanzia dei diritti fondamentali e in particolare del pluralismo dell'informazione e si ritiene che si sia fatto un notevole passo avanti relativamente agli articoli dal 13 al 21 della Costituzione, affermando la natura bicamerale delle leggi attuative di tali articoli.

Per queste ragioni, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere contrario per i motivi testé addotti dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.0.5

* BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, mi sembrava che questi emendamenti fossero stati accantonati in precedenza a seguito dell'emergere di una qualche disponibilità della maggioranza a considerare l'esigenza di un sia pur minimo rafforzamento del sistema delle garanzie democratiche nell'ambito di un testo che sulle garanzie fa incredibili arretramenti rispetto alla Costituzione del 1947.

Ora, il parere negativo del relatore ci sorprende e ancora una volta ci delude. Vorrei ricordare che noi stiamo per votare una norma di principio che recita: «La legge disciplina le forme del finanziamento delle campagne elettorali, ne assicura la trasparenza e fissa i limiti delle spese elettorali. Garantisce ai candidati, ai partiti, alle coalizioni tra i partiti e agli al-

tri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa».

Volete, cari colleghi, condizioni di disparità nell'accesso al sistema delle comunicazioni di massa? Pensate che la democrazia sia dare tutti i poteri ad un uomo solo, eletto per di più in condizioni di disparità, ad un uomo che partecipa alla competizione avendo in mano tutti i mezzi di comunicazione di massa e quindi con una competizione truccata? Questa è l'idea di democrazia che avete?

Francamente questo parere apre una questione democratica, lo dico con molta nettezza; apre una fondamentale questione democratica: non più solo la questione della forma di Governo ma una questione democratica.

* PASSIGLI (*DS-U*). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, mi avvalgo dell'articolo 109 del Regolamento per annunciare che non parteciperò al voto: sono perfettamente d'accordo con il senatore Bassanini, ma talmente d'accordo dal ritenere che sia un'ignominia partecipare al voto su questo punto prevedendo il risultato dello stesso.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, l'emendamento 4.0.5, concernente le garanzie in una disputa elettorale che sia equilibrata e che offra pari opportunità a tutti i concorrenti, è di particolare rilevanza.

Abbiamo prima detto di come fosse discutibile ridurre la volontà popolare alla pura e semplice scelta del *Premier*, scelta fossilizzata ed immutabile per i cinque anni della legislatura. Ora siamo di fronte ad un ulteriore problema: anche ammettendo che la volontà popolare possa ricondursi alla scelta del *Premier*, diventa importantissimo il sistema delle garanzie perché dobbiamo sempre ricordarci che, di fronte alla volontà maggioritaria, esiste anche una volontà minoritaria, la quale può essere rispettata democraticamente soltanto attraverso un sistema di garanzie di cui l'articolo 4-*bis* che andiamo a votare è uno degli elementi fondamentali. Questo – ripeto – nell'ipotesi discutibilissima di ridurre la volontà popolare alla scelta del *Premier*.

Vorrei che si capisse l'importanza che nella democrazia hanno questi principi, che vanno bene al di là di quello che è l'articolato di legge e la tecnicità legislativa che adottiamo. Qui siamo di fronte a principi fondamentali della democrazia che stiamo calpestando: in primo luogo, li calpestiamo con il disegno di legge che stiamo discutendo; in secondo luogo, li calpestiamo con la disattenzione e la trascuratezza che riserviamo agli

stessi. Dei costituenti non dovrebbero comportarsi così. (*Applausi del senatore Castellani*).

NANIA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (AN). Signor Presidente, su questi emendamenti aggiuntivi siamo stati particolarmente attenti. Ringrazio il relatore che ha voluto dire che nel merito delle posizioni o degli argomenti avanzati con queste proposte non ci sono grandi obiezioni di principio. Il fatto è che già nella Bicamerale, con la maggioranza di centro-sinistra, quando ponemmo all'attenzione questi emendamenti ci fu risposto (e si è inserita una disposizione in questo senso) che sarebbero state poi le leggi bicamerali a provvedere su temi come questi.

Pertanto, ci siamo soltanto attenuti alle indicazioni della Commissione bicamerale quando la maggioranza era di centro-sinistra.

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bassanini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.0.5, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, fino alle parole «comunicazioni di massa».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.0.5 e gli emendamenti 4.0.700, 4.0.2, 4.0.701, 4.0.4 e 4.0.704.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.3, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico all'emendamento 4.0.702, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico all'emendamento 4.0.703, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 6.0.804 (testo 2), precedentemente accantonato.

* BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei anche in questo caso provare a leggere alla rovescia questo emendamento, per far capire che cosa la maggioranza si accinge a votare: «La legge non assicura il pluralismo dell'informazione, non stabilisce per i partiti e per i movimenti politici eque condizioni di accesso ai mezzi di informazione e non tutela il diritto dei cittadini ad un'informazione politica libera e completa». I «non» sono ovviamente stati aggiunti al testo del nostro emendamento. Li aggiungerete voi votando contro lo stesso.

Stiamo esclusivamente chiedendo alla maggioranza, nel momento in cui si delinea un sistema che dà enormi poteri a chi vince le elezioni e in particolare all'uomo che guida la maggioranza uscita dalle elezioni, di prevedere almeno le condizioni per una competizione elettorale democratica e non ad armi impari; di non imporre al nostro Paese un sistema in cui con un voto truccato si danno tutti i poteri a un uomo solo.

Questo è quello che chiediamo con una norma di principio, signor Presidente, perché la norma esordisce con le parole «la legge assicura» e quindi si rinvia l'attuazione del principio a una legge; la norma è solo di principio.

Trovo pertanto assolutamente inaccettabile, vorrei dire vergognoso, che su un emendamento di questo genere, che non a caso è stato accan-

tonato (e lo si è fatto perché il senatore Nania mi aveva chiesto di correggerne una parte, quella che si riferiva ai limiti delle concentrazioni monopolistiche, che è stata corretta nel senso da lui indicato), voi votiate contro. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

NANIA (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (*AN*). Signor Presidente, vorrei mettere in evidenza, ancora una volta, che quando la maggioranza era di centro-sinistra la stessa ha stabilito che la disciplina di questa materia era rinviata ad una legge bicamerale.

In tema di riforma elettorale si è fatto esplicito riferimento all'opportunità di disciplinare questa materia; pertanto, essa tornerà all'ordine del giorno sia per le leggi bicamerali che per la legge elettorale.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, credo che il senatore Bassanini abbia già chiarito il senso di questo importante emendamento che riguarda una questione di principio e credo che il senatore Nania abbia altresì chiarito quale sarà l'atteggiamento della maggioranza.

Abbiamo discusso in quest'Aula a vario titolo e più volte del problema dell'informazione. La maggioranza ha sempre dichiarato il suo atteggiamento liberale, pluralista, garante dell'informazione e di rispetto delle diverse parti politiche. Oggi chiediamo soltanto al Parlamento di ribadire ciò che anche la maggioranza ha sempre affermato: pluralismo, libertà d'informazione, parità di condizioni di accesso ai mezzi di informazione per i partiti e i movimenti politici.

Dev'essere chiaro ai cittadini che se oggi mancherà il voto della maggioranza su questo emendamento certamente non saranno garantiti quei diritti e le parole che abbiamo ascoltato in passato dalla maggioranza verranno negate.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.804 (testo 2), presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 31, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

* DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Signor Presidente, giudico l'articolo 31 un grave errore della maggioranza. Mi permetterei di definirlo una prova di insipienza politica. Nel momento in cui il dibattito sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura, sul problema di come rendere meno separato il corpo giudiziario rispetto agli altri poteri dello Stato, è aperto e rappresenta uno dei punti su cui con maggiore forza insiste la maggioranza, noi abbiamo introdotto con l'articolo 31, in questo disegno di legge, una normetta che riforma marginalmente il Consiglio superiore della magistratura e di fatto preclude ogni possibilità di approfondimento serio su come deve essere rivisto l'organo di autogoverno della magistratura.

Capisco che si possa prevedere il mantenimento del primo comma in quanto esso diventa quasi norma obbligatoria di coordinamento rispetto alla differenziazione introdotta tra Camera e Senato, per cui non si prevede più la seduta congiunta per l'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, ma se ne attribuisce una quota ad ognuno dei due rami del Parlamento. Ma se aggiungiamo a questo la previsione di modifica della questione relativa alla nomina del Vice Presidente è chiaro che

diamo a questo articolo un significato ed una portata ben diversi dall'adeguamento per necessità di coordinamento dell'attuale articolo 104 della Costituzione.

Ho proposto un emendamento complessivo di riforma del Consiglio superiore della magistratura, l'emendamento 31.1, che riflette e ripete uno schema contenuto in un disegno di legge che con il collega Compagna ho presentato nelle scorse settimane. Vi si prevede un Consiglio superiore della magistratura modellato sullo schema della Corte costituzionale in cui le nomine di un terzo dei componenti sia affidata al Capo dello Stato come elemento di garanzia e di equilibrio tra i diversi poteri.

È una modifica radicale che ha una sua fondatezza e trova conferma anche in indicazioni fornite nel dibattito alla Costituente. Mi augurerei che il relatore e il Governo vogliano esprimere un parere favorevole. In caso contrario, preannuncio il ritiro dell'emendamento per non pregiudicare possibilità di sviluppi parlamentari futuri, mentre manterrò comunque la proposta di stralcio del secondo comma dell'articolo 104.

Se vogliamo introdurre in questo calderone anche la riforma del Consiglio superiore della magistratura in un aspetto così laterale, compiamo un atto che suona di conferma alla preoccupazione espressa nelle scorse settimane dal presidente Cossiga: in ordine, cioè, alla incapacità di questa maggioranza di affrontare in modo organico i temi relativi al funzionamento della giustizia nel nostro Paese.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sulla proposta di stralcio in esame.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sulla proposta di stralcio S31.100. Si tratta di una materia molto delicata. Gli emendamenti 31.11 e 31.5 affrontano il seguente problema, particolarmente importante: vogliamo ritenere che il Senato federale sia organo di garanzia nei confronti dei poteri della giustizia e della Corte costituzionale, anziché ripartire tale funzione fra le due Camere? Riteniamo di costruire un Senato che possa avere la pienezza dei poteri del Parlamento nazionale in questa materia?

I due emendamenti, aventi come primi firmatari i senatori Villone e Passigli, prospettano un'ipotesi che ritengo di dover accogliere, prevedendo che la quota parlamentare per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura sia interamente di competenza del Senato federale. Il testo del Governo e quello licenziato dalla Commissione prevede che il terzo dei componenti del CSM la cui elezione è di spettanza del Parlamento sia diviso a metà fra Camera e Senato, i due emendamenti affidano invece l'intero terzo alla competenza del Senato federale. Se questa è l'intenzione dei colleghi, come mi auguro, vorrei evitare che permanga un dubbio, che non si comprenda cioè il destino del sesto di competenza della Camera.

Pertanto, se l'intendimento è quello di attribuire al Senato federale l'intera quota di competenza del Parlamento nazionale, è importante allora integrare la proposta con riferimento ai Presidenti delle Giunte regionali. Siccome la magistratura è complessivamente nell'ambito della riserva statale, la presenza dei Presidenti delle Giunte regionali nella votazione del terzo di competenza del Senato federale concorre a stabilire un collegamento tra le autonomie territoriali e il Parlamento nazionale.

Assumendo dal punto di vista sostanziale i due emendamenti, propongo la seguente riformulazione: al comma 1, sostituire le parole: «per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica» con le seguenti: «per un terzo dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano». Si tratta della previsione di un'integrazione per una funzione particolarmente importante.

Se il senatore Passigli accogliesse questa riformulazione, esprimerei parere favorevole all'emendamento 31.5. Per tutti gli altri emendamenti e la proposta di stralcio, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Passigli, accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal senatore D'Onofrio?

PASSIGLI (*DS-U*). Sì, perché mi sembra che la riformulazione accolta sia l'emendamento 31.5 sia, sostanzialmente, l'emendamento 31.11 dei colleghi Villone ed altri.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento 31.5. Esprimo poi parere contrario sulla proposta di stralcio del senatore Del Pennino e sui restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.600, identico agli emendamenti 31.6, 31.7 e 31.700.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.600, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, identico agli emendamenti 31.6, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori, 31.7, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, e 31.700, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Senatore Del Pennino, conferma il ritiro dell'emendamento 31.1?

DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. Signor Presidente, dopo le dichiarazioni del relatore, ritiro l'emendamento 31.1, così da non pregiudicare un'ipotesi ma, vista la convergenza che si è creata tra relatore, maggioranza e opposizione, difficile, seria riforma del Consiglio superiore della magistratura, che si allontana sempre più.

Mantengo invece la proposta di stralcio.

PRESIDENTE. Senatore Passigli, mantiene l'emendamento 31.11?

PASSIGLI *(DS-U)*. Sì, mantengo l'emendamento 31.11 perché stabilisce alcune caratteristiche e alcuni requisiti richiesti ai membri del Consiglio superiore della magistratura. Visto che mi sembra che nel testo dell'articolo 31 essi non siano presenti, potrebbero essere assunti nella riformulazione dell'emendamento 31.5.

PASTORE *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, intervengo per chiarire che l'emendamento 31.11, nella sua prima parte, ripete la formula della Costituzione vigente. Quindi, anche per evitare di far sembrare che sia stata modificata una parte della Costituzione, che in realtà è rimasta invariata, è sufficiente votare l'emendamento 31.5 con l'integrazione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Do lettura della riformulazione dell'emendamento 31.5: «Al comma 1, sostituire le parole: «per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica», con le seguenti: «per un terzo dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano»».

L'emendamento 31.11 si intende pertanto ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 31.9, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.5 (testo 2).

NANIA (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Nania, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.5 (testo 2), presentato dal senatore Passigli.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Gli emendamenti 31.602 e 31.603 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 3.2000.

Passiamo alla votazione della proposta di stralcio S31.100.

COMPAGNA (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (UDC). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto a favore della proposta di stralcio.

Colleghi – mi rivolgo soprattutto ai senatori della maggioranza – in questa legislatura abbiamo assistito a innumerevoli scontri tra maggioranza ed opposizione. L'opposizione ha denunciato come leggi vergogna alcune leggi ordinarie da noi proposte e da noi votate. Non ho condiviso quel giudizio dell'opposizione, ma ho spesso fatto presente ai colleghi della maggioranza che il nostro scontro con l'opposizione, se c'è, deve essere sui valori della giurisdizione e della Costituzione.

Abbiamo avuto qui, questo pomeriggio, fino a qualche minuto fa, il Ministro della giustizia, che però adesso si è allontanato. Ebbene, la storia del Consiglio superiore della magistratura alla Costituente è una delle storie meno nitide, più oscure del nostro progetto costituzionale.

Calamandrei e Leone proposero che il Consiglio superiore della magistratura fosse organo di garanzia e di potere neutro. Prevalse in Aula una concezione biecamente corporativa; prevalse l'emendamento dell'allora giovanissimo onorevole Scalfaro. Si introdusse nel nostro sistema l'idea... (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

Colleghi della maggioranza, sul Consiglio superiore della magistratura mi sono scontrato insieme a voi, contro i pretoriani (cortesi ma dalla granitica fermezza) come il collega Fassone e altri colleghi. Consentitemi di esprimere, magari esclusivamente a titolo personale, la mia delusione per la disattenzione con la quale in materia vera e seria, quella del rapporto Costituzione-giurisdizione, stiamo blindando per il futuro la nostra Costituzione su uno degli aspetti che è stato colpito a spallate di antiparlamentarismo.

Voi che avete denunciato l'antiparlamentarismo nelle norme antiribaltone, adesso...

PASSIGLI (DS-U). Ricordati della separazione dei poteri, tu che sei liberale!

COMPAGNA (UDC). Senatore Passigli, lei ha preso la parola molte più volte di me!

PRESIDENTE. Senatore Passigli, la prego non interrompa.

COMPAGNA (UDC). Io ho preso la parola pochissime volte. Se la mia le sembra una dichiarazione che lascia il tempo che trova, può darsi che lei abbia capito meglio di me. Però, proprio in questo senso, per rispetto e per affetto dei colleghi della maggioranza, per rispetto dei colleghi dell'opposizione, dell'Aula e dell'idea di un organo di garanzia, ma non di autogoverno della corporazione, ho voluto intervenire con questa dichiarazione di voto. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN. Congratulazioni*).

CONTESTABILE (FI). Bene!

NANIA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (AN). Signor Presidente, noi voteremo contro la proposta di stralcio, non per il merito della proposta stessa, ma perché essa riguarda un argomento molto importante, qualificante, uno di quelli che definisce la qualità del nostro sistema politico e democratico.

Nel corso dei nostri lavori su questa proposta di riforma, possiamo avere opinioni diverse; ci siamo confrontati più volte, sono mesi che su questa proposta noi discutiamo e ci confrontiamo anche con l'opposizione. È ovvio che affrontare un tema di questa portata in pochissimo tempo non fa parte del metodo di lavoro che ci siamo dati nel presentare all'attenzione dell'Assemblea una proposta complessiva che è stata molto dibattuta, molto confrontata, molto approfondita.

Sono queste le ragioni per le quali, dal punto di vista del tempo e del metodo, non ci sentiamo di poter accedere ad una soluzione di quel tipo.

Nel merito, invece, condividiamo le ragioni che sono state esposte sia dal senatore Del Pennino che dal collega Compagna. Si tratta di uno di quei temi fondamentali che devono formare senz'altro oggetto di una riforma seria, bilanciata e approfondita, ma noi fino adesso non ce ne siamo occupati nella proposta che abbiamo sottoposto all'attenzione dell'Aula e dei colleghi del centro-sinistra.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione della proposta di stralcio S31.100.

MARINI (Misto-SDI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINI (*Misto-SDI*). Signor Presidente, i suoi collaboratori questa volta non hanno dimostrato la loro proverbiale tempestività.

PRESIDENTE. Mi assumo io il carico: non avevo visto io, i collaboratori sono bravi, sempre.

MARINI (*Misto-SDI*). Lei, signor Presidente, è di una gentilezza squisita e ci mette sempre in imbarazzo per il modo in cui ci sottomette alle regole, alle quali, io dico, dobbiamo sempre sottostare.

Signor Presidente, vorrei dire ai colleghi che quella del Consiglio superiore della magistratura non è una questione irrilevante nella riforma che stiamo discutendo. Il cammino che ha portato alla piena autonomia della magistratura e quindi all'applicazione del principio della divisione dei poteri è stato lungo, anche perché sappiamo che, ogni qualvolta un potere deve affermare la propria autonomia, esso incontra degli ostacoli, e che non sempre soprattutto chi con quel potere è abituato ad esercitare una sovranità illimitata accetta un limite alle proprie funzioni.

È stato pertanto un cammino lungo quello del Consiglio superiore della magistratura previsto dalla Costituzione e ci sono voluti molti anni perché diventasse norma all'interno della nostra Costituzione.

Qual è il significato dell'autodeterminazione dei magistrati? È che in realtà, colleghi, un potere, per essere realmente autonomo dagli altri poteri, è necessario abbia una propria indipendenza sia sul piano funzionale sia sul piano organizzativo, e quindi disciplinare, perché, se non ha questa possibilità di esercitare anche le funzioni organizzative e, di conseguenza, disciplinari in maniera autonoma, è difficile che possa affermare un'autonomia piena.

Questo vorrei che fosse chiaro. Il fatto che molte volte viene sottolineato, che vi sono stati atti, singoli atteggiamenti di magistrati o decisioni del Consiglio superiore della magistratura che a giudizio di una parte dell'opinione pubblica sono stati influenzati da partigianeria, non significa di per sé che la previsione costituzionale della piena autonomia di un potere possa essere limitata o intaccata, anche perché ci trasciniamo ancora – e lo capisco bene – tutte le polemiche e le vicende nate con Tangentopoli.

Credo che a tale proposito una riflessione seria non l'abbiamo mai fatta, perché in realtà ci siamo sempre soffermati (probabilmente anch'io sono caduto in un eccesso di giudizi su questo punto) sul modo in cui si è espressa la giustizia. Non abbiamo mai messo in discussione la veridicità dei fatti che erano alla base degli interventi assunti.

La mia parte politica ha sempre ritenuto che ci fosse stato un eccesso, un accanimento nei confronti di alcune parti politiche, però, ciò non esclude che i fatti che determinarono gli interventi della magistratura erano veri e reali e pertanto andavano comunque sanzionati.

Quando affrontiamo questo tema molte volte dimentichiamo che lo storico che un giorno dovrà giudicare le vicende degli anni Novanta non potrà non soffermarsi sulla circostanza che, in realtà, quello che è

stato un momento degenerativo della vita pubblica ha riguardato soprattutto le aree economicamente forti.

Storicamente mi pare che ormai emerga un dato: le aree territoriali arretrate, o meglio ad un livello di sviluppo non sufficiente, hanno avuto poco a che fare con gli eventi di Tangentopoli proprio perché non vi erano processi di accumulazione che potessero servire come strumenti per intervenire nella vita politica e amministrativa dello Stato, non vi era un interesse economico forte che potesse giustificare quello che poi è stato il grave fenomeno di Tangentopoli.

Lo voglio dire per significare che anche chi si fa influenzare da quegli eventi o dagli atteggiamenti di alcune procure non può esprimere un giudizio che riguardi l'intero corpo della magistratura. Oggi, invece, rispetto a quegli eventi diamo giudizi che coinvolgono l'intero corpo della magistratura, quando sappiamo non solo che le cose non stanno così, ma che è quanto mai essenziale che un potere dello Stato (il potere giurisdizionale, che è uno dei poteri fondamentali) abbia una vera autonomia.

Vorrei ricordare che anche nelle fasi meno recenti della nostra Italia – che all'epoca non si poteva chiamare così perché era divisa in Stati –, anche quando vi erano Governi che esercitavano con autorità e in maniera monarchica le funzioni di Governo, vi era una magistratura indipendente che sapeva difendere le proprie prerogative.

Devo ricordare come la stessa magistratura ordinaria del Regno delle Due Sicilie si rifiutò di giudicare Gioacchino Murat a Monteleone, dove era la gran corte criminale di Calabria, a cui poi fu affidato il giudizio che portò alla condanna a morte di Gioacchino Murat. Si rifiutò perché ritenne che la richiesta, proveniente dalla Casa regnante, di un tribunale misto formato da magistrati ordinari e da militari fosse fuori dalle regole.

Quello che voglio dire è che un corpo che storicamente ha acquisito tanti meriti nella storia del nostro Paese, che finalmente, con la Costituzione del 1947 e poi con la sua applicazione, è riuscito non solo a vedersi riconosciuta la piena autonomia, ma anche ad avere tutto ciò che questa comporta, anche l'autonomia disciplinare, credo che debba essere tutelato. Non avrebbe senso, nel momento in cui abbiamo svoltato il secolo, immaginare di poter rivedere l'equilibrio fondamentale di una società democratica, che è basata appunto sulla diversificazione delle funzioni e sul rispetto che questa diversificazione deve avere.

Ecco perché io credo che dovremmo lasciare immutato l'equilibrio che c'era nel Consiglio superiore della magistratura, anche perché è giusto che la disciplina che l'organo giurisdizionale si deve dare venga dal suo interno. La precedente disciplina, fondata sul Ministro di grazia e giustizia, era una disciplina di commistione che metteva il potere politico in una situazione di privilegio rispetto al potere giudiziario e intaccava l'equilibrio dei poteri.

Noi non possiamo tornare all'antico né possiamo tornare ad una formula di composizione del Consiglio superiore della magistratura che dà maggiore rilevanza alla rappresentanza politica, perché in questo modo torneremmo al passato senza tutelare ciò che invece riteniamo debba es-

sere fondamentale, soprattutto in una società che ancora di più ha bisogno di autonomia della giurisdizione. Ecco perché, signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che dobbiamo su questo essere d'accordo.

Vorrei dire un'ultima cosa, signor Presidente; lei che è sempre così gentile e squisito me lo consentirà. Scrivere una Costituzione già è un'opera di poderosa iniziativa e impegno, perché si tratta di un momento esaltante nella vita di una comunità nazionale. Scrivere la Carta dei propri comportamenti, scrivere ciò che rappresenta il filo conduttore dei comportamenti dei cittadini credo sia un momento esaltante.

Noi invece stiamo facendo tutto questo in una contrapposizione che non ha senso, in una chiusura netta della maggioranza che non porta nulla di buono. In primo luogo, dico alla maggioranza che esiste, ormai, nell'opinione pubblica una convinzione – di questo dobbiamo prendere atto, ci piaccia o no – rappresentata dal fatto che sempre di più cresce il numero di cittadini che ritiene che abbiamo un Capo del Governo (come dice non un oppositore quale posso essere io, bensì un giornalista che sempre è stato di supporto al *Premier*, un giornalista che è stato anche Ministro del *Premier*) disattento alle questioni nazionali e attento alle questioni proprie.

Ebbene, possiamo dare l'impressione alla gente, ai cittadini che stiamo scrivendo una Costituzione chiusa, blindata perché voluta da una parte della maggioranza cui è imposta dal Capo del Governo, il quale, pur di preservare il proprio ruolo, impone poi all'intera maggioranza un certo tipo di voto.

È questo un *Premier* che non è credibile, che non è affidabile, perché quando un *Premier* mette dinanzi all'interesse nazionale l'interesse proprio non è affidabile.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la soluzione che quest'Aula ha adottato rispetto alla composizione del Consiglio superiore della magistratura è pessima, al di fuori di qualsiasi razionalità. Basti pensare alla nomina del Vice Presidente da parte del Presidente della Repubblica, con la facoltà di scegliere tra i componenti del Consiglio stesso; basta pensare a questo pasticcio-papocchio per dire che la soluzione è pessima.

Detto quindi che la soluzione è pessima, non c'è dubbio che il Consiglio superiore della magistratura sia organo di rilevanza costituzionale e quindi debba trovare posto e regolamentazione all'interno di una Carta costituzionale che si rispetti. Sono assolutamente convinto che le roboanti parole di disapprovazione che ha pronunciato il senatore Compagna rispetto al nobile lavoro della nostra Costituzione repubblicana saranno pronunciate rispetto ai lavori del Parlamento attuale, rispetto ai lavori inerenti queste modifiche costituzionali.

Detto questo, non posso accettare che un organo di straordinaria rilevanza costituzionale, attraverso una non chiara operazione di stralcio, finisca fuori dalle garanzie costituzionali, dalla Carta costituzionale e diventi, diciamo così, ostaggio del legislatore ordinario che lo può cambiare a ogni piè sospinto, attraverso il mutare delle maggioranze, senza quella maggioranza qualificata che per l'appunto si richiede per gli organi costituzionali.

È per questa ragione che, pur disapprovando *in toto* la struttura che è stata inventata e purtroppo approvata in quest'Aula, sono altresì contrario ad uno stralcio che metterebbe il Consiglio superiore della magistratura al di fuori della Costituzione. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U*).

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, dagli interventi svolti dai colleghi ho l'impressione che l'Aula non abbia ben compreso la sostanza della questione e ciò è assolutamente comprensibile perché io stesso ho dei dubbi.

Vorrei chiedere a lei, che ha tra le sue funzioni quella di mettere l'Aula di fronte alla chiarezza delle questioni, se stiamo votando la proposta S31.100, presentata dal senatore Del Pennino, che si trova nel fascicolo aggiuntivo e riguarda lo stralcio del secondo comma dell'articolo 31, cioè quello in cui si stabilisce che il Presidente della Repubblica nomina il Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura nell'ambito dei suoi componenti. (*Il Presidente fa un cenno di assenso*). Se così è, allora evidentemente qualche collega non aveva ben capito e in questi termini noi siamo favorevoli allo stralcio.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S31.100, presentata dal senatore Del Pennino.

Non è approvata.

PASSIGLI (*DS-U*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Non ce n'è bisogno, colleghi.

DEL TURCO (*Misto-SDI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL TURCO (*Misto-SDI*). Signor Presidente, è successa in Aula, due secondi fa, una cosa che accade spesso: quando lei ha messo in votazione la proposta di stralcio la maggioranza dell'Aula era favorevole, alcuni senatori hanno protestato ed è cambiata la natura del voto.

Ci sia consentito, allora, quanto meno di fare una controprova, così rimane scritto chi ha votato a favore e chi ha votato contro la proposta di stralcio.

PRESIDENTE. A me pareva ci fosse stato un mero equivoco di comunicazione, che è stato sanato immediatamente. Confesso che non vedo le ragioni per le quali si debba fare una cosa di questo genere, colleghi, dal momento che era chiaro il senso.

DEL TURCO (*Misto-SDI*). Se lei lo chiama equivoco, allora ritiro ...

PRESIDENTE. C'è stato un momento di difetto di comunicazione che è stato immediatamente sanato.

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 31.4, identico agli emendamenti 31.10 e 31.604.

Verifica del numero legale

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.4, presentato dal senatore Passigli, identico agli emendamenti 31.10, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori, e 31.604, presentato dal senatore Del Pennino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.605.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 31.605, presentato dai senatori Magnalbò e Bongiorno.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 31, nel testo emendato.

BOBBIO Luigi (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (*AN*). Signor Presidente, Alleanza Nazionale voterà a favore del testo dell'articolo 31 nella convinzione dell'assoluta necessità della modifica da esso proposta dell'attuale testo dell'articolo 104 della Costituzione. In particolare, la modifica si manifesta necessaria quanto la norma che regola la nomina del Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura.

È infatti di assoluta evidenza il ruolo basilare del Consiglio superiore della magistratura nell'ambito del sistema costituzionale di tripartizione dei poteri, in particolare il suo ruolo quale organo cerniera in cui si concentra il delicatissimo compito di assicurare, attraverso il puntuale intervento sui singoli magistrati, il rispetto dei limiti costituzionali di tale potere in relazione agli altri poteri dello Stato da parte di coloro che sono chiamati ad esercitare il potere giudiziario.

In tale prospettiva è quanto mai necessario assicurare che il ruolo del Vice Presidente chiamato nei fatti a svolgere l'effettiva funzione di presidenza sia affidato ad un soggetto che sia vero Presidente di garanzia, soprattutto che non sia espressione di logiche e di spartizioni correntizie, né politiche.

Il ruolo di garanzia del Presidente del Consiglio superiore della magistratura, che viene di fatto svolto dal Vice Presidente, necessita quindi che la sua indicazione promani direttamente dal suo titolare diretto, il Presidente della Repubblica, ciò anche al fine di farne vero soggetto garante e non già ostaggio di raggruppamenti correntizi che possano averlo espresso.

Da troppo tempo nell'ambito della magistratura in generale, e in particolare, del Consiglio superiore della magistratura, si è innescato un meccanismo di autoreferenzialità che troppi guasti ha prodotto e che va interrotto anche in sede di riforma della Costituzione.

Il meccanismo fino ad oggi vigente della nomina *ab intus* da parte dei componenti del Consiglio superiore della magistratura ha di fatto consentito che il supremo ruolo di garanzia venisse svolto da chi era eletto in nome di logiche tutte politiche di schieramento e di corporazione, rendendo di fatto meno libero il garante. La riforma che ci accingiamo a varare ha il merito di affrontare e risolvere anche questo problema. (*Applausi dal Gruppo AN*).

MARINI (*Misto-SDI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINI (*Misto-SDI*). Signor Presidente, non so se sono state percepite tutte le implicazioni dell'ultima parte dell'articolo 31, primo comma, ove si fa riferimento all'integrazione del Senato con i Presidenti di cui all'articolo 57, che sarebbero poi i Presidenti delle Giunte e dei Consigli o Assemblee delle Regioni ed i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Vorrei che i colleghi si ponessero le seguenti questioni: i Presidenti delle Giunte e i Presidenti delle Province autonome che rapporti hanno con la funzione giurisdizionale? I Presidenti delle Giunte e i Presidenti delle Province autonome svolgono per caso nell'esercizio delle loro funzioni un compito di tutela dell'interesse nazionale? In senso lato sì, perché è chiaro che la tutela di ogni Governo regionale è anche una tutela dell'interesse nazionale, però hanno implicazioni dirette, sono tenuti ad una funzione nazionale o questa è rimessa agli organi di tutta la Nazione, quindi agli organi generali dello Stato, il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica, e la Corte costituzionale?

Che attinenza e che tipo di preparazione possono avere i Presidenti delle Giunte regionali nel dover poi scegliere i rappresentanti del Consiglio superiore della magistratura? Al di là di quello che può essere un voto espresso per disciplina di parte politica non vedo quale possa essere la loro funzione.

Non dobbiamo dimenticare inoltre quali sono i compiti di un Presidente e di un Governo regionale: il governo della propria Regione, non altro. Egli non ha alcuna competenza per quanto riguarda il governo della Regione magari contigua, delle altre Regioni d'Italia. Deve esserci il rispetto della funzione giurisdizionale, funzione generale dello Stato e nell'interesse generale dello Stato e dei cittadini.

Quale può essere il rapporto che lega questa funzione con quella di un Governo regionale? Il Presidente di un Governo regionale partecipa all'elezione del Consiglio superiore della magistratura in qualità di Capo di un Governo di una Regione; quindi quale soggetto che ha una funzione di Governo regionale.

Allora, dobbiamo porci qualche problema: cosa significa tutto questo? Si realizza così lo Stato federale? Realizziamo forse lo Stato federale consentendo ai Capi di Governo regionali di partecipare all'elezione di un

organo di autogoverno del potere giurisdizionale? Ciò non può avere attinenza. Lo Stato federale è altro, tutt'altro; non è una commistione di ruoli per cui nasce una grande confusione. Non è questo; anzi, lo Stato federale, proprio perché tale, presuppone compiti, funzioni precise e una distinzione molto netta dei ruoli; altrimenti non si capirà più che cosa sarà la società italiana, lo Stato che stiamo creando; non si capisce più che cosa è questa Costituzione! Non è una Costituzione federale, non lo è perché attribuiamo ai rappresentanti territoriali, degli interessi locali, funzioni che non sono tali.

Si registra, pertanto, una commistione di compiti di fronte ai quali credo, Presidente, lei che è uno dei maggiori giuristi della materia, nella sua coscienza inorridirà. Mi è capitato di sentire lo stesso da parte dei costituenti del 1947 di tutte le parti politiche, anche quelle oggi schierate nel centro-destra, molti dei quali non sono presenti in questo Parlamento, che dicono che stiamo per creare un mostro; anzi, dicono che state per creare un mostro!

Stiamo per costruire un mostro giuridico; ebbene, come si fa ad andare avanti così senza voler riflettere o soffermarsi, pensando che è tutto un giochetto? Tutto nasce dagli equilibri politici della maggioranza. Può un equilibrio politico all'interno della maggioranza determinare la Carta che deve disciplinare il comportamento di tutti? Una maggioranza che non esprime neanche il 50,1 per cento dei cittadini italiani e che, in realtà, sarà sì e no espressione del 25-30 per cento.

Tutto questo deve far riflettere; non solo. Bisogna capire come probabilmente anche la nostra opposizione è inadeguata e debole rispetto al mostro che stiamo creando perché avremmo dovuto privare i cittadini del Paese di questo obbrobrio che sta per nascere.

Ebbene, colleghi; allora riflettiamoci; fermiamoci in tempo. Altrimenti sarà difficile anche il vostro cammino all'interno della maggioranza, visto che oggi si dice che alla Camera si provvederà e sarà tutto un altro discorso. A parte l'insufficienza di questo tipo di argomentazioni, perché è assurdo pensare di non fare il proprio dovere perché altri lo faranno al mio posto, siamo legislatori e dobbiamo svolgere il nostro dovere fino in fondo e dobbiamo farlo qui, al Senato perché siamo legislatori, membri di questo Senato. Allora, fermiamoci e vediamo come si può correggere questo mostro.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il voto della Margherita su questo articolo sarà contrario per le ragioni già emerse nel dibattito che ha riguardato in questi anni in Aula il rapporto tra potere politico e magistratura. È vero che il Presidente della Repubblica non è riconducibile alla dimensione pura del potere politico.

È vero che il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità della Nazione – almeno per quanto ci riguarda – e rappresenta dunque le istituzioni nella loro più alta espressione, ma è anche vero che il Consiglio superiore della magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, ha storicamente goduto di una forma di autogoverno incardinata sulla complementare scelta del Vice Presidente.

Sopprimere la previsione, secondo cui è il Consiglio superiore ad eleggere al proprio interno fra i membri di nomina parlamentare il proprio Vice Presidente, che garantiva comunque un raccordo fra potere giudiziario e potere politico, significa indebolire la stessa nozione di autogoverno, che viene affievolita anche tramite altre previsioni del disegno di legge costituzionale e una serie di normative prodotte nella presente legislatura.

Ci sembra che questo comma completi un disegno, indubbiamente organico, di indebolimento della funzione di autogoverno del Consiglio superiore della magistratura che non serve a garantire maggiore prestigio e maggiore capacità unificante al Presidente della Repubblica, ma gli assegna un potere di nomina che risentirà anch'esso, probabilmente più di quanto accada oggi, di equilibri politici. Il potere di nomina da parte del Capo dello Stato garantirà una congiunzione tra il Presidente e il Vice Presidente che risentirà direttamente degli equilibri politici del momento.

Ciò che è accaduto nel corso della presente legislatura ha mostrato il grado di autonomia cui può giungere il Consiglio superiore della magistratura nel caso in cui all'interno del potere politico nascano spinte forti a condizionare il grado di indipendenza del potere giudiziario.

Mi sembra che la previsione in esame muova proprio da quanto accaduto nel corso dell'attuale legislatura con il Consiglio superiore della magistratura in carica, al fine di impedire che si ripeta la dialettica interna allo stesso. Mi pare che da questa previsione emerga una magistratura meno indipendente, con una funzione di autogoverno meno completa.

Ciò risponde ad un disegno perseguito coerentemente dalla maggioranza nell'attuale legislatura, alla quale con altrettanta coerenza ci siamo opposti, consapevoli dei rischi di tale scelta. Questa è la ragione del nostro voto contrario. (*Applausi del senatore Fassone*).

* PASSIGLI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'introduzione nella Costituzione del 1948 dell'istituto del Consiglio superiore della magistratura diede finalmente piena attuazione al principio della divisione dei poteri e fu salutata dalla dottrina costituzionale in molti Paesi come un'importante novità da prendere a modello. In Italia ricorderò soltanto – rivolgendomi in particolare al senatore Compagna – le battaglie in favore dell'istituzione del CSM, quale presidio dell'autonomia e dell'indi-

pendenza della magistratura, condotte da uno studioso di stampo moderato ma sicuramente liberale, quale Giuseppe Maranini.

È importante conservare all'istituto questo ruolo e perciò noi voteremo contro l'articolo 31 perché il secondo comma – che, ahimè, il Senato non ha stralciato – attribuisce la nomina del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura al Presidente della Repubblica che, in base al testo che abbiamo approvato, è eletto dalla maggioranza politica del futuro collegio elettorale.

Non essendo più il Presidente della Repubblica organo di garanzia ma essendo potenzialmente espressione della maggioranza politica, tale maggioranza politica finirebbe per riflettersi anche nel vertice del Consiglio superiore della magistratura.

* DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Signor Presidente, intervengo per annunciare il mio voto contrario all'articolo 31, un voto contrario che trova ulteriore fondamento, al di là che nelle preoccupazioni che ho manifestato nel corso dell'illustrazione dei miei emendamenti, nella soluzione che è stata adottata, su proposta del relatore, accogliendo gli emendamenti dei colleghi della sinistra, di affidare al solo Senato federale, integrato dai Presidenti delle Regioni, il compito di designare un terzo dei componenti del Consiglio superiore della magistratura.

Credo che tale scelta in realtà ridurrà ancor di più lo già scarso peso che i membri laici hanno all'interno di quell'organismo. Una preoccupazione questa, dovrebbero ricordarlo i colleghi della sinistra, di cui alla Costituente si fece interprete proprio l'onorevole Togliatti, quando sostenne un Consiglio superiore formato per metà da membri laici e per metà da membri eletti dai magistrati, dicendo che in questo modo: «quell'organismo avrebbe assunto una funzione particolare di antidoto alla completa autonomia del potere giudiziario come tale».

Con la scelta, che è stata fatta oggi, mentre si rende ancor più pasticciata la figura di questo Senato federale, che a volte si integra, a volte no, con i Presidenti delle Regioni (un pasticcio che mi indurrà a votare contro anche l'articolo 12, quando verrà al nostro esame) noi creiamo una condizione per cui, invece di cercare di superare le contrapposizioni e la distanza tra potere legislativo e potere giudiziario, non facciamo altro che creare le condizioni per rafforzare le preoccupazioni che un altro uomo della sinistra, l'onorevole Gullo, espresse alla Costituente, quando parlò di «un angusto sentimento di corporazione medioevale che avrebbe impedito ogni visione più ampia della giustizia come attività che interessa gli italiani e non soltanto i giudici».

Sono queste le considerazioni che mi inducono a dire che la riforma del Consiglio superiore della magistratura che voi oggi introducete, non

solo pregiudica una futura riforma più complessiva, ma aggrava la situazione attuale. Ecco le ragioni del mio voto contrario. (*Applausi dei senatori Morando e Vitali*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare la fermissima contrarietà personale e del mio Gruppo a questa riforma.

È possibile che non si dia un briciolo di razionalità a ciò che si decide? Non è tanto la scelta politica o di merito, ma è la razionalità che manca. Si è previsto che il Presidente della Repubblica nomini il suo vicario. Ma in questo dovrà o no rispettare la maggioranza del Consiglio superiore della magistratura? Oppure potrà decidere di nominare anche un membro della minoranza? In caso di risposta affermativa a questa seconda domanda, egli verrebbe sbertucciato dalla maggioranza del Consiglio superiore della magistratura.

Stabilire che il Presidente della Repubblica può nominare un membro della minoranza a suo vice, è fare qualcosa contro l'elementare razionalità. Per cortesia, decidete quel che volete, ma cercate di mettere insieme le cose in modo accettabile, secondo un minimo di razionalità.

Se il Vice Presidente deve rappresentare, da un lato, il Presidente della Repubblica, di cui è vicario, e, dall'altro, il Consiglio superiore della magistratura, che manifesta una maggioranza e una minoranza, stabilire che un Presidente della Repubblica abbia la discrezionalità di nominare un membro della minoranza è un altro pasticcio inaccettabile. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U e del senatore Debenedetti*).

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 31, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.0.2, presentato dal senatore Fassone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.0.3, presentato dal senatore Fassone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.0.100.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.0.100, presentato dal senatore Pascarella.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.0.4.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.0.4, presentato dal senatore Calvi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.0.1.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.0.1, presentato dal senatore Passigli.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 32, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, come Gruppo dei Verdi, abbiamo presentato quattro emendamenti all'articolo 32, che riteniamo estremamente significativi. Essi riguardano una questione che il relatore ben conosce perché ne abbiamo molto discusso anche in Commissione (per la verità, aspettavamo una sua proposta) che riguarda, appunto, lo *status* di Roma Capitale.

Il primo emendamento che noi presentiamo, il 32.18, è soppressivo dell'intero articolo, perché non riteniamo assolutamente, signor Presidente (sappiamo che anche lei è molto sensibile su questa questione, sensibilità assolutamente di natura istituzionale), che l'articolo 32 del disegno di legge, così com'è stato proposto nel testo della maggioranza e in quello approvato dalla Commissione, sia adeguato a garantire quel ruolo di capitale che la nostra Costituzione oggi vigente, con la modifica dell'articolo 114, ha alla fine giustamente conferito a Roma.

È una questione che noi non riteniamo sia né secondaria, né tanto meno da relegare a un rapporto tra Roma e la regione Lazio. La proposta dell'articolo 32 è quella di conferire bensì «condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale» alla Ca-

pitale, ma «nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della regione Lazio».

Ora noi chiediamo: ma come è possibile accettare o anche lontanamente pensare che lo *status* giuridico, quindi la specialità di Roma capitale sia appunto una questione delegabile ad un rapporto tra un capoluogo e la propria Regione? Capite bene che questo è un modo chiaro, preciso di non voler riconoscere in realtà la specialità della Capitale della Repubblica. Per questo abbiamo presentato l'emendamento soppressivo e una serie di modifiche che eliminano proprio la parte dell'articolo 32 che conferisce alla Regione Lazio la potestà di normare questi poteri speciali.

Lei sa perfettamente, signor Presidente, che tutte le grandi capitali, non solo in Europa ma nel mondo, sono dotate di uno *status* particolare, e non sto qui a ripetere gli esempi che abbiamo portato moltissime volte: penso a Berlino, a Washington, a Parigi, a Madrid. Questa specialità dello statuto non solo è stabilita nella Costituzione, ma è demandata quasi sempre unicamente a normative delegate, giustamente, al Parlamento, a uno statuto che è deciso dal Parlamento.

Tra l'altro, come si può pensare – è evidente a tutti – che, per esempio, la questione delle risorse finanziarie aggiuntive per la Capitale possa essere un fatto che riguarda soltanto la Regione Lazio e il suo capoluogo? Infatti, l'articolo 32 di questo disegno di legge tale questione (che è stata oggetto anche di discussioni, di battaglie in quest'Aula: pensiamo alla legge su Roma capitale e alla finanziaria) neanche la cita.

Questo noi lo riteniamo un modo di non riconoscere di fatto il ruolo pieno di capitale a Roma. Non è un caso, signor Presidente, che poco più avanti lei chiamerà forse il senatore Calderoli, per esempio, per illustrare un emendamento che vuole spostare il Senato federale da Roma a Milano. Questo, io credo, la dice lunga su come questa maggioranza, questo Governo voglia appunto qualificare il ruolo di Roma come capitale della Repubblica.

A vantaggio dei nostri emendamenti vi sono, dunque, ragioni che fanno riferimento allo *status* speciale delle altre capitali; non si è visto da nessuna parte che la capitale di uno Stato, di una Nazione sia normata praticamente dalla Regione in cui si trova. Non solo, ma nell'articolo 114 della nostra Costituzione come modificato nel 2001, che riconosce a Roma il ruolo di capitale, era già indicata la strada: quella di una legge ordinaria.

È evidente che il nostro emendamento soppressivo vuole indicare appunto la strada, che è perfettamente coerente e discende dall'articolo 114 della Costituzione, di normare lo *status*, la potestà normativa e l'autonomia di Roma, anche rispetto alle competenze regionali, attraverso una legge ordinaria.

Vi può essere poi una seconda strada, signor Presidente, onorevole relatore: quella di una legge costituzionale. Certamente, però, sono le uniche vie che possano riconoscere adeguatamente, quindi non per un fatto puramente di prestigio, una potestà e un'autonomia, quindi uno statuto speciale alla Capitale.

A meno che non si consideri che non si tratti di una questione nazionale – ed è ciò che imputiamo alla norma in esame – e si voglia in qualche modo derubricare il ruolo di Roma capitale a quello di un capoluogo un po' più speciale rispetto ad altri. Nessuno potrà impedire magari a Milano di chiedere la stessa cosa nei confronti della regione Lombardia.

A questo punto, signor Presidente, onorevole relatore, viene meno proprio il ruolo di Capitale che finalmente la nostra Costituzione aveva recepito, la specialità di Roma come città capitale, che è una realtà intrinseca nella storia e nell'ordinamento del nostro Paese che oggi la nostra Costituzione riconosce.

Abbiamo presentato anche altri emendamenti. Sono firmataria, insieme a vari colleghi di Roma, di proposte di modifica ragionevoli, quale, ad esempio, quella di conservare, come è ovvio, un rapporto con la regione Lazio, quindi di riconoscere a Roma autonomia normativa anche nelle materie di competenza regionale, sentita la regione Lazio.

Ci auguriamo che su questa proposta sia possibile lavorare insieme. Credo infatti che molti in quest'Aula – non tutti, purtroppo – siano particolarmente affezionati alla possibilità di dare uno statuto speciale a Roma, anche con la collaborazione della Regione.

Ritengo che sia interesse anche della regione Lazio che Roma abbia uno *status* speciale e che ciò sia deciso dal Parlamento, perché così si avrebbe la possibilità di prevedere risorse finanziarie aggiuntive ed una serie di poteri che costituirebbero un riconoscimento e un valore aggiunto davvero forte per tutta la Repubblica.

Non si tratta, infatti, di questione che interessi solo Roma, i parlamentari di Roma o i rapporti con la regione Lazio: è una questione che riguarda l'intero Paese, se ancora vogliamo considerare la nostra una Repubblica unita, e quindi Roma la capitale, la città che rappresenta l'unità del Paese. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U e dei senatori Moncada e Labelarte*).

FALOMI (*Misto*). Signor Presidente, avevamo sperato che la disponibilità manifestata da parte del relatore in Commissione e durante le audizioni che abbiamo tenuto sul tema dello *status* di Roma capitale trovasse un riscontro concreto nella riformulazione del testo alla nostra attenzione.

Questa disponibilità del relatore ad una modifica del testo purtroppo non si è tradotta in una nuova formulazione: noi stiamo esaminando esattamente la stessa formulazione, così come è stata varata dal Consiglio dei ministri. Siamo quindi di fronte ad una disponibilità senza risultato.

È vero, è stato detto che poi c'è il momento di discussione di questo provvedimento alla Camera dei deputati, ma siccome abbiamo visto come va a finire questo rinvio che spesso si fa quando si affrontano certe questioni anche in occasione della legge finanziaria, tutto questo ci ha spinti a presentare emendamenti modificativi del testo al nostro esame.

Nella formulazione che ci viene proposta dalla Commissione, io trovo un grave misconoscimento del ruolo e del significato della Capitale del Paese; c'è un misconoscimento che riguarda ciò che Roma rappresenta

nella storia di questo Paese, una storia che ha voluto portare in questa città la Capitale del Paese; c'è un misconoscimento di ciò che Roma significa in un immaginario collettivo che non è soltanto dei cittadini italiani ma è dell'intero mondo, perché Roma non solo è la Capitale del nostro Paese ma è anche il centro del più importante patrimonio archeologico del mondo e del mondo cattolico.

In questo testo noi non ritroviamo nessun riconoscimento di questo significato, di questa storia, di questa rappresentazione della città perché l'articolo alla nostra attenzione, che noi proponiamo di sopprimere e di sostituire con altro articolo, in realtà risulta quasi offensivo per la città di Roma in quanto Capitale del Paese. Lo ricordava prima la senatrice De Petris.

La città di Roma viene qui declassata a ruolo di capoluogo di Regione che deve contendersi con la regione Lazio competenze e poteri. Non credo che questa sia la risposta al ruolo e alla funzione che la città esercita in quanto Capitale del Paese.

Non stiamo chiedendo un trattamento particolare della città di Roma in quanto Comune come gli altri 8.000 Comuni, o come gli altri grandi Comuni italiani, ma stiamo chiedendo un riconoscimento di ciò che Roma significa e delle funzioni che svolge in quanto Capitale del Paese. Non credo che declassandone il ruolo a capoluogo di Regione e aprendo un contenzioso con la regione Lazio questi problemi possano essere risolti.

D'altra parte, che ci sia anche un aspetto quasi offensivo nei confronti della città credo lo si possa vedere dai commenti che, a proposito di questo articolo, abbiamo potuto leggere sul giornale della Lega Nord. Pesa su Roma, cioè sulla Capitale del Paese, il ricatto che la Lega Nord esercita sull'intera maggioranza su questa riforma costituzionale e anche su questo specifico aspetto della riforma costituzionale stessa.

Per di più il testo alla nostra attenzione, che noi vorremmo modificare con gli emendamenti che abbiamo presentato, nulla dice sulle risorse che debbono essere messe a disposizione della città di Roma per poter esercitare queste potestà normative e legislative aggiuntive. Ancora una volta, si pretende magari di attribuire compiti e poteri senza assegnare le risorse necessarie.

Noi alla formulazione proposta dal testo alla nostra attenzione preferiamo quella che abbiamo indicato negli emendamenti che abbiamo presentato, la quale assegna alla città di Roma autonomia finanziaria, risorse finanziarie aggiuntive ai sensi dell'articolo 119 e potestà normative e legislative che nelle materie di competenza regionale debbono essere ottenute sentendo la regione Lazio. Questa ci sembra una formulazione migliore.

Naturalmente, avremmo voluto scegliere complessivamente un'altra strada e in questo senso va l'idea di sopprimere l'articolo, perché già nel testo attuale della Costituzione sono sanciti il ruolo e lo *status* della città di Roma; si doveva procedere – e non si è fatto nulla in questo senso – attraverso una legge ordinaria, si è scelta la strada di non procedere su questa via, noi insistiamo a che si proceda lungo questo percorso, ma se

proprio si dovesse insistere, che almeno la formulazione di dell'articolo 32 sia diversa da quella che ci è stata proposta.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei illustrare i miei emendamenti, ma in considerazione dell'orario, le chiederei di poterlo fare nella seduta di domani mattina.

PRESIDENTE. La sua richiesta mi pare del tutto plausibile; d'altra parte, restano poco più di tre minuti alla conclusione della seduta.

Rinvio, pertanto, il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale in titolo ad altra seduta.

Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 2833

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, secondo il calendario dei lavori, la discussione del decreto-legge in materia di agricoltura e pesca (Atto Senato n. 2833) proseguirà nella seduta pomeridiana di domani, mercoledì 24 marzo, a partire dalle ore 20.

Tenuto conto dell'imminente scadenza del provvedimento (domenica 28 marzo) e degli altri argomenti previsti dal calendario, la Presidenza ha proceduto all'armonizzazione dei tempi di esame del decreto, riservando 10 minuti al relatore, al Governo e a ciascun Gruppo parlamentare e 30 minuti alle operazioni di voto.

Al fine di assicurare la votazione finale del decreto entro la serata di domani, la seduta pomeridiana potrà prolungarsi oltre l'orario stabilito delle ore 21.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 24 marzo 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 24 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica all'articolo 67 della Costituzione (252).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVI-LACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (338).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo (420).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario (448).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione (992).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione (1350).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale (1496).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione (1653).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento (1888).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo Ministro (1889).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione (1933).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione (1998).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (2030).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione (2117).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione (2166).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte Costituzionale (2320).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione (2404).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale (2449).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo *57-bis* della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale (2507).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo *75-bis*, nonché della disposizione transitoria e finale *XVII-bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento (2523).

(Voto finale con la presenza del numero legale).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004 n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca (2833) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).*

3. PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (132).

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni (301).

– BASSO ed altri. – Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei sindaci e dei presidenti delle province (823).

– CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di

limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).

– GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province (1431).

– MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (1434).

– RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia (1588).

– STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia (1716).

– RIZZI e MANFREDI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (1952).

– RIGONI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina e ruolo del vice sindaco e del vice presidente della provincia, di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia e di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e di assessore (1970).

– CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche di consigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comunale e del direttore generale (2185).

(Voto finale con la presenza del numero legale).

4. CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340).

– ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).

– MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).

– CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).

– DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).

– CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).

– TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (2419).

– COSSIGA ed altri. – Modifiche all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo (2551).

– DATO. – Nuove norme in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e di disciplina dei rimborsi delle spese elettorali, a sostegno delle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione (2776).

– CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18: «Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (2782).

– Disposizioni in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004 (2791-bis) (risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 marzo 2004, degli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 10 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 2791).

(Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 20,28).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione e introduzione dell'articolo 70-bis (2544)

ARTICOLO 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 28.

Approvato*(Governo in Parlamento)*

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. – Il Primo ministro illustra il programma del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. Ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Egli può chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo. In caso di voto contrario, il Primo ministro rassegna le dimissioni e può chiedere lo scioglimento della Camera dei deputati. Si applica l'articolo 88, primo e secondo comma.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso il Primo ministro sfiduciato si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni».

EMENDAMENTO 28.804 E SEGUENTI

28.804

PASCARELLA

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. - 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. - Il Primo Ministro nomina e revoca i Ministri.

Il Primo Ministro e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Entro dieci giorni dalla nomina, il Primo Ministro presenta alla Camera dei deputati i Ministri e il programma del Governo.

Su proposta di un quarto dei deputati è ammessa la mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve contenere la designazione del nuovo Primo Ministro e non può essere messa in discussione prima di due giorni dalla presentazione.

La mozione di sfiducia è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei deputati.

Il Presidente della Repubblica nomina Primo Ministro la persona designata nella mozione di sfiducia, entro cinque giorni dalla sua approvazione.

La mozione di sfiducia può essere approvata una sola volta nel corso della legislatura. Il Primo Ministro, sentito il Consiglio dei ministri, può proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento anticipato della Camera dei deputati. La proposta è comunicata alla Camera medesima. Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento se, entro quindici giorni dalla comunicazione della proposta, la Camera dei deputati non approva una mozione di sfiducia ai sensi dei commi quarto e quinto. Il voto contrario di una o entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni"».

28.805

VILLONE

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. - 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. - Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Presidente del Consiglio dei ministri si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

L'eventuale voto di sfiducia della Camera nei confronti di un singolo Ministro comporta obbligo di dimissioni solo per tale Ministro"».

28.605

PETRINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - All'articolo 94 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

"Qualora a seguito di morte, impedimento o dimissioni del Presidente del Consiglio, anche se conseguenti all'approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica nomina un nuovo titolare della carica ai sensi dell'articolo 92, si provvede comunque allo scioglimento delle Camere nel termine massimo di quindici mesi"».

28.17

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 94», premettere il seguente comma:

«01. Il Governo deve avere la fiducia delle Camere, accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale».

28.5

GUBERT

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il primo e secondo comma con i seguenti:

«Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica. Ciascuna Camera accorda o revoca la fi-

ducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Presidente del Consiglio illustra il programma di governo alle Camere per ottenerne la fiducia. In caso di voto contrario di una o di entrambe le Camere il Presidente del Consiglio dei ministri rassegna le dimissioni.».

28.30

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Le parole da: «Al comma 1» a: «programma del Governo» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il Primo ministro deve avere la fiducia della Camera dei deputati. A tal fine, entro dieci giorni dalla nomina, illustra alle Camere il programma del Governo. La Camera dei deputati vota la fiducia per appello nominale».

28.701

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il Primo ministro deve avere la fiducia della Camera dei deputati. A tal fine, entro dieci giorni dalla nomina, illustra alle Camere il programma del Governo. La Camera dei deputati vota la fiducia per appello nominale».

28.12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma, dopo le parole: «Primo ministro» aggiungere le seguenti: «deve avere la fiducia della Camera dei deputati. A tal fine».

28.24

PASSIGLI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma, dopo le parole: «Primo ministro» aggiungere le seguenti: «deve avere la fiducia della Camera dei deputati. A tal fine».

28.607

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Respinto

Al comma 1, capoverso 94, primo comma, dopo le parole: «ogni anno presenta» aggiungere le seguenti: «alla Camera dei deputati».

28.801

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 94», primo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In caso di mancata approvazione del programma da parte della Camera dei deputati, il Primo Ministro rassegna le dimissioni e il Presidente della Repubblica designa un nuovo Primo Ministro che presenta alla Camera dei deputati il proprio programma. In caso di mancata approvazione di tale programma il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati e indice nuove elezioni».

28.29

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sopprimere il secondo comma.

28.702

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Id. em. 28.29

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sopprimere il secondo comma.

28.16

BASSANINI, VITALI, VILLONE, PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 94», al secondo comma, premettere le parole: «Nei casi tassativamente previsti dal regolamento della Camera».

28.1

PASTORE, BOSCHETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «del Governo», con le seguenti parole: «che il Governo dichiara rilevanti per l'attuazione del suo programma».

28.608

MALAN

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 94», secondo comma, dopo le parole: «alle proposte del Governo» inserire le seguenti: «riguardanti un provvedimento legislativo o un atto di indirizzo all'esame della Camera dei deputati, ai sensi del suo regolamento. La proposta è approvata se i voti contrari non raggiungono la maggioranza assoluta dei componenti della stessa Camera».

28.609

BASSANINI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 94», secondo comma, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: «Se la Camera nega la fiducia al Governo, il Primo ministro, nei sette giorni successivi rassegna le dimissioni; egli può, contestualmente, proporre lo scioglimento della Camera. Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati, se non riceve indicazioni dalla maggioranza parlamentare espressa dalle elezioni circa la nomina di un nuovo Primo ministro, o se, ricevutele, quest'ultimo non ottiene la fiducia della Camera».

28.610 (testo 2)

BASSANINI, AMATO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 94», secondo comma, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: «Se la Camera nega la fiducia al Governo, il Primo ministro, nei sette giorni successivi rassegna le dimissioni; egli può, contestualmente, proporre lo scioglimento della Camera. Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, può decretare lo scioglimento della Camera dei deputati, ovvero nominare un nuovo Primo ministro sulla base delle indicazioni della maggioranza parlamentare espressa dalle elezioni. Ove l'interesse dello Stato lo richieda, il Presidente della Repubblica può tuttavia invitare il Primo ministro a presentare alla Camera una diversa formulazione del provvedimento da essa respinto e a chiedere il rinnovo della fiducia. Se la fiducia è nuovamente negata, si procede ai sensi dell'articolo 88, primo e secondo comma».

28.611 (testo 2)

BASSANINI, AMATO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 94», secondo comma, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: «Se la Camera nega la fiducia al Governo, il Primo ministro, nei sette giorni successivi rassegna le dimissioni; egli può, contestualmente, proporre lo scioglimento della Camera. Si applica in tal caso l'articolo 88, primo e secondo comma. Ove l'interesse dello Stato lo richieda, il Primo ministro può peraltro presentare alla Camera una diversa formulazione del provvedimento respinto e chiedere il rinnovo della fiducia. Se la fiducia è nuovamente negata, si procede ai sensi dell'articolo 88, primo e secondo comma».

28.28

MORANDO, TONINI, GUERZONI, VIVIANI, PAGANO, PETRUCCIOLI, TURCI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: «In caso di voto contrario, entro sette giorni il Primo ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni ovvero la richiesta di elezioni anticipate. Il Primo ministro che si sia dimesso non può assumere alcun incarico di Governo per la legislatura in corso e per quella immediatamente successiva.».

28.14

BASSANINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso di voto contrario, il Primo ministro rassegna le dimissioni, e il presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro sulla base delle indicazioni della maggioranza parlamentare espressa dalle precedenti elezioni politiche». E sopprimere l'ultimo periodo.

28.18

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni, se il Governo non abbia posto su di essa la questione di fiducia».

28.612

CRINÒ

Respinto

Al comma 1, «Art. 94», ivi richiamato, al comma 2, secondo periodo sostituire le parole da: «e può» fino alla fine del periodo con le seguenti: «il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni».

28.15

BASSANINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, secondo periodo dopo le parole: «lo scioglimento della Camera dei deputati» aggiungere le seguenti: «quando sia risultato impossibile formare un Governo sostenuto dalla maggioranza parlamentare espressa dalla precedente consultazione elettorale».

28.613

BASSANINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 94», secondo comma, sostituire le parole: «Si applica l'articolo 88, primo e secondo comma», con le parole: «Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, può decretare lo scioglimento della Camera dei deputati, ovvero nominare un nuovo Primo ministro sulla base delle indicazioni della maggioranza parlamentare espressa dalle elezioni».

28.26

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 1» a: «essere motivata,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il terzo comma con i seguenti:

«La mozione di sfiducia deve essere motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei componenti la Camera e il Senato, discussa e votata per appello nominale dal Parlamento in seduta comune non prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Parlamento in seduta comune il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, provvede allo scioglimento anticipato delle Camere.

Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata in ciascuna Camera una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati o dei senatori, che contenga l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera entro i tre giorni successivi alla sua presentazione».

28.19

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il terzo comma con i seguenti:

«La mozione di sfiducia deve essere motivata, contenere la proposta della formazione di un nuovo Governo con l'indicazione del candidato Primo ministro, e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti la Camera e il Senato. Essa è discussa e votata per appello nominale dal Parlamento in seduta comune non prima di dieci giorni dalla sua presentazione.

La mozione di sfiducia è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Parlamento in seduta comune. In tal caso il Presidente della Repubblica provvede alla nomina del Primo ministro da essa indicato».

28.31

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il terzo comma con il seguente:

«La mozione di sfiducia deve essere motivata, deve contenere la proposta della formazione di un nuovo Governo con l'indicazione del candidato Primo ministro, e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti la Camera dei deputati. Essa è discussa e votata per appello nominale dalla Camera dei deputati non prima di dieci giorni dalla sua presentazione, semprechè, entro lo stesso termine, il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, non provveda allo scioglimento anticipato della Camera dei deputati, ove ritenga che la formazione del nuovo Governo contrasti con gli orientamenti politici del corpo elettorale.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri della Camera dei deputati, il Presidente della Repubblica provvede alla nomina del Primo ministro da essa indicato.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni, se il Governo non abbia posto su di essa la questione di fiducia».

28.702a

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il terzo comma con il seguente:

«La mozione di sfiducia deve essere motivata, deve contenere la proposta della formazione di un nuovo Governo con l'indicazione del candidato Primo ministro, e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti la Camera dei deputati. Essa è discussa e votata per appello nominale dalla Camera dei deputati non prima di dieci giorni dalla sua presentazione, semprechè, entro lo stesso termine, il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, non provveda allo scioglimento anticipato della Camera dei deputati, ove ritenga che la formazione del nuovo Governo contrasti con gli orientamenti politici del corpo elettorale.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri della Camera dei deputati, il Presidente della Repubblica provvede alla nomina del Primo ministro da essa indicato.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni, se il Governo non abbia posto su di essa la questione di fiducia».

28.6

GUBERT

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il terzo comma con il seguente:

«Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La Camera dei deputati o il Senato federale della Repubblica possono votare una mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio dei ministri e al suo Governo solo se con la medesima mozione è data la fiducia ad un altro Presidente del Consiglio e al suo Governo. Tale mozione di sfiducia costruttiva da parte di una delle Camere diviene efficace se la medesima è approvata entro sette giorni dall'altra Camera. La mozione di sfiducia costruttiva deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera nella quale essa è proposta e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti».

28.616

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 1» a: «proporre lo scioglimento della Camera» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il terzo comma con il seguente:

«Se la Camera nega la fiducia al Governo, il Primo ministro, nei sette giorni successivi rassegna le dimissioni; egli può, contestualmente, proporre lo scioglimento della Camera. Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, può decretare lo scioglimento della Camera dei deputati, ovvero nominare un nuovo Primo ministro sulla base delle indicazioni della maggioranza parlamentare espressa dalle elezioni».

28.617

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il terzo comma con il seguente:

«Se la Camera nega la fiducia al Governo, il Primo ministro, nei sette giorni successivi rassegna le dimissioni; egli può, contestualmente, proporre lo scioglimento della Camera. Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, può decretare lo scioglimento della Camera dei deputati, ovvero nominare un nuovo Primo ministro sulla base dei risultati delle elezioni».

28.615

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il terzo comma con il seguente:

«Se la Camera nega la fiducia al Governo, il Primo ministro, nei sette giorni successivi rassegna le dimissioni; egli può, contestualmente, proporre lo scioglimento della Camera. Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati, se non riceve indicazioni dalla maggioranza parlamentare espressa dalle elezioni circa la nomina di

un nuovo Primo ministro, o se, ricevutele, quest'ultimo non ottiene la fiducia della Camera».

28.21

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che indichi il nome di un designato alla carica di Primo ministro».

28.22

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «un quinto» con: «un decimo».

28.13

BASSANINI, MANZELLA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

28.7

GUBERT

Decaduto

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In tale caso il Presidente del Consiglio dei ministri sfiduciato si dimette e il Presidente della Repubblica, dopo opportune consultazioni, conferisce ad altra persona l'incarico di formare un nuovo Governo che ottenga la fiducia parlamentare. Qualora il Presidente della Repubblica constati l'impossibilità di formare un Governo che ottenga la fiducia del Parlamento, scioglie la Camera dei deputati e indice nuove elezioni».

28.27

TONINI, MORANDO, PETRUCCIOLI, PAGANO, VIVIANI, GUERZONI, TURCI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In tal caso entro sette giorni il Primo ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni ovvero la richiesta di elezioni anticipate. Il Primo ministro che si sia dimesso non può assumere alcun incarico di Governo per la legislatura in corso e per quella immediatamente successiva».

28.614

MALAN

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In tal caso il Primo ministro rassegna le dimissioni ovvero richiede lo scioglimento della Camera. Il Primo ministro che si sia dimesso non può assumere alcun incarico di Governo prima delle elezioni della nuova Camera».

28.806

MONTINO

Decaduto

Al comma 1, capoverso «Art. 94», terzo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente del consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere. Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata in ciascuna Camera una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati o dei senatori, contenente l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera entro i tre giorni successivi alla sua presentazione».

28.20

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni».

28.802

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 94», terzo comma, ultimo periodo, dopo le parole: «Presidente della Repubblica» aggiungere le seguenti: «, designa un nuovo Primo ministro che presenta alla Camera dei deputati entro quindici giorni dalla designazione il proprio programma. In caso di mancata approvazione di tale programma il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati e indice nuove elezioni».

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 28****28.0.1**

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Dopo l'articolo, 94 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 94-bis.

Il Senato Federale della Repubblica può obbligare il Primo ministro alle dimissioni con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno due quinti dei componenti del Senato Federale, deve essere approvata per appello nominale ed approvata dai due terzi dei componenti. Il Primo ministro sfiduciato si dimette"».

28.0.600

RONCONI

Ritirato

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Mozione di sfiducia del Senato Federale)

Il Senato Federale della Repubblica può obbligare il Primo ministro alle dimissioni con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno due quinti dei componenti del Senato Federale, deve essere approvata per appello nominale ed approvata dai due terzi dei componenti. Il Primo ministro sfiduciato si deve dimettere entro 10 giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia"».

ARTICOLO 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 29.

Approvato

(Poteri del Primo ministro e dei ministri)

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 95. – I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.

Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri».

EMENDAMENTI

29.1

GUBERT

Respinto*Sopprimere l'articolo.*
_____**29.9**TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN**Id. em. 29.1***Sopprimere l'articolo.*
_____**29.15**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Id. em. 29.1*Sopprimere l'articolo.*
_____**29.801**

BASSANINI, MANCINO

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*«Art. 29. – 1. L'articolo 95 della Costituzione è soppresso».
_____**29.600**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 29. – Il comma 1 dell'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"1. Il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile, mantiene e garantisce l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri. Sottopone al Consiglio dei ministri per l'approvazione gli atti di competenza

dei singoli Ministri e propone, nei casi consentiti dalla legge, la revoca degli atti da essi deliberati".

All'articolo 95 della Costituzione aggiungere un quarto comma:

"Il Senato della Repubblica, anche attraverso le indagini necessarie, esprime parere sulle nomine dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nonché elegge i Presidenti e i componenti delle autorità indipendenti e degli organi preposti alla gestione o al controllo dei servizi pubblici".

29.800

PASCARELLA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. – 1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Primo ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Assicura l'unità di indirizzo politico ed amministrativo. Il Primo ministro e i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri.

Nel rispetto dell'unità di indirizzo, ogni ministro adotta sotto la sua responsabilità gli atti di propria competenza.

L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero e le attribuzioni dei ministri sono determinati in base alla legge».

29.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 95», sopprimere il primo comma.

29.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 95», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

«Il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Può sottoporre

alla approvazione del Consiglio dei ministri atti di competenza di singoli ministri e proporre, nei casi consentiti dalla legge, la revoca di atti da essi deliberati».

29.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 95», sostituire il primo comma con il seguente:

«I ministri sono nominati e revocati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio».

29.12

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 95», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Primo ministro nomina e revoca i ministri, i viceministri e i sottosegretari di Stato».

29.700

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Id. em. 29.12

Al comma 1, capoverso «Art. 95», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Primo ministro nomina e revoca i ministri, i viceministri e i sottosegretari di Stato».

29.10

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 95»: al primo comma, dopo le parole: «I ministri», inserire le seguenti: «, i viceministri e i sottosegretari di Stato»;

sostituire il secondo comma con il seguente:

«Il Primo ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Può sottoporre alla approvazione del Consiglio dei ministri atti di competenza di singoli ministri e proporre, nei casi consentiti dalla legge, la revoca di atti da essi deliberati.».

29.701

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Id. em. 29.10

Al comma 1, capoverso «Art. 95»: al primo comma, dopo le parole: «I ministri», inserire le seguenti: «, i viceministri e i sottosegretari di Stato»;

sostituire il secondo comma con il seguente:

«Il Primo ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Può sottoporre alla approvazione del Consiglio dei ministri atti di competenza di singoli ministri e proporre, nei casi consentiti dalla legge, la revoca di atti da essi deliberati.».

29.13

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 95», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Il Primo ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri. Può sottoporre alla approvazione del Consiglio dei ministri atti di competenza di singoli ministri e

proporre, nei casi consentiti dalla legge, la revoca di atti da essi deliberati».

29.702

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Id. em. 29.13

Al comma 1, capoverso «Art. 95», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Il Primo ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri. Può sottoporre alla approvazione del Consiglio dei ministri atti di competenza di singoli ministri e proporre, nei casi consentiti dalla legge, la revoca di atti da essi deliberati».

29.14

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Le parole da: «Al comma 1» a: ««dirige» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 95», nel secondo comma, sostituire la parola «determina» con la parola: «dirige» e la parola «Garantisce» con la parola: «Mantiene» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Può sottoporre alla approvazione del Consiglio dei ministri atti di competenza di singoli ministri e proporre, nei casi consentiti dalla legge, la revoca di atti da essi deliberati.».

29.703

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 95», nel secondo comma, sostituire la parola «determina» con la parola: »dirige» e la parola «Garantisce» con la parola: «Mantiene» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Può sottoporre alla approvazione del Consiglio dei ministri atti di competenza di singoli ministri e proporre, nei casi consentiti dalla legge, la revoca di atti da essi deliberati.».

29.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 95», nel secondo comma, sostituire la parola: «determina» con la seguente: «dirige».

29.8

PASSIGLI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 95», nel secondo comma, sostituire la parola: «determina» con la seguente: «dirige».

29.2

CRINÒ

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 95», nel secondo comma, sopprimere la parola: «dirigendo».

29.11

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 95», dopo il secondo comma, inserire i seguenti:

«Ai componenti il Governo si applicano le cause di ineleggibilità previste dalla legge per i membri delle Camere.

La legge stabilisce le cause di incompatibilità dei membri del Governo e le altre disposizioni idonee a prevenire l'insorgere di possibili conflitti di interessi, anche ponendo, a tal fine, limiti al diritto di proprietà, di impresa e di esercizio di libere professioni dei membri del Governo».

29.704

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Id. em. 29.11

Al comma 1, capoverso «Art. 95», dopo il secondo comma, inserire i seguenti:

«Ai componenti il Governo si applicano le cause di ineleggibilità previste dalla legge per i membri delle Camere. La legge stabilisce le cause di incompatibilità dei membri del Governo e le altre disposizioni idonee a prevenire l'insorgere di possibili conflitti di interessi, anche ponendo, a tal fine, limiti al diritto di proprietà, di impresa e di esercizio di libere professioni dei membri del Governo».

29.16

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, MANCINO

Le parole da: «Al comma 1» a: «dello Stato» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 95», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«Il Senato della Repubblica esprime parere sulla nomina dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato. Svolge a tal fine audizioni e indagini.

Il Senato della Repubblica elegge, secondo le norme del regolamento, i presidenti e i componenti delle Autorità indipendenti, e i componenti di nomina pubblica degli organi preposti alla gestione o al controllo di servizi pubblici essenziali».

29.603

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 95», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«Il Senato della Repubblica esprime parere sulla nomina dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato. Svolge a tal fine audizioni e indagini.

Il Senato della Repubblica esprime altresì parere sulla designazione da parte del Governo di membri della Commissione europea o di rappresentanti dell'Italia nelle organizzazioni internazionali.

Il Senato della Repubblica elegge, secondo le norme del regolamento, i presidenti e i componenti delle Autorità indipendenti, e i componenti di nomina pubblica degli organi preposti alla gestione o al controllo di servizi pubblici essenziali».

29.602

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 95», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«Il Senato della Repubblica esprime parere sulla nomina dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, e dei commissari nominati per l'esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 120. Svolge a tal fine audizioni e indagini.

Ai lavori del Senato, in tali casi, partecipano con diritto di voto i Presidenti delle Giunte e dei Consigli delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Senato della Repubblica elegge, secondo le norme del regolamento, i presidenti e i componenti delle Autorità indipendenti, e i componenti di nomina pubblica degli organi preposti alla gestione o al controllo di servizi pubblici essenziali».

29.605

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 95», aggiungere, infine, i seguenti commi:

«Il Senato della Repubblica esprime parere sulla nomina dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato. Svolge a tal fine audizioni e indagini. Se il parere della competente commissione del Senato è negativo, ed esso è confermato dall'Aula, la nomina non può essere effettuata. Il Senato della Repubblica elegge, secondo le norme del regolamento, i presidenti e i componenti delle Autorità indipendenti, e i componenti di nomina pubblica degli organi preposti alla gestione o al controllo di servizi pubblici essenziali».

29.606

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 95», aggiungere, infine, i seguenti commi:

«Il Senato della Repubblica esprime parere sulla nomina dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato. Svolge a tal fine audizioni e indagini. Se il parere della competente commissione del Senato è negativo, ed esso

è confermato dall'Aula a maggioranza assoluta, la nomina non può essere effettuata.

Il Senato della Repubblica elegge, secondo le norme del regolamento, i presidenti e i componenti delle Autorità indipendenti, e i componenti di nomina pubblica degli organi preposti alla gestione o al controllo di servizi pubblici essenziali».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 29

29.0.5

GASBARRI

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «tipi di regolamento» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Dopo l'articolo 95 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 95-bis. Il Governo esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge. L'esercizio della funzione regolamentare è disciplinato dalla legge, che determina il procedimento, la pubblicità e l'efficacia dei diversi tipi di regolamento.

Le norme di attuazione delle leggi e degli atti con forza di legge sono riservate alla fonte regolamentare.

Nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, le Camere, nelle rispettive competenze, determinano con legge le linee fondamentali della disciplina del settore, stabilendo principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo esercita la potestà regolamentare.

La Corte dei conti, ove nell'esercizio del controllo preventivo di legittimità riscontri la violazione della riserva di legge o delle norme di principio di cui al comma precedente, sottopone la questione di legittimità del regolamento al giudizio della Corte Costituzionale. La questione può essere sollevata anche da un quinto dei componenti di ciascuna Camera"».

29.0.4

GASBARRI

Precluso

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Dopo l'articolo 95 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art 95-bis. Il Governo esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge. L'esercizio della funzione regolamentare è disciplinato dalla legge, che determina il procedimento, la pubblicità e l'efficacia dei diversi tipi di regolamento.

Le norme di attuazione delle leggi e degli atti con forza di legge sono riservate alla fonte regolamentare.

Nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, le Camere, nelle rispettive competenze, determinano con legge le linee fondamentali della disciplina del settore, stabilendo principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo esercita la potestà regolamentare.

La Corte dei conti, ove nell'esercizio del controllo preventivo di legittimità riscontri la violazione della riserva di legge o delle norme di principio di cui al comma precedente, sottopone la questione di legittimità del regolamento al giudizio della Corte costituzionale"».

29.0.3

GASBARRI

Precluso

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Dopo l'articolo 95 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 95-bis. Il Governo esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge. L'esercizio della funzione regolamentare è disciplinato dalla legge, che determina il procedimento, la pubblicità e l'efficacia dei diversi tipi di regolamento.

Le norme di attuazione delle leggi e degli atti con forza di legge sono riservate alla fonte regolamentare.

Nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, le Camere, nelle rispettive competenze, determinano con legge le linee fondamentali

della disciplina del settore, stabilendo principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo esercita la potestà regolamentare"».

29.0.2

GASBARRI

Precluso

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Dopo l'articolo 95 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 95-bis. Il Governo esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge. L'esercizio della funzione regolamentare è disciplinato dalla legge, che determina il procedimento, la pubblicità e l'efficacia dei diversi tipi di regolamento. Le norme di attuazione delle leggi e degli atti con forza di legge sono riservate alla fonte regolamentare"».

29.0.1

GASBARRI

Precluso

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Dopo l'articolo 95 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 95-bis. Il Governo esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge L'esercizio della funzione regolamentare è disciplinato dalla legge, che determina il procedimento, la pubblicità e l'efficacia dei diversi tipi di regolamento"».

ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 30.

Approvato*(Disposizioni sui reati ministeriali)*

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 96. – Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

EMENDAMENTI

30.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto*Sopprimere l'articolo.*
_____**30.3**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Id. em. 30.2*Sopprimere l'articolo.*
_____**30.600**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 30. – L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il Presidente del Consiglio e i Ministri sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni e sottoposti all'autorizzazione di uno dei due rami del Parlamento solo nel caso in cui siano in carica.

La legge costituzionale stabilisce le norme di procedura del caso. Qualunque altro reato, al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni, è sottoposto alla ordinaria procedura giudiziaria senza alcuna autorizzazione parlamentare"».

30.800

BASSANINI, MANCINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 96», sostituire le parole: «Il Primo ministro e i ministri» con le parole: «I ministri».

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 30****30.0.16**

BARATELLA

**Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «assicurino trasparenza» respinte;
seconda parte preclusa**

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. L'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 97. – L'organizzazione e l'azione della pubblica amministrazione sono disciplinate in base alla legge secondo criteri che ne assicurino trasparenza, partecipazione ed imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità.

Con legge organica sono determinati gli ambiti riservati alla potestà regolamentare e ai provvedimenti della pubblica amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le competenze, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso. La legge può individuare funzioni e qualifiche per le quali sia consentito derogare a tale principio o per le quali siano richieste determinate qualifiche.

La pubblica amministrazione è tenuta a garantire il diritto di accesso agli atti amministrativi e ai documenti anche prima della decisione finale, a favorire la conclusione di accordi sostitutivi di provvedimenti, a definire

con provvedimenti espressi i procedimenti entro termini brevi e tassativi, a motivare tutte le decisioni discrezionali.

Per la regolazione di settori di rilevante interesse nazionale e a garanzia dell'effettivo esercizio dei diritti fondamentali, la legge organica istituisce autorità amministrative indipendenti, prevedendo requisiti e modalità di nomina dei soggetti preposti che ne assicurino l'autorevolezza e l'esercizio delle funzioni in condizioni di neutralità, imparzialità e terzietà"».

30.0.100

BARATELLA

Precluso

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. L'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 97. L'organizzazione e l'azione della pubblica amministrazione sono disciplinate in base alla legge secondo criteri che ne assicurino trasparenza, partecipazione ed imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità.

Con legge organica sono determinati gli ambiti riservati alla potestà regolamentare e ai provvedimenti della pubblica amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le competenze, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso. La legge può individuare funzioni e qualifiche per le quali sia consentito derogare a tale principio.

La pubblica amministrazione è tenuta a garantire il diritto di accesso agli atti amministrativi e ai documenti anche prima della decisione finale, a favorire la conclusione di accordi sostitutivi di provvedimenti, a definire i procedimenti entro termini brevi e tassativi, a motivare tutte le decisioni discrezionali.

Per la regolazione di settori di rilevante interesse nazionale e a garanzia dell'effettivo esercizio dei diritti fondamentali, la legge organica istituisce autorità amministrative indipendenti, prevedendo requisiti e modalità di nomina dei soggetti preposti che ne assicurino l'esercizio delle funzioni in condizioni di neutralità e terzietà"».

30.0.15

BARATELLA

Precluso

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. L'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 97. – L'organizzazione e l'azione della pubblica amministrazione sono disciplinate in base alla legge secondo criteri che ne assicurino trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.

Con legge organica sono determinati gli ambiti riservati alla potestà regolamentare e ai provvedimenti della pubblica amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le competenze, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso. La legge può individuare funzioni e qualifiche per le quali sia consentito derogare a tale principio.

La pubblica amministrazione è tenuta a garantire il diritto di accesso agli atti amministrativi e ai documenti anche prima della decisione finale, a favorire la conclusione di accordi sostitutivi di provvedimenti, a definire i procedimenti entro termini brevi e tassativi, a motivare tutte le decisioni discrezionali.

Per la regolazione di settori di rilevante interesse nazionale e a garanzia dell'effettivo esercizio dei diritti fondamentali, la legge organica istituisce autorità amministrative indipendenti, prevedendo requisiti e modalità di nomina dei soggetti preposti che ne assicurino l'esercizio delle funzioni in condizioni di neutralità e terzietà"».

30.0.17

BARATELLA

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «l'efficienza dell'amministrazione» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. L'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 97. – I pubblici uffici sono organizzati con regolamenti sulla base di principi stabiliti dalla legge, in modo che siano assicurati l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza dell'amministrazione.

La legge assicura il diritto di accesso agli atti ed ai procedimenti dell'amministrazione e ne disciplina le forme ed i limiti.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti in via generale e preventiva dalla legge».

30.0.500

DEBENEDETTI

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. L'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 97. – La Pubblica Amministrazione è disciplinata da statuti e da regolamenti. La legge ne determina i principi generali"».

30.0.6

BARATELLA

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 30.0.17

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 97 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"I pubblici uffici sono organizzati con regolamenti sulla base di principi stabiliti dalla legge, in modo che siano assicurati l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza dell'amministrazione"».

30.0.200

VITALI

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «dell'amministrazione» respinte; seconda parte preclusa*Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:*

«Art. 30-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 97 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

"L'organizzazione degli uffici delle Amministrazioni statali e degli enti strumentali dello Stato è disciplinata con regolamenti del Governo, sulla base di principi posti da leggi generali, in modo che sia assicurato il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Le funzioni amministrative di attribuzione statale sono esercitate secondo procedimenti disciplinati con regolamenti del Governo, sulla base di principi posti da leggi generali, in modo che sia assicurata la tempestività, la trasparenza, la proporzionalità e l'efficacia delle decisioni amministrative"».

30.0.18

BARATELLA

Precluso*Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:*

«Art. 30-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 97 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

"L'organizzazione degli uffici delle Amministrazioni statali e degli enti strumentali dello Stato è disciplinata con regolamenti del Governo, sulla base di principi posti da leggi generali, in modo che sia assicurato il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Le funzioni amministrative di attribuzione statale sono esercitate secondo procedimenti disciplinati con regolamenti del Governo, sulla base di principi posti da leggi generali, in modo che sia assicurata la tempestività, la trasparenza, la proporzionalità e l'efficacia delle decisioni amministrative"».

30.0.9

BARATELLA

Precluso

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 97 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

"L'organizzazione degli uffici delle Amministrazioni statali e degli enti strumentali dello Stato è disciplinata con regolamenti del Governo, sulla base di principi posti da leggi generali, in modo che sia assicurato il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione"».

30.0.300

VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 97 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

"L'organizzazione degli uffici delle Amministrazioni statali e degli enti strumentali dello Stato è disciplinata tramite regolamenti delegati, sulla base di principio posti da leggi generali, in modo che sia assicurato il buon andamento, l'efficienza e l'imparzialità dell'amministrazione"».

30.0.8

BARATELLA

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 97 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"La legge assicura il diritto di accesso agli atti ed ai procedimenti dell'amministrazione e ne disciplina le forme ed i limiti"».

30.0.7

BARATELLA

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 97 della Costituzione, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

"Le funzioni amministrative di attribuzione statale sono esercitate secondo procedimenti disciplinati con regolamenti del Governo, sulla base di principi posti da leggi generali, in modo che sia assicurata la tempestività, la trasparenza, la proporzionalità e l'efficacia delle decisioni amministrative".».

30.0.601

BASSANINI

Respinto

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 97 della Costituzione, al primo comma, dopo le parole: "buon andamento" sono aggiunte le parole: "l'efficienza e l'efficacia".».

30.0.600

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «degli stessi".» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 97, secondo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La legge assicura la distinzione tra le attribuzioni dei dirigenti e le funzioni di indirizzo politico e amministrativo, riservate agli organi di governo, stabilendo altresì la durata minima degli

incarichi dirigenziali, nonché le procedure e le garanzie per il conferimento e la revoca degli stessi".

2. All'articolo 98 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"I dirigenti non possono essere dispensati dal servizio, nè essere destinati ad altre funzioni in relazione al mutamento dell'indirizzo politico amministrativo ma soltanto per il mancato conseguimento degli obiettivi loro assegnati".

3. Il secondo comma dell'articolo 98 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Le progressioni di carriera sono determinate secondo i congiunti principi del merito e dell'anzianità. I pubblici impiegati membri del Parlamento non possono conseguire promozioni se non per anzianità"».

Conseguentemente, nel titolo del disegno di legge, dopo le parole:

«Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96,» *inserire le seguenti cifre: «97, 98».*

30.0.3

MANZELLA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 97, secondo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La legge assicura la distinzione tra le attribuzioni dei dirigenti e le funzioni di indirizzo politico e amministrativo, riservate agli organi di governo, stabilendo altresì la durata minima degli incarichi dirigenziali, nonché le procedure e le garanzie per il conferimento e la revoca degli stessi".

2. All'articolo 98 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"I dirigenti non possono essere dispensati dal servizio, né essere destinati ad altre funzioni in relazione al mutamento dell'indirizzo politico amministrativo ma soltanto per il mancato conseguimento degli obiettivi loro assegnati".

3. Il secondo comma dell'articolo 98 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Le progressioni di carriera sono determinate secondo i congiunti principi del merito e dell'anzianità. I pubblici impiegati membri del Parlamento non possono conseguire promozioni se non per anzianità"».

Consequentemente, nel titolo del disegno di legge, dopo le parole: «Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96,» inserire le seguenti cifre: «97, 98».

30.0.10

BASSANINI, MANZELLA

Precluso

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 97, secondo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La legge assicura la distinzione tra le attribuzioni dei dirigenti e le funzioni di indirizzo politico e amministrativo, riservate agli organi di governo, stabilendo altresì la durata minima degli incarichi dirigenziali, nonché le procedure e le garanzie per il conferimento e la revoca degli stessi".

2. All'articolo 98 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"I dirigenti non possono essere dispensati dal servizio, né essere destinati ad altre funzioni in relazione al mutamento dell'indirizzo politico amministrativo ma soltanto per il mancato conseguimento degli obiettivi loro assegnati".

3. Il secondo comma dell'articolo 98 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Le progressioni di carriera sono determinate secondo il principio del merito. I pubblici impiegati membri del Parlamento non possono conseguire promozioni se non per anzianità"».

Consequentemente, nel titolo del disegno di legge, dopo le parole: «Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96,» inserire le seguenti cifre: «97, 98».

30.0.11

BASSANINI

Precluso

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 97, secondo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La legge assicura la distinzione tra le attribuzioni dei dirigenti e le funzioni di indirizzo politico e amministrativo, riservate agli organi di governo, stabilendo altresì la durata minima degli incarichi dirigenziali, nonché le procedure e le garanzie per il conferimento e la revoca degli stessi".

30.0.19

BARATELLA

Respinto

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 97, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti in via generale e preventiva dalla legge".».

30.0.21

DEBENEDETTI

Respinto

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. L'articolo 98 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 98. – Gli organi di direzione di politica determinano gli indirizzi dell'azione della pubblica amministrazione, che deve essere ispirata ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza e imparzialità.

Appositi uffici di coordinamento coadiuvano gli organi di direzioni politica nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Le leggi determinano le autorità amministrative indipendenti sottratte al controllo degli organi di direzione politica"».

30.0.20

DEBENEDETTI

Respinto

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. L'articolo 98 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 98. – L'amministrazione è separata dagli organi di direzione di politica. Questi, nell'ambito dei fini indicati con legge, ne determinano gli indirizzi.

Appositi uffici coadiuvano gli organi di direzione politica nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Le leggi determinano le autorità amministrative indipendenti"».

30.0.12

BASSANINI

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 98 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"I dirigenti non possono essere dispensati dal servizio, nè essere destinati ad altre funzioni in relazione al mutamento dell'indirizzo politico amministrativo ma soltanto per il mancato conseguimento degli obiettivi loro assegnati"».

30.0.13

BASSANINI

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Il secondo comma dell'articolo 98 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Le progressioni di carriera sono determinate secondo il principio del merito. I pubblici impiegati membri del Parlamento non possono conseguire promozioni se non per anzianità."».

30.0.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «loro componenti.» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-...

1. Dopo l'articolo, 98 della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 98-bis. Per lo svolgimento di funzioni non soggette all'indirizzo politico di governo, il Parlamento può istituire con legge Autorità indipendenti, disciplinandone le prerogative e i poteri. La legge istitutiva nel garantisce l'indipendenza e stabilisce i particolari requisiti richiesti ai loro componenti.

I componenti delle Autorità indipendenti sono designati, previa intesa, dai Presidenti delle Camere ovvero pariteticamente dalla maggioranza e dall'opposizione parlamentare.

Le Autorità indipendenti riferiscono ogni anno alle Camere sui risultati dell'attività svolta».

30.0.4

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA,
BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Dopo l'articolo, 98 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 98-bis. – Per lo svolgimento di funzioni non soggette all'indirizzo politico di governo, il Parlamento con legge può istituire Autorità indipendenti, disciplinandone le prerogative e i poteri. La legge istitutiva ne garantisce l'indipendenza e stabilisce i particolari requisiti richiesti ai loro componenti.

I componenti le Autorità indipendenti sono designati di comune intesa, dai Presidenti delle Camere. In alternativa, la legge può prevedere che essi siano designati pariteticamente dalla maggioranza e dall'opposizione parlamentare.

Le Autorità indipendenti riferiscono alle Camere sui risultati dell'attività svolta.».

30.0.700

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Dopo l'articolo, 98 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 98-bis. – Per lo svolgimento di funzioni non soggette all'indirizzo politico di governo, il Parlamento con legge può istituire Autorità indipendenti, disciplinandone le prerogative e i poteri. La legge istitutiva ne garantisce l'indipendenza e stabilisce i particolari requisiti richiesti ai loro componenti.

I componenti le Autorità indipendenti sono designati di comune intesa, dai Presidenti delle Camere. In alternativa, la legge può prevedere che essi siano designati pariteticamente dalla maggioranza e dall'opposizione parlamentare.

Le Autorità indipendenti riferiscono alle Camere sui risultati dell'attività svolta"».

30.0.14

BASSANINI, VILLONE

Precluso

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 98-bis. – Per lo svolgimento di funzioni non soggette all'indirizzo politico di governo, il Parlamento può istituire con legge Autorità indipendenti, disciplinandone le prerogative e i poteri. La legge istitutiva ne garantisce l'indipendenza e stabilisce i particolari requisiti richiesti ai loro componenti.

I componenti delle Autorità indipendenti sono designati dal Senato a maggioranza qualificata dei due terzi dei membri assegnati.

Le autorità indipendenti riferiscono ogni anno alle Camere sui risultati dell'attività svolta"».

30.0.605

BASSANINI, VILLONE

Precluso

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 98-bis. Per lo svolgimento di funzioni non soggette all'indirizzo politico di governo, il Parlamento con legge può istituire Autorità indipendenti, disciplinandone le prerogative e i poteri. La legge istitutiva ne garantisce l'indipendenza e stabilisce i particolari requisiti richiesti ai loro componenti.

I componenti delle Autorità indipendenti sono designati dal Senato a maggioranza qualificata dei due terzi dei membri assegnati.

Le autorità indipendenti riferiscono alle Camere sui risultati dell'attività svolta"».

30.0.22

DEBENEDETTI

Respinto

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Dopo l'articolo, 98 della Costituzione inserire il seguente:

"Art. 98-bis. – I funzionari pubblici operano esclusivamente per il raggiungimento del pubblico interesse.

Essi sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività. I loro compiti sono definiti in modo che si possano far valere le loro responsabilità nei confronti dei privati e della pubblica amministrazione. conseguenti alla violazione dei loro doveri professionali.

I funzionari professionali sono assunti e accedono alle qualifiche superiori solo mediante concorsi pubblici aperti a tutti. La legge determina le carriere e le qualifiche per l'accesso alle quali il concorso può essere riservato a chi abbia determinati titoli di servizio.

Gli organi che provvedono all'assunzione, alla gestione e alla disciplina del personale sono composti in modo da garantirne l'indipendenza e l'imparzialità.

I funzionari professionali, se sono membri del Parlamento e dei Consigli regionali. non possono conseguire promozioni.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici e ai sindacati per i funzionari professionali"».

30.0.23

DEBENEDETTI

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione aggiungere il seguente:

"Art. 98-bis. – L'attività amministrativa é soggetta alla legge, nell'interesse del pubblico.

L'amministrazione svolge la sua attività secondo criteri di buon andamento e funzionalità, imparzialità e trasparenza.

Le amministrazioni provvedono alla rilevazione dei costi di gestione ed elaborano specifici indicatori delle attività.

Le amministrazioni rispettano gli equilibri finanziari preventivamente determinati. L'articolazione dei procedimenti è disposta, sulla base di leggi generali, con statuti e regolamenti, in modo che siano assicurati la tempestività, la proporzionalità e l'efficacia delle decisioni amministrative.

Nella disciplina dell'attività amministrativa sono garantiti i diritti all'informazione, alla partecipazione nei procedimenti, al controllo dei servizi, alla motivazione delle decisioni. I procedimenti devono concludersi, entro termini congrui, con provvedimenti espressi. Devono essere assicurati i rimedi sostitutivi in caso di inerzia dell'amministrazione"».

30.0.24

DEBENEDETTI

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione aggiungere il seguente:

"Art. 98-bis. – L'attività amministrativa è disciplinata con legge e deve perseguire esclusivamente l'interesse pubblico.

L'amministrazione svolge la sua attività secondo criteri di buon andamento e funzionalità imparzialità e trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.

Le amministrazioni provvedono alla rilevazione dei costi di gestione ed elaborano specifici indicatori delle attività.

Le amministrazioni rispettano gli equilibri finanziari preventivamente determinati.

L'articolazione dei procedimenti è disposta, sulla base di leggi generali, con statuti e regolamenti, in modo che siano assicurati la tempestività, la proporzionalità e l'efficacia delle decisioni amministrative.

Nella disciplina dell'attività amministrativa sono garantiti i diritti all'informazione, all'accesso, al controllo dei servizi. Ogni atto amministrativo adottato deve essere congruamente motivato.

I procedimenti devono concludersi, entro termini congrui definiti con regolamento, con provvedimenti espressi. In caso di inerzia dell'amministrazione la legge individua i rimedi concessi alle parti interessate"».

30.0.26

DEBENEDETTI

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «suoi risultati,» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione aggiungere il seguente:

"Art. 98-bis. – In ogni amministrazione é istituito, con regolamento, un ufficio di valutazione dell'attività svolta in relazione ai suoi risultati, al fine di fornire elementi di conoscenza agli uffici di vertice e agli organi di direzione politica circa l'attività svolta.

La legge determina le forme di pubblicità degli esiti delle valutazioni"».

30.0.25

DEBENEDETTI

Precluso

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione aggiungere il seguente:

"Art. 98-bis. – In ogni amministrazione è istituito, con regolamento, un ufficio di valutazione dell'attività svolta in relazione ai suoi risultati.

La legge determina le forme di pubblicità degli esiti delle valutazioni"».

30.0.29

DEBENEDETTI

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «arrecata illegittimamente» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione aggiungere il seguente:

"Art. 98-bis. – Contro le azioni e omissioni dell'amministrazione, è sempre ammessa la tutela giurisdizionale per motivi di legittimità.

La tutela deve essere efficace e comprendere il risarcimento per ogni lesione arrecata illegittimamente.

La legge prevede ricorsi amministrativi e altri istituti idonei a favorire la risoluzione non giurisdizionale delle controversie con la pubblica amministrazione.

La legge definisce i requisiti di ammissione e i criteri di specializzazione dei magistrati addetti agli organi giurisdizionali che conoscono delle controversie con la pubblica amministrazione"».

30.0.30

DEBENEDETTI

Precluso

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione aggiungere il seguente:

"Art. 98-bis. – Contro le azioni e omissioni dell'amministrazione, è sempre ammessa la tutela giurisdizionale per motivi di legittimità.

La tutela deve essere efficace e comprendere il risarcimento per ogni lesione arrecata illegittimamente.

La legge prevede gli istituti idonei a favorire la risoluzione stragiudiziale delle controversie con la pubblica amministrazione.

La legge definisce i requisiti di ammissione e i criteri di specializzazione dei magistrati addetti agli organi giurisdizionali che conoscono delle controversie con la pubblica amministrazione"».

30.0.27

DEBENEDETTI

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione aggiungere il seguente:

"Art. 98-bis. La legge prevede organi di tutela dell'indipendenza del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, e dei loro componenti, di fronte al Governo.

La Corte dei conti controlla l'attività delle amministrazioni pubbliche per assicurare la regolarità dei conti e il rispetto dei fini pubblici. Verifica

periodicamente il funzionamento degli uffici di valutazione delle amministrazioni. Svolge la sua attività in contraddittorio con gli uffici pubblici e riferisce periodicamente al Parlamento e ai Consigli regionali.

Il Consiglio di Stato é organo di consulenza e di giustizia nell'amministrazione"».

30.0.5

MANZELLA

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Dopo l'articolo, 98 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 98-bis. – La legge attribuisce ad Autorità pubbliche indipendenti funzioni di garanzia, di vigilanza o di regolazione volte ad assicurare il principio del pluralismo nelle comunicazioni di massa, il principio della libera concorrenza e della tutela dei consumatori, il principio della tutela della dignità della persona e della sfera personale di libertà e di riservatezza, il principio della trasparenza e della tutela dei risparmiatori del mercato azionario e obbligazionario.

Il presidente e i componenti delle Autorità indipendenti sono nominati dalle Camere a maggioranza di tre quinti dei loro componenti. La legge ne stabilisce la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le garanzie di indipendenza.

Le Autorità indipendenti riferiscono alle Camere sull'attività svolta».

30.0.28

DEBENEDETTI

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Dopo l'articolo, 98 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 98-bis. – Al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dei componenti dei tribunali amministrativi regionali del Consiglio di Stato e della Corte dei conti di fronte al Governo la legge prevede organi di autogoverno.

La Corte dei conti controlla l'attività delle amministrazioni pubbliche per assicurare la regolarità dei conti e il rispetto dei fini pubblici. Verifica periodicamente il funzionamento degli uffici di valutazione delle amministrazioni. Svolge la sua attività in contraddittorio con gli uffici pubblici e riferisce periodicamente al Parlamento e ai Consigli regionali.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza e di giustizia nell'amministrazione nei limiti e modi stabiliti con legge"».

30.0.602

BASSANINI

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 98 della Costituzione, sostituire il primo comma con il seguente: "Le amministrazioni pubbliche sono al servizio esclusivo dei cittadini"».

30.0.603

BASSANINI

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 98 della Costituzione, dopo il primo comma, aggiungere le parole: "I pubblici impiegati sono valutati esclusivamente sulla base dei risultati conseguiti. La legge garantisce, a tal fine, adeguati strumenti di valutazione"».

30.0.604

BASSANINI

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 98 della Costituzione, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: "Nessun impiegato può essere discriminati in ragione delle sue opinioni politiche o religiose"».

30.0.34

AYALA

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. L'articolo 99 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 99. - Il mercato e la concorrenza sono tutelati da una apposita autorità indipendente, con criteri e modalità stabiliti dalla legge"».

30.0.31

PILONI

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. L'articolo 99 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 99. - Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti con legge organica di trenta tra esperti e rappresentanti delle categorie produttive, in proporzione che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che sono ad esso attribuite dalla legge organica.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Esercita funzioni di vigilanza e di difensore civico a garanzia e per la tutela dei diritti economici, d'impresa e sociali. Ogni iniziativa in materia è deliberata collegialmente e assegnata per l'attuazione a uno o più componenti designati nella stessa deliberazione"».

30.0.32

PILONI

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. L'articolo 99 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 99. - Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti con legge dello Stato, da cinquanta soggetti tra esperti e rappresentanti delle categorie produttive, in proporzione alla loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che sono ad esso attribuite dalla legge.

Ha iniziativa legislativa e consultiva nelle materie economiche e sociali secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Esercita funzioni di vigilanza e di difensore civico a garanzia e per la tutela dei diritti economici, d'impresa e sociali. Ogni iniziativa in materia è deliberata collegialmente e assegnata per l'attuazione a uno o più componenti designati nella stessa deliberazione"».

30.0.35

CALVI

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «e di giurisdizione» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. L'articolo 100 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 100. - Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione.

La Corte dei conti è organo di controllo dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Riferisce direttamente alle Camere sui risultati dei controlli eseguiti.

La legge organica assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo, nonché la separazione tra funzioni consultive e funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato"».

30.0.36

CALVI

Precluso

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. L'articolo 100 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 100. - Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di giurisdizione di secondo grado nei confronti della pubblica amministrazione.

La Corte dei conti è organo di controllo dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Riferisce direttamente alle Camere sui risultati dei controlli eseguiti con relazione annua.

La legge organica assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo nonché la separazione tra funzioni consultive e funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato"».

30.0.38

MONTINO

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. L'articolo 100 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 100. - Il Consiglio di Stato svolge funzioni giurisdizionali e di consulenza giuridico-amministrativa.

La legge assicura la separazione tra la sezione giurisdizionale e quella consultiva.

La Corte dei conti è organo di controllo dell'efficienza e della efficacia dell'azione amministrativa, ed esercita le funzioni stabilite dalla legge. Riferisce direttamente alle Camere sui risultati.

La legge assicura l'indipendenza della sezione consultiva del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, e dei loro componenti"».

30.0.37

CALVI

Respinto

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. L'articolo 100 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 103. – Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione su tutti gli atti e i rapporti in cui sia parte una pubblica amministrazione.

La legge organica istituisce l'ufficio del pubblico ministero presso il giudice amministrativo per l'esercizio dell'azione di responsabilità patrimoniale nei confronti dei pubblici funzionari e di interventi in difesa della legalità e dei diritti dei cittadini.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate"».

30.0.40

BATTAFARANO

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «d'Italia esercita» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 100 della Costituzione in fine, è aggiunto il seguente comma:

"La Banca d'Italia esercita la sorveglianza del sistema bancario. La legge stabilisce le modalità di nomina del Governatore e degli organi direttivi assicurandone la piena autonomia rispetto al Governo"».

30.0.2

PASSIGLI

Precluso

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 100 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente:

"La Banca d'Italia esercita la tutela della moneta e la sorveglianza del sistema bancario. La legge stabilisce le modalità di nomina del Governatore e degli organi direttivi assicurandone la piena autonomia rispetto al Governo"».

30.0.42

FASSONE

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 100 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente:

"I tribunali militari sono istituiti in tempo di guerra. Possono essere istituiti in tempo di pace per reati commessi da appartenenti alle forze armate"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 4 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

4.0.5

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA,
BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

**Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «comunicazioni di massa.» respinte;
seconda parte preclusa**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-bis. – La legge disciplina le forme del finanziamento delle campagne elettorali, ne assicura la trasparenza e fissa i limiti delle spese

elettorali. Garantisce ai candidati, ai partiti, alle coalizioni tra partiti e agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa. La legge disciplina, altresì, le modalità e i termini della presentazione e pubblicazione del programma elettorale e del nome del candidato proposto per la Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ciascuna lista di candidati alle elezioni politiche"».

4.0.700

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-bis. – La legge disciplina le forme del finanziamento delle campagne elettorali, ne assicura la trasparenza e fissa i limiti delle spese elettorali. Garantisce ai candidati, ai partiti, alle coalizioni tra partiti e agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa. La legge disciplina, altresì, le modalità e i termini della presentazione e pubblicazione del programma elettorale e del nome del candidato proposto per la Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ciascuna lista di candidati alle elezioni politiche"».

4.0.2

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-bis. – La legge disciplina le forme del finanziamento delle campagne elettorali, ne assicura la trasparenza e fissa i limiti delle spese elettorali. Garantisce ai candidati, ai partiti, alle coalizioni tra partiti e agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa. La

legge disciplina, altresì, le modalità e i termini della presentazione e pubblicazione del programma elettorale e del nome del candidato proposto per la Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ciascuna lista di candidati alle elezioni per la Camera dei deputati"».

4.0.701

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-bis. – La legge disciplina le forme del finanziamento delle campagne elettorali, ne assicura la trasparenza e fissa i limiti delle spese elettorali. Garantisce ai candidati, ai partiti, alle coalizioni tra partiti e agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa. La legge disciplina, altresì, le modalità e i termini della presentazione e pubblicazione del programma elettorale e del nome del candidato proposto per la Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ciascuna lista di candidati alle elezioni per la Camera dei deputati"».

4.0.4

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-bis. – La legge disciplina le forme del finanziamento delle campagne elettorali, ne assicura la trasparenza e fissa i limiti delle spese elettorali. Garantisce ai candidati, ai partiti, alle coalizioni tra partiti e agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa"».

4.0.704

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Precluso*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-bis. – La legge disciplina le forme del finanziamento delle campagne elettorali, ne assicura la trasparenza e fissa i limiti delle spese elettorali. Garantisce ai candidati, ai partiti, alle coalizioni tra partiti e agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa"».

4.0.3

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-bis. – La legge disciplina le modalità e i termini della presentazione e pubblicazione del programma elettorale e del nome del candidato proposto per la Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ciascuna lista alle elezioni politiche"».

4.0.702

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Id. em. 4.0.3*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-bis. – La legge disciplina le modalità e i termini della presentazione e pubblicazione del programma elettorale e del nome del can-

didato proposto per la Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ciascuna lista alle elezioni politiche"».

4.0.1

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-bis. – La legge disciplina le modalità e i termini della presentazione e pubblicazione del programma elettorale e del nome del candidato proposto per la Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ciascuna lista di candidati alle elezioni per la Camera dei deputati"».

4.0.703

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Id. em. 4.0.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-bis. – La legge disciplina le modalità e i termini della presentazione e pubblicazione del programma elettorale e del nome del candidato proposto per la Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ciascuna lista di candidati alle elezioni per la Camera dei deputati"».

EMENDAMENTO 6.0.804 (TESTO 2) PRECEDENTEMENTE
ACCANTONATO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.804 (testo 2)

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,
MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

«1. Dopo l'articolo 61 della Costituzione è aggiunto il seguente:

"Art. 61-bis. – La legge assicura il pluralismo dell'informazione, stabilisce per i partiti e per i movimenti politici eque condizioni di accesso ai mezzi di informazione e tutela il diritto dei cittadini ad una informazione politica libera e completa"».

ARTICOLO 31 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO IV

MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

Art. 31.

Approvato con un emendamento. Cfr anche em. 3.2000

(Elezioni del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: «e per un terzo dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica integrato dai Presidenti di cui all'articolo 57, ultimo comma».

2. L'articolo 104, quinto comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica nomina il Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura nell'ambito dei suoi componenti».

EMENDAMENTI DA 31.600 A 31.603

31.600

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto*Sopprimere l'articolo.*
_____**31.6**TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN**Id. em. 31.600***Sopprimere l'articolo.*
_____**31.7**BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA,
BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI**Id. em. 31.600***Sopprimere l'articolo.*
_____**31.700**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Id. em. 31.600*Sopprimere l'articolo.*
_____**31.1**

DEL PENNINO

Ritirato*Sostituire l'articolo col seguente:*

«Art. 31.

L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 104. – La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

I componenti del Consiglio sono eletti per un terzo da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio e per un terzo nominati dal Presidente della Repubblica tra i candidati aventi i medesimi requisiti stabiliti per i componenti designati dal Parlamento o dai magistrati ordinari.

Nel caso di proprio impedimento, il Presidente della Repubblica designa a presiedere la seduta del Consiglio un suo rappresentante, scelto, di volta in volta e secondo rotazione, tra i membri di nomina presidenziale.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, di Città metropolitana, provinciale o comunale"».

31.11

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, MANCINO

Ritirato

Sostituire l'articolo col seguente:

«Art. 31.

1. All'articolo 104 della Costituzione, il quarto e quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

"Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Senato della Repubblica"».

31.9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 1.

31.5

PASSIGLI

V. testo 2

Al comma 1, sostituire le parole: «per un sesto dal Senato federale» con le seguenti: «per un terzo dal Senato federale».

31.5 (testo 2)

PASSIGLI

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica» con le seguenti: «per un terzo dal Senato federale della Repubblica, integrato dai presidenti delle Giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano».

31.602

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Assorbito. Cfr em. 3.2000

Al comma 1 sopprimere le parole: «integrato dai Presidenti di cui all'articolo 57, ultimo comma».

31.603

CRINÒ

Assorbito. Cfr em. 3.2000

Al comma 1 sopprimere le parole: «integrato dai Presidenti di cui all'articolo 57, ultimo comma».

PROPOSTA DI STRALCIO

S31.100

DEL PENNINO

Respinta

Stralciare il secondo comma.

EMENDAMENTI DA 31.4 A 31.605

31.4

PASSIGLI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

31.10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 31.4

Sopprimere il comma 2.

31.604

DEL PENNINO

Id. em. 31.4

Sopprimere il comma 2.

31.605

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il quinto comma dell'articolo 104 della Costituzione è soppresso».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 31

31.0.2

FASSONE

Respinto

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. All'articolo 111 della Costituzione, settimo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il ricorso per Cassazione è ammesso per violazione di legge, nei casi dalla stessa previsti. La legge assicura un doppio grado di giudizio"».

31.0.3

FASSONE

Respinto

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. All'articolo 111 della Costituzione, settimo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il ricorso per Cassazione è ammesso per violazione di legge, nei casi dalla stessa previsti. La legge assicura un doppio grado di giudizio relativamente alle decisioni che comportano una limitazione della libertà personale"».

31.0.100

PASCARELLA

Respinto

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. All'articolo 111 della Costituzione, ottavo comma, sopprimere le parole: "e della Corte dei Conti"».

31.0.4

CALVI

Respinto

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. All'articolo 113 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 113. – Contro gli atti e i comportamenti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale anche cautelare delle situazioni giuridiche soggettive.

La legge organica può disciplinare i giudizi contro la pubblica amministrazione in modo da rendere compatibile l'effettiva tutela delle situazioni giuridiche soggettive con la stabilità di determinate categorie di decisioni, prevedendo il ricorso a strumenti di reintegrazioni alternativi all'annullamento degli atti.

La legge disciplina il sindacato giurisdizionale sugli atti delle Autorità amministrative indipendenti, anche mediante l'istituzione di sezioni specializzate ai sensi del terzo comma dell'articolo 102"».

31.0.1

PASSIGLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. L'articolo 114, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Repubblica è costituita dallo Stato, dalle Regioni, dalle Città metropolitane, dalle Province e dai Comuni."».

ARTICOLO 32 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO V

MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

Art. 32.

(Capitale della Repubblica federale)

1. La denominazione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato».

2. L'articolo 114, terzo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Roma è la capitale della Repubblica federale e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della regione Lazio».

EMENDAMENTI

32.15

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Sopprimere l'articolo.

32.18

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

32.25

FALOMI, DE PETRIS, BATTISTI

Sopprimere l'articolo.

32.600

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

32.601

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

Sopprimere l'articolo.

32.602

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 32. – Il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione è soppresso».

32.606

DEL PENNINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 32. – 1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 114. – La Repubblica si riparte in Regioni, Province o Città metropolitane e Comuni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri Statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la Capitale della Repubblica, e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento"».

32.605

DEL PENNINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 32. – 1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 114. – La Repubblica si riparte in Comuni, Province o Città metropolitane, Regioni e Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri Statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la Capitale della Repubblica, e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento"».

32.607

BATTISTI, MANCINO, PETRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 32. – (*Capitale della Repubblica federale*). – 1. L'articolo 114 terzo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Roma è la capitale federale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche legislativa e comunque più am-

pie rispetto a quelle degli altri enti territoriali, secondo modalità stabilite da una legge costituzionale"».

32.31

BASSANINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 32. – 1. L'articolo 114, terzo comma della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Roma è la Capitale della Repubblica federale. A tal fine la legge attribuisce alla Città di Roma una speciale autonomia finanziaria, risorse aggiuntive ai sensi dell'articolo 119, quinto comma e ulteriori poteri legislativi e amministrativi anche in deroga alle disposizioni degli articoli 117 e seguenti"».

32.608

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 32. – (*Capitale della Repubblica federale*). – 1. L'articolo 114 terzo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Roma è la capitale della Repubblica federale. Per il più efficace assolvimento della funzione di capitale, la Città di Roma dispone di autonomia finanziaria e di risorse aggiuntive, ai sensi dell'articolo 119, e di potestà normativa, anche legislativa, nelle materie di competenza regionale"».

32.603

DEL PENNINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 32. – 1. Il terzo comma dell'articolo 114, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Roma è la Capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento, quale città metropolitana dotata di poteri, forme e condizioni particolari di autonomia"».

32.604

DEL PENNINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 32. – 1. Il terzo comma dell'articolo 114, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Roma è la Capitale della Repubblica, e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento».

32.9

GUBERT

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 114, primo comma della Costituzione, dopo le parole: "dai Comuni", sono inserite le seguenti: "dalle Comunità montane" e al secondo comma, dopo le parole: "I Comuni", sono inserite le seguenti: "le Comunità montane"».

32.609

CRINÒ

*Sopprimere il comma 1.***32.610**

GUBERT

Al comma 1, dopo la parola: «Comuni» inserire la seguente: «Comunità montane».

32.611

DEL PENNINO

Al comma 1, dopo la parola: «Province» sostituire: « , » con la: «0».

32.612

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Al comma 1, sopprimere le parole: «Città metropolitane».

Di conseguenza, deve essere eliminato il riferimento alla/e «Città metropolitana/e» negli altri articoli della Costituzione.

32.26

PASSIGLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 114 della Costituzione il primo comma è abrogato».

32.613

GUBERT

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«La legge stabilisce quale comune del territorio della Repubblica italiana assume la funzione di capitale dello Stato e ne disciplina l'ordinamento.

Il Presidente della Repubblica risiede nella capitale. La legge stabilisce la locazione di ogni altro organo costituzionale, assicurando una loro equilibrata sul territorio della Repubblica. Il Governo stabilisce la locazione territoriale degli apparati amministrativi statali centrali tenendo conto delle opportunità di accesso, della necessità di evitare congestione e della necessità di equilibrio fra i diversi territori della Repubblica».

32.20

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:

"Roma è la Capitale della Repubblica. La legge dello Stato dispone forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa e finanziaria, nelle materie di competenza regionale e ne fissa limiti e modalità"».

32.24

FALOMI, DE PETRIS, BATTISTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 114, terzo comma della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Roma è la Capitale della Repubblica federale. Per il più efficace assolvimento della funzione di Capitale la Città di Roma dispone di autonomia finanziaria e di risorse aggiuntive ai sensi dell'articolo 119, e di potestà normativa, anche legislativa, nelle materie di competenza regionale"».

32.32

BASSANINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 114, terzo comma della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Roma è la Capitale della Repubblica federale. La legge attribuisce alla Città di Roma una speciale autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria, e risorse aggiuntive al fine del migliore assolvimento di tale funzione"».

32.29

FALOMI, BASSANINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 114, terzo comma della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Roma è la Capitale della Repubblica federale. Per il più efficace assolvimento della funzione di Capitale la Città di Roma dispone di autonomia finanziaria e di risorse aggiuntive ai sensi dell'articolo 119, e di potestà normativa, anche legislativa, sentita la Regione Lazio, nelle materie di competenza regionale"».

32.615

BARELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«L'articolo 114, terzo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"2. Roma è la capitale della Repubblica federale. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. Roma dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche finanziarie, esercitando nel proprio territorio le competenze regionali normative, regolamenti e amministrative definite nello Statuto della regione Lazio"».

32.614

CUTRUFO, FORTE, MONCADA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

L'articolo 114, terzo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Roma è la capitale della Repubblica. Lo Stato disciplina con legge le sue funzioni amministrative, soprattutto in riferimento alle competenze internazionali dello Stato, sentito il Consiglio della Regione Lazio, e sentiti il Consiglio Provinciale e il Consiglio comunale di Roma.

Forme e condizioni particolari ai autonomia anche normativa nelle materie di competenza regionale sono disposte nei limiti e con le modalità stabiliti dallo Statuto della Regione Lazio».

32.616

CRINÒ

Sostituire il comma 2 con il seguente:

L'articolo 114, terzo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento».

32.620

GUBERT

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «della Repubblica federale» con le seguenti: «dello Stato».

32.617

ZORZOLI

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «della Repubblica federale» con le seguenti: «federale della Repubblica».

32.16

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, secondo comma, sopprimere le parole: «nei limiti e con le modalità stabiliti dallo Statuto della regione Lazio».

32.14

MANZELLA

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «stabiliti dallo Statuto della regione Lazio» con le seguenti: «stabiliti con legge approvata dal Senato della Repubblica secondo il secondo comma dell'articolo 70».

32.17

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «dallo Statuto della regione Lazio» con le seguenti: «con legge dello Stato».

32.28

PASSIGLI

Al comma 2, capoverso, aggiungere in fine, il seguente periodo: « Con apposita legge costituzionale a Roma potranno essere riconosciute le funzioni e i poteri delle regioni ordinarie anche in deroga all'articolo 132 della Costituzione».

32.621

BOSCETTO, MALAN

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento».

32.618/1

VILLONE

All'emendamento 32.618, sostituire la parola: «Milano» con la seguente: «Napoli».

32.618/2

ASCIUTTI

All'emendamento 32.618, capoverso, sostituire la parola: «Milano» con la seguente: «Perugia».

32.618

CALDEROLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 114 della Costituzione, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "La Camera dei deputati ha sede a Roma, Il Senato federale della Repubblica ha sede a Milano"».

32.619

BERGAMO, BOREA, BOSI, CALLEGARO, CHERCHI, CICCANTI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, RUVOLO, SALZANO, SODANO Calogero, SUDANO, TAROLLI, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'ottavo comma dell'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 32

32.0.4

BONGIORNO, MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Autonomie funzionali)

Dopo l'articolo 114 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 114-bis. Nella Repubblica operano le autonomie funzionali, interessi culturali sociali economici diffusi nel territorio nazionale e organizzati secondo criteri di rappresentanza democratica, volte allo sviluppo armonico della Nazione.

Gli Enti locali, nei propri statuti, possono prevederne la presenza nei rispettivi consiglio o assemblee, accanto alle rappresentanze politiche"».

32.0.950 (già 33.0.600)

GUBERT

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All'articolo 116 della Costituzione sostituire il secondo comma con il seguente:

"La Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo si articola nelle Province autonome di Trento e di Bolzano/Sudtirolo, secondo modalità stabilite dal suo statuto"».

32.0.12

GUBERT

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-...

1. All'articolo 116 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo si articola nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano"».

32.0.1

MASCIANI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 116 della Costituzione, sopprimere il terzo comma».

32.0.19

VITALI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Approvazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. All'articolo 116, primo comma della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", approvata dalle Camere, in seconda deliberazione, previo voto favorevole dei consigli delle regioni e delle province autonome interessate. Con le medesime procedure sono adottate anche le modifiche ai predetti statuti"».

32.0.600

TAROLLI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Approvazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. All'articolo 116, primo comma della Costituzione, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: ", approvata dalle Camere, in seconda deliberazione, previo voto favorevole dei consigli delle regioni e delle province autonome interessate. Con le medesime procedure sono adottate anche le modifiche ai predetti statuti"».

32.0.780 (già 29.0.600)

GUBERT

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Approvazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "approvata dalle Camere, in seconda delibera-

zione, previo voto favorevole dei consigli delle Regioni e delle Province autonome interessate. Con le medesime procedure sono adottate anche le modifiche ai predetti statuti"».

32.0.8

MASCIONI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 116 della Costituzione, terzo comma, sopprimere le parole: "lettera l)"».

32.0.5

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 117 della Costituzione, i commi dal primo al quinto sono sostituiti dai seguenti:

"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha potestà legislativa, regolamentare e organizzativa nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; immigrazione;

b) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

c) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

d) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza, sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

f) reti nazionali di comunicazione, trasporto e navigazione; produzione di rilievo nazionale e trasporto dell'energia; acque; protezione civile nazionale;

- g) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- h) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- i) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- l) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- m) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- n) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- o) previdenza sociale;
- p) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- q) attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale di diritti costituzionalmente garantiti.

Lo Stato può altresì, su questioni determinate, adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed organizzativi dichiarati di interesse nazionale in quanto necessari per l'unità giuridica o economica del paese.

Le Regioni esercitano la potestà legislativa, regolamentare e organizzativa in ogni altra materia o questione.

Le Regioni esercitano, altresì, potestà legislativa, regolamentare e organizzativa nelle materie o questioni di cui al presente articolo nei limiti consentiti, in ogni caso nel rispetto dell'unità giuridica ed economica del paese, dalla legge dello Stato".

2. All'articolo 117 della Costituzione, i commi sesto, ottavo e nono sono abrogati"».

32.0.13

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Competenze esclusive dello Stato)

1. All'articolo 117, secondo comma della Costituzione, la lettera *m*) è sostituita dalla seguente:

"*m*) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, sociali e sanitari che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale".

2. All'articolo 117, secondo comma della Costituzione, sono aggiunte le seguenti lettere:

"m-bis) determinazione delle norme generali sui diritti e sugli obblighi in materia di tutela e sicurezza del lavoro;

t) norme generali sull'alimentazione;

u) grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti di rilievo nazionale o internazionale; opere pubbliche statali; sicurezza della circolazione e della navigazione; coordinamento dell'assetto del territorio nazionale nel rispetto degli orientamenti comunitari;

v) ordinamento della comunicazione;

z) energia"».

32.0.3

TOFANI, MENARDI, KAPPLER, BALBONI, VALDITARA

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Competenze legislative esclusive dello Stato)

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

"s-bis) ordinamento della comunicazione»;

b) al terzo comma, sono soppresse le parole "ordinamento della comunicazione"».

32.0.2

BASSANINI, MANCINO

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Competenze legislative esclusive dello Stato)

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

"s-bis) ordinamento della comunicazione»;

b) al terzo comma, sono soppresse le parole "ordinamento della comunicazione"».

32.0.11

BASSANINI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione è aggiunta in fine, la seguente lettera:

"s-bis) ordinamento generale della comunicazione"».

Conseguentemente all'articolo 117, terzo comma, sopprimere le parole: «ordinamento della comunicazione».

32.0.10

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Legislazione esclusiva dello Stato)

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

"t) organizzazioni comuni dei mercati agricoli"».

32.0.9

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Legislazione esclusiva dello Stato)

2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

"t) pesca in acque marine e acquacoltura"».

32.0.14

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Competenze legislative concorrenti)

1. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione sono soppresse le seguenti parole: "alimentazione"; "porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione"; "ordinamento della comunicazione"; "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia". 2. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alle parole: "tutela e sicurezza del lavoro" sono premesse le seguenti: "gestione amministrativa della"».

32.0.4a

BASSANINI, MANCINO, VILLONE

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Competenze legislative concorrenti)

1. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione sopprimere le seguenti parole: "alimentazione"; "porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione"; "ordinamento della comunicazione"; "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e alle parole: "tutela e sicurezza del lavoro" sono premesse le seguenti: "gestione amministrativa della"».

32.0.3a

BASSANINI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Competenze legislative concorrenti)

1. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione sopprimere le seguenti parole: "tutela della salute"; "alimentazione"; "porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione"; "ordinamento della comu-

nicazione"; "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e alle parole: "tutela e sicurezza del lavoro" sono premesse le seguenti: "gestione amministrativa della"».

32.0.6

BASSANINI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, in fine, aggiungere, le seguenti lettere:

"s-bis) porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione e ordinamento delle comunicazioni di rilevanza nazionale;

"s-ter) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

"s-quater) ordinamento delle professioni".

2. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole: "porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione" sono sostituite con le parole: "porti e aeroporti, grandi reti di trasporto e di navigazione e ordinamento delle comunicazioni di rilevanza locale" e sono soppresse le parole: "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", "previdenza complementare e integrativa;" "casse di risparmio, casse rurali,"».

32.0.9a

BASSANINI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, è aggiunta in fine, la seguente lettera:

"s-bis) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

Conseguentemente all'articolo 117, terzo comma, sopprimere le parole: "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"».

32.0.7

BASSANINI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 117 della Costituzione, al secondo comma, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

"s-bis) ricerca scientifica e tecnologica"».

Conseguentemente, al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: «ricerca scientifica e tecnologica».

32.0.10a

BASSANINI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, è aggiunta in fine, la seguente lettera:

"s-bis) grandi reti internazionali e nazionali di trasporto e navigazione, ferma l'intesa con le Regioni per la definizione dei tracciati, nel rispetto della competenza regionale in materia urbanistica e di assetto del territorio».

Conseguentemente, all'articolo 117 della Costituzione, terzo comma, sopprimere le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione».

32.0.8a

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Legislazione concorrente)

1. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: "governo del territorio", è inserita la seguente: "agricoltura"».

32.0.1500

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Approvazione degli Statuti delle Regioni speciali)

1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previa intesa con la Regione interessata. L'assenso all'intesa può essere manifestato entro sei mesi dall'avvio del procedimento di cui all'articolo 138. Trascorso tale termine, le Camere possono adottare la legge costituzionale"».

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE			RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo	OGGETTO	Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 2544. Em. 28.804, Pasca- rella	210	207	000	076	131	104	RESP.
2	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 28.5, Gubert	212	210	001	077	132	106	RESP.
3	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Prima parte em. 28.30, Bassanini e altri	208	206	001	072	133	104	RESP.
4	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 28.801. Passigli	195	193	001	064	128	097	RESP.
5	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Emm. 28.29 e 28.702, Bassanini e altri, Dentamaro e altri	210	208	000	073	135	105	RESP.
6	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 28.16, Bassanini e altri	204	199	001	071	127	100	RESP.
7	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 28.611 (testo 2), Bassanini e Amato	211	210	000	072	138	106	RESP.
8	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 28.612. Crinò	200	198	000	062	136	100	RESP.
9	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 28.15, Bassanini	198	195	000	061	134	098	RESP.
10	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 28.613, Bassanini	206	204	000	066	138	103	RESP.
11	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Prima parte em. 28.26, Turrone e altri	202	201	000	065	136	101	RESP.
12	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 28.6, Gubert	212	210	000	072	138	106	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0570 del 23-03-2004

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
13	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Prima parte em. 28.616, Turrone e altri	211	210	000	071	139	106	RESP.
14	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 28.21, Passigli	209	206	000	070	136	104	RESP.
15	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 28.13, Bassanini e Manzella	207	206	001	067	138	104	RESP.
16	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 28.20, Passigli	203	201	000	063	138	101	RESP.
17	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 28.802, Passigli	208	207	001	070	136	104	RESP.
18	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Emm. 29.1, 29.9 e 29.15, Gubert, Turrone e altri, Villone e altri	197	195	000	066	129	098	RESP.
19	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 29.801, Bassanini e Mancino	192	190	000	058	132	096	RESP.
20	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 29.600, Sodano T. e Malabarba	184	181	000	052	129	091	RESP.
21	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 29.3, Turrone e altri	191	188	000	054	134	095	RESP.
22	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 29.7, Turrone e altri	185	183	001	048	134	092	RESP.
23	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Emm. 29.10 e 29.701, Bassanini e altri, Dentamaro e altri	188	185	000	050	135	093	RESP.
24	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Emm. 29.13 e 29.702, Bassanini e altri, Dentamaro e altri	189	188	000	055	133	095	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 3 Seduta N. 0570 del 23-03-2004

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
25	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Emm. 29.11 e 29.704, Bassanini e altri, Dentamaro e altri	195	191	000	054	137	096	RESP.
26	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Prima parte em. 29.0.5, Gasbarri	193	192	000	059	133	097	RESP.
27	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Emm. 30.2 e 30.3, Turrone e altri, Villone e altri	200	197	001	062	134	099	RESP.
28	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 30.600, Sodano T. e Malabarba	191	189	000	059	130	095	RESP.
29	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 30.800, Bassanini e Mancino	198	195	000	060	135	098	RESP.
30	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Prima parte em. 30.0.16, Baratella	192	190	001	055	134	096	RESP.
31	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Prima parte em. 30.0.17, Baratella	190	187	000	053	134	094	RESP.
32	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 30.0.500, Debenedetti	188	185	005	051	129	093	RESP.
33	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Prima parte em. 30.0.200, Vitali	185	181	000	048	133	091	RESP.
34	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 30.0.8, Baratella	186	184	000	055	129	093	RESP.
35	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 30.0.7, Baratella	181	176	000	047	129	089	RESP.
36	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 30.0.601, Bassanini	177	176	000	051	125	089	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 4 Seduta N. 0570 del 23-03-2004

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
37	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Prima parte em. 30.0.600, Turrone e altri	180	178	002	046	130	090	RESP.
38	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 30.0.19, Baratella	182	180	000	052	128	091	RESP.
39	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 30.0.21, Debenedetti	191	188	000	054	134	095	RESP.
40	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 30.0.20, Debenedetti	183	180	000	052	128	091	RESP.
41	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 30.0.13, Bassanini	185	183	001	052	130	092	RESP.
42	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Prima parte em. 30.0.1, Turrone e altri	179	177	001	049	127	089	RESP.
43	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 30.0.22, Debenedetti	181	179	001	047	131	090	RESP.
44	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 30.0.23, Debenedetti	182	179	000	049	130	090	RESP.
45	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 30.0.602, Bassanini	169	164	000	041	123	083	RESP.
46	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 30.0.603, Bassanini	189	186	001	052	133	094	RESP.
47	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 30.0.604, Bassanini	184	181	000	048	133	091	RESP.
48	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 30.0.34, Ayala	186	184	000	053	131	093	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
 il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 5 Seduta N. 0570 del 23-03-2004

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE			RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo	OGGETTO	Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
49	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 30.0.31, Piloni	185	183	001	049	133	092	RESP.
50	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Prima parte em. 30.0.35, Calvi	188	184	000	052	132	093	RESP.
51	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 30.0.38, Montino	186	185	000	054	131	093	RESP.
52	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 30.0.37, Calvi	187	184	000	051	133	093	RESP.
53	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Prima parte em. 4.0.5, Bassanini e altri	180	177	000	050	127	089	RESP.
54	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 6.0.804 (testo 2), Bassanini e altri	191	190	000	061	129	096	RESP.
55	NOM.	DDL cost. n. 2544. Emm. 31.600,31.6,31.7 e 31.700, Sodano T. e Malabarba, Turroni e a., Bassanini e a., Dentamaro e a.	192	191	001	059	131	096	RESP.
56	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 31.5 (testo 2), Passigli	192	189	004	183	002	095	APPR.
57	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 31.0.100, Pascarella	180	179	000	047	132	090	RESP.
58	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 31.0.1, Passigli	178	174	002	041	131	088	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0570 del 23-03-2004 Pagina 8

Totale votazioni 58

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	A	F																			
PIANETTA ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIATTI GIANCARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PILONI ORNELLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
PIROVANO ETTORE	C	C	C		C		C		C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
PIZZINATO ANTONIO											F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PONTONE FRANCESCO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PROVERA FIORELLO	C		C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RAGNO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RIGONI ANDREA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RIPAMONTI NATALE	F		F		F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
RIZZI ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.														F			A	F	F		F	F
RONCONI MAURIZIO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROTONDO ANTONIO	F	F	F		F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SALERNO ROBERTO																						
SALINI ROCCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SALVI CESARE	F																					
SALZANO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANZARELLO SEBASTIANO	C	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SAPORITO LEARCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SCALERA GIUSEPPE																						
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SODANO TOMMASO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C

Seduta N. 0570 del 23-03-2004 Pagina 9

Totale votazioni 58

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
STANISCI ROSA	F	F		F	F		F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
SUDANO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
TAROLLI IVO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TESSITORE FULVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F
THALER HELGA		F	F	F	F	F																
TIRELLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOGNI LIVIO	F	F	F	F		F												F	F			
TOIA PATRIZIA														F	F	F	F	F	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO			C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TRAVAGLIA SERGIO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREDESE FLAVIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREMATERRA GINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TREU TIZIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	
TURCI LANFRANCO						F	F		F		F	F	F		F	F	F		F	F	F	
ULIVI ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALLONE GIUSEPPE	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F				
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO	F	C	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VICINI ANTONIO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VILLONE MASSIMO	F	F																				
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VITALI WALTER						F	F		F		F		F	F			F	F		F	F	
VIVIANI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F						
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F

Seduta N. 0570 del 23-03-2004 Pagina 18

Totale votazioni 58

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 44																					
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
STANISCI ROSA	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SUDANO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TAROLLI IVO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TESSITORE FULVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
THALER HELGA		F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TIRELLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	M	M	M	C
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOGNI LIVIO																						
TOIA PATRIZIA	F	F	F	F	F		F			F	F		F	F		F	F	F				F
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREDESE FLAVIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREMATERRA GINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TREU TIZIANO																						
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TURCI LANFRANCO	F	F					F															
ULIVI ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALLONE GIUSEPPE				F	F			A	F	R	R											
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F
VICINI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VILLONE MASSIMO								F														
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F
VITALI WALTER	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VIVIANI LUIGI				F	F	F		F	F	F		F	F	F		F	F	F	F	F	F	F
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F	F	F											F	F	R	F	F	F		F

Seduta N. 0570 del 23-03-2004 Pagina 19

Totale votazioni 58

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45 alla n° 58													
	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
ACCIARINI MARIA.C	F			F		F	F	F	F	F	F			
AGOLIATI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
AGONI SERGIO	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	F	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
AMATO GIULIANO			F	F	F	F		R	F	F	F	F		
ANDREOTTI GIULIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
AYALA GIUSEPPE MARIA	F	F	F	F	F	F								
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BAIO DOSSI EMANUELA	F	F	F	F	F	R	F		F	F	F	F	F	F
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO		F	F	F	F	F			F	F	F	A		
BARELLI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BASSANINI FRANCO									F	F			F	F
BASSO MARCELLO		F											F	F
BASTIANONI STEFANO		F			F	F	F	F	F	F	F	F		
BATAFARANO GIOVANNI VITTORIO									F	F	F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BATTAGLIA GIOVANNI	F	F	F	F	F	F			F	F	F		F	F
BATTISTI ALESSANDRO	F	F	R	R	F	F	F	F		F	F	F	F	F
BEDIN TINO	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F
BERGAMO UGO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BETTA MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BETTONI BRANDANI MONICA	F				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C			F	C	C
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BOBBIO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C

Seduta N. 0570 del 23-03-2004 Pagina 22

Totale votazioni 58

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45 alla n° 58													
	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
DEL PENNINO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C
DEL TURCO OTTAVIANO								F		F	F			
DEMASI VINCENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE PAOLI ELIDIO	R	F	F	F	F	F	F	F						
DE PETRIS LOREDANA		F		F	F	F	F	F		F	F	F	F	
DE RIGO WALTER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
DETTORI BRUNO					F	F	F	F	F	F	F			
DE ZULUETA CAYETANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
DI SIENA PIERO MICHELE A.		F	F	F						F				
DONATI ANNA	F	F	R	F	F	R	F	R	F	F	F	F	F	F
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F	C	C	
FABBRI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
FABRIS MAURO														
FALCIER LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
FALOMI ANTONIO											F	F	F	F
FASOLINO GAETANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
FASSONE ELVIO		F		F		F	F	F	R	F	F	F		F
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FIRRARELLO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	F	M	M	
FISICHELLA DOMENICO									P	P	P	P	P	P
FLAMMIA ANGELO	F	F	F	F	F	F	F	F	F					
FLORINO MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO														
FORLANI ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
FORMISANO ANIELLO			F		F	F	F	F	F				F	F

Seduta N. 0570 del 23-03-2004 Pagina 24

Totale votazioni 58

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45 alla n° 58													
	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MAGISTRELLI MARINA														
MAGNALBO' LUCIANO	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C
MAINARDI GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MALABARBA LUIGI														
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MANCINO NICOLA						F	F	F	F	F	F	F	F	F
MANFREDI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MANIERI MARIA ROSARIA													F	F
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MANZELLA ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	R
MANZIONE ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F						
MARANO SALVATORE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARINI CESARE														
MARINO LUIGI										F	F			F
MARITATI ALBERTO	F			F	F	F		F	F	F	F	F		
MARTONE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F		F	F	F			F	
MASCIONI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F			A	F		
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MEDURI RENATO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MELELEO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MICHELINI RENZO	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MINARDO RICCARDO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MODICA LUCIANO													F	
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE														F
MONTALBANO ACCURSIO													F	
MONTI CESARINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	
MONTICONE ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F						
MONTINO ESTERINO											F	F		

Seduta N. 0570 del 23-03-2004 Pagina 25

Totale votazioni 58

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45 alla n° 58													
	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
MORANDO ANTONIO ENRICO				F		F		F						
MORO FRANCESCO		C	C	C	C	C		C	C	C	C	F	C	C
MORRA CARMELO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORSELLI STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MUGNAI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	F												
NANIA DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C			C	F	C	C
NESSA PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
NIEDDU GIANNI			F	F			F		F	F				
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
NOVI EMIDDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F		
OGNIBENE LIBORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F		
PACE LODOVICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	C	C
PAGANO MARIA GRAZIA											F	F	F	F
PAGLIARULO GIANFRANCO														
PALOMBO MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
PASCARELLA GAETANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F	C	C
PASQUINI GIANCARLO										F		F		
PASSIGLI STEFANO	R		F	F				F	F	F	F	F	F	F
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
PEDRINI EGIDIO ENRICO	F	F	F	F	F	F						F		
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
PELLICINI PIERO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
PERA MARCELLO	P	P	P	P	P	P	P	P						
PERUZZOTTI LUIGI		C	C	C	C	C	C	C		C	C	F	C	C
PESSINA VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
PETERLINI OSKAR	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F
PETRINI PIERLUIGI	F	R	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F

Seduta N. 0570 del 23-03-2004 Pagina 26

Totale votazioni 58

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45 alla n° 58													
	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
PETRUCCIOLI CLAUDIO														
PIANETTA ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
PIATTI GIANCARLO		F	F	F						F	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
PILONI ORNELLA	R	F	F	F	F	R	F	F	F	F				
PIROVANO ETTORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
PIZZINATO ANTONIO		F					F	F	F	F	F			
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
PROVERA FIORELLO						C	C	C	C	C	F	C	C	
RAGNO SALVATORE	C		C	C	C	C	C	C		C	F		C	
RIGONI ANDREA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RIPAMONTI NATALE									F	F	F	F	F	
RIZZI ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	A
RONCONI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
ROTONDO ANTONIO	R	F	F	F	R		F	F	F	F	F		F	
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
SALERNO ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C						
SALINI ROCCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
SALVI CESARE														
SALZANO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
SANZARELLO SEBASTIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	M	M	
SAPORITO LEARCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SCALERA GIUSEPPE								F	F			F		
SCARABOSIO ALDO		C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
SCOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SODANO TOMMASO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	C	C	

Seduta N. 0570 del 23-03-2004 Pagina 27

Totale votazioni 58

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45 alla n° 58													
	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
STANISCI ROSA	F	F	F	F						F	F	F	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
SUDANO DOMENICO	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	C	C
TAROLLI IVO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
TESSITORE FULVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A		
THALER HELGA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TIRELLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	M	C	C	C	C	F	C	C
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
TOGNI LIVIO														
TOIA PATRIZIA		F		F		F	F	F	R	F	F	R	F	F
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
TREDESE FLAVIO	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	C	C
TREMATERRA GINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TREU TIZIANO														
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
TURCI LANFRANCO												F	F	R
ULIVI ROBERTO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
VALLONE GIUSEPPE									F	F	F	F	F	F
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO		C	F	F	F		F	F	F	F	F	F		
VICINI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
VILLONE MASSIMO							F	F						F
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F		
VITALI WALTER	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F
VIVIANI LUIGI	F	F		F		F	F	F	F	F	F	F		
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F

Seduta N. 0570 del 23-03-2004 Pagina 28

Totale votazioni 58

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 45 alla n° 58													
	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
ZAVOLI SERGIO WOLMAR						F								
ZICCONI GUIDO	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C

Commissioni permanenti, presentazione di relazioni

In data 17 marzo 2004, il senatore Greco, a nome della 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), ha presentato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, la relazione sulla risoluzione, approvata dalla Commissione stessa il 10 marzo 2004, a conclusione dell'esame degli affari assegnati concernenti: «Programma legislativo e di lavoro della Commissione per l'anno 2004 (COM (2003) 645 definitivo), Programma operativo del Consiglio per il 2004 presentato congiuntamente dalla Presidenza irlandese e dalla Presidenza olandese e Programma strategico pluriennale del Consiglio 2004-2006 presentato dalle prossime sei Presidenze (Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Austria e Finlandia)» (*Doc. XXIV*, n. 11).

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

La 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) ha trasmesso, in data 10 marzo 2004, alla Presidenza del Senato il documento approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 3 marzo 2004, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione della indagine conoscitiva «sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003 (*Doc. XVII*, n. 16).

Detto documento è stampato e distribuito.

Commissione parlamentare per l'infanzia, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia, con lettera in data 18 marzo 2004, ha trasmesso il documento approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 16 marzo 2004 a conclusione dell'indagine conoscitiva sulla «copertura vaccinale in età pediatrica e sull'ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie infettive» (*Doc. XVII-bis*, n. 3).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Bucciero Ettore

Norme interpretative dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativo all'ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario (2856)
(presentato in data **23/03/2004**)

Interrogazioni

DEL PENNINO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che nel dicembre del 2002 la Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza procedeva ad un'ispezione nei confronti del progetto di studio sperimentale «IVG con mifepristone (RU486) e misoprostol», promosso dall'Ospedale S. Anna di Torino;

che tale progetto è stato approvato dalla Commissione regionale per le sperimentazioni cliniche della Regione Piemonte, in qualità di Comitato etico di riferimento, il 28 ottobre 2002;

che in data 21 gennaio 2004 la Commissione regionale per le sperimentazioni cliniche della Regione Piemonte ha comunicato all'Azienda OIRM-S. Anna di non avere ulteriori competenze, in quanto non è più richiesto l'ottenimento del giudizio di notorietà sui farmaci da sottoporre a sperimentazione quale condizione per l'autorizzazione;

che la sperimentazione in oggetto non risulta essere ancora iniziata nonostante l'approvazione da parte del Comitato etico indipendente di riferimento,

si chiede di sapere:

come mai lo studio sperimentale non sia stato ancora iniziato;

se la pratica di autorizzazione del progetto di sperimentazione preveda eventuali competenze del Ministero che siano ancora da espletare;

se corrisponda al vero che l'Ufficio ispezioni del Ministero abbia intimato all'Azienda OIRM-S. Anna di attendere un ulteriore parere dell'Ufficio legislativo del Ministero, se questo sia necessario o vincolante per l'inizio dello studio sperimentale ed, eventualmente, perché non sia stato ancora espresso;

quali siano i riferimenti legislativi per cui l'Azienda OIRM-S. Anna dovrebbe attendere un parere legale dell'ufficio legislativo del Ministero della salute per potere deliberare sul progetto;

in generale, quale sia il presupposto legislativo per il quale, contrariamente al «principio di minore invasività», si debbano sottoporre all'intervento chirurgico tutte le donne che richiedono l'interruzione volontaria di gravidanza ai sensi della legge n. 194/78;

quali passi siano stati intrapresi dal Ministero della salute per permettere l'utilizzo del mifepristone anche in Italia;

se, sulla base del «principio di minore invasività», non appaia contraddittorio che una donna italiana debba recarsi in un altro paese europeo per ottenere l'interruzione di gravidanza prevista dalla legge n. 194/78 con farmaci non disponibili in Italia, ma registrati dall'Agenzia europea dei farmaci, come la RU486.

(3-01500)

D'IPPOLITO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che, come riportato su «Il Messaggero» di Roma del 23 marzo 2004:

a Samone, in provincia di Ivrea, una donna marocchina è stata espulsa dal tirocinio pratico del corso per maestre d'asilo perché indossava il *chador*;

veniva addotta quale motivazione ufficiale di questa espulsione la paura che poteva suscitare nei bambini lo stesso *chador*;

non si intende entrare in alcun modo nel merito dei comportamenti assunti;

è stato, da poco, ribadito il diritto ad esporre nelle aule scolastiche il crocifisso, quale simbolo della religione cattolica e del sentimento nazionale;

il nostro Paese riconosce e garantisce il pluralismo religioso *ex art.* 19 della Costituzione;

considerato che:

il *chador* rappresenta una "forma" di libera manifestazione del proprio culto;

nessuna modifica costituzionale è ad oggi intervenuta sulla questione, né si registrano orientamenti legislativi in tal senso,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda attivare sulla questione e se non ritenga opportuno ribadire con circolare il valore vincolante della tolleranza a cui si impronta la nostra cultura, consacrata nell'affermato principio costituzionale della libertà religiosa (art. 19 della Costituzione), proprio ed anche allo scopo di evitare un futuro clima di insofferenza nei confronti di altre religioni.

(3-01501)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TATÒ. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

gli ex lavoratori delle case di cura riunite della provincia di Bari, in amministrazione straordinaria, si vedono ancora costretti ad avere una controversia per l'ottenimento di crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto e precisamente il riconoscimento delle retribuzioni relative alle ultime tre mensilità rientranti nei dodici mesi che precedono la data dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria;

è stato richiesto l'utilizzo del fondo di garanzia *ex decreto legislativo n. 80/1992* a favore del personale ex dipendente dalla gestione commissariale, visto che la stessa ha sostenuto le responsabilità dell'INPS per la liquidazione dei crediti;

la gestione commissariale non ha inteso, anche solo in parte, provvedere al pagamento, ma invece lo vede rinviato in sede di riparto definitivo;

tutto ciò mette i lavoratori ex case di cura riunite in un ulteriore stato di instabilità che li vede, con una precaria situazione economica, impossibilitati a rientrare nel mondo del lavoro data l'effettiva, particolare e difficile ricerca di una nuova occupazione,

si chiede di conoscere quali misure si intenda intraprendere affinché questi lavoratori, alla luce dell'imminente conclusione della mobilità, possano entrare in possesso dei loro crediti.

(4-06441)

DE PAOLI. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso:

che la Cooperativa edilizia "Orobica" di Verdellino (Bergamo) è assegnataria in conto capitale della Regione Lombardia di 464.811,00 euro (deliberati in lire con DGR n. 7/1161 del 18 settembre 2000);

che la Cooperativa ha consegnato da tempo alla Regione tutta la documentazione necessaria, che è stata regolarmente approvata;

che il finanziamento sarebbe immediatamente erogabile purché la Cooperativa stessa presenti l'originale del certificato che attesti l'iscrizione all'Albo nazionale avvenuta in data precedente alla presentazione della domanda di finanziamento;

che tale domanda di iscrizione all'Albo era stata presentata in data 24 gennaio 1995, completa di ogni documento richiesto;

che solo in data 3 novembre 1997 la Cooperativa, che riteneva di essere stata iscritta, riceveva da parte dell'Albo richiesta di integrazione della documentazione inviata nel 1995 e che risultava mancante dell'estratto del libro soci;

che in data 17 dicembre 1997 la Cooperativa inviava nuovamente nuovo estratto notarile mediante raccomandata A/R;

che in data 13 gennaio 1998 ancora la Cooperativa riceveva richiesta del medesimo estratto, che nuovamente inviava con raccomandata A/R del 24 febbraio 1998;

che in data 21 dicembre 1998 l'Albo nazionale inviava comunicazione relativa al mancato accoglimento della domanda per carenza documentale;

che la Cooperativa, dopo aver in ogni modo tentato di ottenere una revisione della pratica (in quanto l'Albo era responsabile dello smarrimento di parte della documentazione) senza ottenere alcun risultato, ha aperto una vertenza legale avverso il Ministero delle attività produttive per ottenere dalla Regione Lombardia il pagamento del dovuto e scongiurare la revoca,

si chiede di conoscere se non si ritenga opportuno intervenire al fine di risolvere una situazione che ormai si protrae da troppo tempo, creando un danno gravissimo ai soci della Cooperativa, sicuramente non abbienti, che con tanti sacrifici hanno acquistato la prima casa nel comune di Verdellino.

(4-06442)

IOVENE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che nel gennaio del 2000 è stato varato, dal Servizio controllo del territorio della Direzione centrale della Polizia criminale, un progetto pilota volto alla costituzione di una unità di *elite* sperimentale destinata a svolgere una serie di tipologie di intervento a rischio;

che tale unità è stata denominata «Gruppo Operativo Speciale» (GOS);

che il «Gruppo Operativo Speciale» è un gruppo scelto costituito per fornire un concreto supporto tecnico-operativo agli uffici investigativi nella lotta alla grande criminalità organizzata;

che il progetto è stato avviato inizialmente con l'ausilio logistico delle strutture del Reparto prevenzione crimine «Calabria» di Rosarno, e successivamente si sarebbe dovuto estendere a tutto il territorio nazionale, con l'attivazione di più squadre dislocate nelle varie regioni;

che le squadre GOS non rappresentano un duplicato del N.O.C.S. (Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza) della Polizia di Stato, che svolge prevalentemente attività di anti-terrorismo, ma costituiscono delle unità destinate alla cattura di soggetti e latitanti (in particolar modo in ambienti impervi) e ad impieghi di una certa complessità che richiedono un certo tipo di addestramento;

che nel GOS hanno operato circa 35 operatori plurispecializzati (istruttori di tiro, di tecniche operative, di difesa personale e di guida operativa, esperti in manovre di corda, alpinisti, artificieri, paracadutisti ed eliportati) provenienti dai vari Reparti prevenzione crimini italiani e coordinati a livello centrale;

come base logistica è stata utilizzata prevalentemente la scuola allievi agenti di Vibo Valentia, nella quale venivano inviati, in servizio fuori sede a rotazione, tutti gli appartenenti al gruppo, in modo da avere sempre una squadra pronta all'impiego;

che senza alcuna spiegazione il Dipartimento della pubblica sicurezza nei mesi scorsi ha sospeso l'utilizzo del GOS, «Gruppo Operativo Speciale»;

considerato:

che il GOS ha operato non solo in tutte le province calabresi, in particolar modo in quella di Reggio Calabria, ma ha anche partecipato a numerose operazioni nel resto del Paese;

che del Gruppo Operativo Speciale fanno parte operatori di polizia reclutati su base volontaria, dopo attenta valutazione del *curriculum*, in possesso come prerequisito del brevetto S.A.E. (Squadra antisequestro eliportata);

che tale personale, fuori dall'impiego operativo, durante i cicli di aggregazione era impegnato in addestramenti giornalieri;

che dall'agosto del 2000 il GOS ha partecipato ad importanti operazioni con esito positivo, tra cui la cattura di numerosi super latitanti;

che alla luce dei successi operativi e della continua richiesta da parte delle strutture investigative, vista anche la necessità di assicurare

alla giustizia le decine di latitanti, sarebbe auspicabile che tale iniziativa venisse incentivata dal Dipartimento;

che per la mutata realtà del nostro Paese, e per intervenire in maniera efficace nel contrasto alla grande criminalità organizzata, occorre affiancare ai reparti di punta nazionali - il G.I.S. dei Carabinieri e i N.O.C.S. della Polizia di Stato - a livello regionale/locale unità di intervento (non investigative) con capacità superiori a quelle delle unità territoriali,

si chiede di sapere:

quali considerazioni abbiano portato alla sospensione dell'utilizzo del GOS (Gruppo Operativo Speciale) nonostante i successi conseguiti e ricordati in premessa;

se non si ritenga di dover proseguire con la sperimentazione ed estendere l'esperienza del GOS per il contrasto alla grande criminalità organizzata.

(4-06443)

COLETTI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'articolo 8, comma 1, della legge n. 23 dell'11 gennaio 1996 (Norme per l'edilizia scolastica) dispone che "gli immobili dei Comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo tra le parti, in proprietà con vincolo di destinazione ad uso scolastico, alle Province";

il dettato normativo prevede che siano da considerarsi trasferibili tutti quegli immobili utilizzati per l'istruzione secondaria alla data di entrata in vigore della legge n. 23/1996;

a Vasto si è verificata una situazione grave e nel contempo paradossale: il comune, proprietario dell'edificio scolastico dove ha sede l'istituto magistrale Pantini e della palestra limitrofa, ha ceduto alla provincia di Chieti il solo istituto scolastico, ma si rifiuta di trasferire la palestra, sostenendo che "essa non è di pertinenza dell'istituto magistrale", nonostante la palestra si trovi all'interno del cortile della scuola, a 17 metri dall'edificio principale, ed è sempre stata la sede di svolgimento delle attività didattiche del Pantini;

in data 2 settembre 2003 la Provincia di Chieti (prot. n. 2464/299) ha richiesto al Comune di "avviare le procedure per il completamento del trasferimento dell'intero plesso scolastico costituente l'istituto magistrale Pantini e nello specifico integrare e completare l'atto di convenzione per il trasferimento di immobili scolastici" ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e segg., della legge n. 23/1996, "effettuando il trasferimento della predetta palestra e delle aree pertinenziali";

il comune di Vasto non ha dato mai seguito alla richiesta formulata dalla provincia di Chieti;

la palestra negli ultimi anni è stata arbitrariamente concessa in uso ad associazioni sportive senza chiedere il preventivo assenso della scuola

e senza imporre alcun obbligo per ciò che attiene la sicurezza, la tutela delle attrezzature, la pulizia dei locali;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 249/1998 dà facoltà alle istituzioni scolastiche di garantire e disciplinare l'esercizio del diritto degli studenti a svolgere proprie iniziative nei locali scolastici e la legge n. 289/2002 prevede l'utilizzo delle palestre da parte di associazioni sportive dilettantistiche, ma compatibilmente con le esigenze didattiche della scuola, comprese quelle extracurricolari;

la protervia dell'Amministrazione comunale di Vasto ha fatto sì che gli 800 studenti dell'istituto magistrale Pantini ormai da anni siano costretti a subire il disagio di recarsi in una palestra distante vari chilometri dalla sede dell'istituto, e vedono così compressa la possibilità di svolgere le ore di educazione fisica previste nei programmi scolastici,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda avviare un'indagine ispettiva che accerti le responsabilità del mancato trasferimento della palestra alla disponibilità della scuola e favorisca il sollecito utilizzo della struttura stessa da parte degli alunni.

(4-06444)

STIFFONI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la società sportiva Lazio ha un'esposizione debitoria verso il fisco per IRPEF ed IVA pari a 113,9 milioni di euro (al dicembre 2003);

al 29 febbraio 2004 l'associazione sportiva Roma è debitrice nei confronti dell'erario per 112,2 milioni di euro, comprensivi di sanzioni ed interessi del 30% per i ritardi;

il giro d'affari delle suddette società è stato pari a circa 100 milioni di euro ciascuna nell'ultima stagione;

malgrado l'enorme esposizione debitoria delle due società calcistiche, che ha superato il fatturato stesso, tale da giustificare l'avvio di una procedura fallimentare, né i sindaci né le società di revisione dei bilanci hanno denunciato agli organi competenti il grave stato di insolvenza;

ancora più grave appare il silenzio della Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa), l'organismo pubblico che controlla il mercato mobiliare italiano, la cui attività è finalizzata alla tutela del pubblico risparmio e, perciò, istituzionalmente deputata a vigilare anche sulle suddette società di calcio, essendo le stesse quotate in borsa;

considerato che:

tra i poteri attribuiti alla Consob dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF - Testo unico della finanza) figura quello di poter eseguire ispezioni presso le società quotate, i soggetti che le controllano, le società controllate, ecc. (art. 115, comma 2, del TUF); addirittura analoga attività ispettiva può essere esercitata dalla Consob anche a carico delle società di revisione dei bilanci, nei confronti delle quali la Consob ha anche il potere di irrogare sanzioni amministrative, qualora si accertino irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione contabile (art. 163 del TUF);

per lo svolgimento di questa attività di controllo la Consob può avvalersi dell'ausilio della Guardia di finanza (art. 4, comma 13, del TUF) e le eventuali sanzioni vengono applicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto motivato, su proposta della stessa Consob (art. 195 del TUF),

l'interrogante chiede di sapere:

se la Consob abbia mai svolto un qualsiasi tipo di attività ispettiva nei confronti delle società di calcio Lazio e Roma, anche al fine di accertare eventuali scambi di pacchetti azionari con società già decotte; in caso negativo, quali siano stati i motivi che hanno indotto la Consob ad omettere questi controlli doverosi;

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo, per quanto di propria competenza, per la tutela del pubblico risparmio e il controllo delle società operanti sul mercato mobiliare, attività che, a giudicare dai risultati, non viene più svolta adeguatamente dalla Consob, visto che, portando ad esempio le due società calcistiche suddette, il prezzo di quotazione iniziale della Roma il 22 maggio 2000 è stato di 5,5 euro ed il valore attuale del titolo è di 1,275 euro, con un deprezzamento, ad oggi, del 76,2 %; per quanto riguarda la Lazio il prezzo di quotazione iniziale, al 23 marzo 1999, è stato di 47,46 euro, a fronte di un valore attuale di 2,21 euro, con una perdita pari al 95,34 %.

(4-06445)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che con interrogazioni 4-04923 del 9/7/2003, 4-05393 del 9/10/2003, 4-05739 del 3/12/2003, 4-05996 del 28/1/2004 e 4-06266 del 3/3/2004 l'interrogante ha denunciato fatti e vicende circostanziate che provano l'incontrovertibile condizionamento dell'amministrazione comunale di Casoria (Napoli) da parte del potente clan camorristico "Moccia";

che l'inquinamento delle scelte amministrative della giunta capeggiata dal sindaco Giosuè De Rosa, eletto a seguito di una campagna elettorale condotta - sembra - con l'appoggio dei clan di Afragola, e di quelli riferibili al sanguinario gruppo criminale denominato "alleanza di Secondigliano", ormai interessa ogni settore del Comune. Gli intrecci tra giunta De Rosa e criminalità organizzata vanno dalle attività produttive al ciclo dell'edilizia, fino alle attività immobiliari;

che la prioritaria tutela degli interessi criminali da parte dell'amministrazione comunale di Casoria ha avuto per conseguenza la compressione degli interessi pubblici, cui inderogabilmente deve conformarsi l'azione della pubblica amministrazione, e la quotidiana manifestazione di gravi devianze nelle decisioni comunali che, pur di favorire soggetti collegati ai clan criminali dominanti, non esitano a sacrificare i principi costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento a danno delle legittime aspettative degli onesti cittadini di Casoria;

che il costo della deleteria commistione politica-criminalità ha prodotto ripercussioni anche sulle finanze comunali e conseguentemente sulla cittadinanza di Casoria, costretta a subire la reiterata imposizione dell'au-

mento della tassa per il servizio di nettezza urbana e degli altri tributi comunali per aggiustare l'insanabile bilancio deficitario dell'ente, devastato da scelte scellerate che hanno impegnato le risorse economiche dello stesso per spese spesso indirizzate verso interessi della camorra o per incarichi professionali nel tentativo di ottenere dai beneficiari le opportune ed illegali coperture;

che, pur avendo spremuto all'osso i cittadini di Casoria con l'illegittima imposizione di tasse, l'amministrazione comunale di Casoria non è riuscita a far pareggiare il bilancio. Per evitare il dissesto finanziario, che confermerebbe la collusa gestione dell'ente, l'amministrazione, avvalendosi della collaborazione di un consulente esterno al Comune collegato alla società "Enti e Servizi S.r.l.", all'uopo incaricato con un cospicuo compenso, sta per proporre al Consiglio comunale un bilancio con fittizie ed inesistenti poste attive;

che preoccupa il silenzio di altre istituzioni nel non rappresentare al Governo centrale lo sgretolamento della legalità e sicurezza nel comune di Casoria ed il grave grado di compromissione con il clan Moccia dell'Amministrazione comunale di Casoria,

l'interrogante, nel reiterare il contenuto delle precedenti interrogazioni riportate in premessa, chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di appurare quali siano le ragioni che impediscono l'invio della commissione prefettizia di accesso presso il Comune di Casoria per accertare se i fatti denunciati corrispondano al vero, e perseguire tutte le responsabilità che emergeranno;

se non intenda verificare se gli incarichi professionali conferiti a soggetti esterni all'organico comunale possano camuffare il tentativo del De Rosa di ottenere illegali "coperture" che possano consentirgli di proseguire nella sua deviata azione amministrativa.

(4-06446)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che la fallimentare gestione commissariale dell'emergenza rifiuti in Campania da parte del governatore Bassolino si è conclusa con una penosa fuga, che appare all'interrogante un vero e proprio atto di viltà e di implicita ammissione dell'incapacità della regione Campania di risolvere le problematiche ambientali;

che, in alternativa, il Governo ha nominato in piena emergenza il prefetto Corrado Catenacci che, nonostante l'ammirevole buona volontà, non è riuscito ancora ad individuare concrete soluzioni e per l'effetto i cittadini campani sono ancora una volta costretti a subire gravi conseguenze igienico-sanitarie;

che tra i primi atti adottati il commissario Catenacci ha costituito un *pool* di collaboratori per farsi assistere nelle molteplici e complesse attività che richiederanno l'impiego di ingenti somme di denaro pubblico, di cui la prima *tranche* è stata già stanziata dalla regione Campania;

che tra i collaboratori segnalati e prescelti dal commissario Catenacci spicca la figura del dottor Giovanni Squame, già funzionario del Co-

reco di Napoli, plurincriminato e sottoposto a molteplici processi penali per gravi reati commessi a danno della pubblica amministrazione. Giovanni Squame, secondo quanto risulta all'interrogante, sarebbe persona collegata direttamente a noti imprenditori del settore rifiuti contigui a pericolosi clan camorristici del Vesuviano e che ha costruito un impero economico grazie alla penetrante forza di intimidazione che gli è derivata dal vincolo associativo con gli stessi e da forme di devianze istituzionali garantite da personaggi collocati in importanti centri decisionali della pubblica amministrazione;

che il funzionario regionale Giovanni Squame è conosciuto negli ambienti della pubblica amministrazione per aver contribuito, nella qualità di funzionario del Coreco, a fare approvare le deliberazioni comunali relative ad appalti del servizio di nettezza urbana affidati a ditte di imprenditori di dubbia moralità;

che la presenza dello Squame nella struttura commissariale per l'emergenza rifiuti fa presagire una recrudescenza del fenomeno del controllo camorristico e monopolistico della gestione dei rifiuti in Campania simile a quella consolidatasi negli anni '80 e '90 da parte dei gruppi imprenditoriali collusi con la criminalità, ai quali è riferibile una vera e propria *holding* affaristico-criminale attiva sul territorio nazionale nel ciclo dei rifiuti,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda fornire al prefetto Catenacci idonei strumenti giuridici che possano consentirgli di acquisire informazioni da parte di organi di polizia sui soggetti incaricati, a seguito di segnalazione, di far parte di organi istituiti in seno al Commissariato per l'emergenza rifiuti ed evitare, quindi, che gruppi imprenditoriali notoriamente collegati alla camorra possano, anche indirettamente, ingerirsi nella gestione del ciclo dei rifiuti in Campania, approfittando anche del momento di emergenza in atto;

quali iniziative intenda adottare per realizzare idonee misure di salvaguardia e di tutela delle procedure di appalto e di impiego di risorse finanziarie pubbliche nel settore del ciclo dei rifiuti e segnatamente per contrastare le ingerenze della criminalità organizzata che in tale settore, e segnatamente nei periodi di emergenza, si è sempre rilevata particolarmente capace di ingerirsi attraverso imprese alla stessa collegate e grazie anche alle inquietanti complicità garantite da soggetti istituzionali deviati.

(4-06447)

TOMASSINI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto opportuno proporre l'innalzamento dei limiti di velocità dei veicoli in autostrada, non in maniera indiscriminata ma limitatamente ai casi in cui le caratteristiche strutturali, di viabilità e meteorologiche dell'arteria lo consentano;

tale innalzamento si accompagna ad una stretta vigilanza affinché vengano rispettate le norme di sicurezza;

per la stessa *ratio* si ritiene illogico mantenere gli attuali limiti di velocità sulle strade urbane a scorrimento veloce, sulle strade extraurbane (provinciali e statali) e su strade extraurbane principali (spesso con caratteristiche autostradali) ove esse consentono, invece, una circolazione a velocità maggiore, per caratteristiche strutturali e di sicurezza; altrettanto illogico si ritiene imporre indistintamente medesimi limiti su strade che presentano caratteri di viabilità differenti;

spesso la scarsa velocità intralcia la corretta circolazione piuttosto che agevolarla;

ad esempio la circolazione su una strada a due corsie per ogni senso di marcia, per ampi tratti accompagnata da due strade laterali che smaltiscono il traffico locale, e che rappresenta uno dei principali collegamenti sul territorio, non può sopportare per lunghi tratti il limite di velocità di 50 Km/h;

considerato che:

il costante progresso tecnologico rende molto più sicura la circolazione degli autoveicoli, che sono dotati di misure di sicurezza maggiormente evolute e sono realizzati attraverso tecniche di progettazione più raffinate e con materiali innovativi;

le strade e le arterie di collegamento sono oggi più sicure grazie alla migliore illuminazione, alle avanzate conoscenze in materia di progettazione e realizzazione, che utilizzano materiali speciali che agevolano il transito e, in particolare, assorbono meglio la pioggia;

l'entrata in vigore della patente a punti ha già rappresentato un efficace deterrente delle infrazioni al codice della strada,

si chiede si sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario modificare innalzandoli, attraverso i provvedimenti che riterrà più opportuni, gli attuali limiti di velocità imposti alla circolazione stradale extraurbana, specie in considerazione del fatto che le valutazioni che hanno portato a determinarli non risultano più attuali, e adeguarli alle odierne caratteristiche del traffico stradale, alle esigenze di circolazione ed alle concrete caratteristiche strutturali e di sicurezza delle carreggiate.

(4-06448)

